

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**



INDICE

| | |
|--|------|
| DEFINIZIONI | 6 |
| PARTE GENERALE | 8 |
| 1. INTRODUZIONE | 8 |
| 1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli enti | 8 |
| 1.2. L'attività di Belron Italia | 10 |
| 2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE | 11 |
| 2.1. Funzione del Modello | 11 |
| 2.2. Struttura del Modello | 12 |
| 2.3. Parte Generale | 14 |
| 2.4. Parti speciali | 15 |
| 2.5. L'attuazione del Decreto da parte di Belron Italia | 16 |
| 2.6. Mappatura dei rischi | 17 |
| 2.7. Destinatari del Modello | 17 |
| 3. ORGANISMO DI VIGILANZA | 17 |
| 3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza | 17 |
| 3.2. Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza | 19 |
| 3.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza | 19 |
| 4. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI | 21 |
| 4.1. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza | 21 |
| 4.2. Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari | 26 |
| 4.3. Raccolta e conservazione delle informazioni | 26 |
| 5. SISTEMA DISCIPLINARE | 26 |
| 5.1. Principi generali | 27 |
| 5.2. Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti | 28 |
| 5.3. Misure nei confronti dei Dirigenti | 30 |
| 5.4. Misure nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione | 30 |
| 5.5. Misure nei confronti del Revisore legale e del Collegio Sindacale | 30 |
| 5.6. Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori | 31 |
| 6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO | 31 |
| 6.1. Formazione del personale | 31 |
| 6.2. Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori | 31 |
| 6.3. Clausole contrattuali | 32 |
| PARTE SPECIALE A - Rapporti con la Pubblica Amministrazione | 33 |
| 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) | 332. |
| VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO | 48 |
| 3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO | 49 |
| 4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DIRETTO | 50 |
| 5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO | |

INDIRETTO

.....53

| | |
|---|----|
| PARTE SPECIALE B - Reati societari | 56 |
| 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25 TER DEL DECRETO) | 56 |
| 1.1 Ipotesi di falsità | 57 |
| 1.2 La tutela del capitale sociale | 58 |
| 1.3 Tutela del corretto funzionamento della società | 59 |
| 1.4 Tutela contro le frodi | 59 |
| 1.5 Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza | 59 |
| 2. AREE A RISCHIO | 60 |
| 3. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI | 61 |
| 4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO | 62 |
| 4.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico | 62 |
| 4.2 Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale | 65 |
| 4.3 Tutela del capitale sociale | 66 |
| 4.4 Rapporti con le autorità competenti | 66 |
| PARTE SPECIALE C - Abusi di mercato | 68 |
| 1. I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 184 E 185 TUF (ART. 25 SEXIES DEL DECRETO) | 68 |
| 2. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 187 BIS E 187 TER DEL TUF | 69 |
| 3. DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTE PER GLI ILLECITI EX ARTT. 184, 185, 187 BIS E 187 TER DEL TUF | 70 |
| 4. AREE A RISCHIO | 70 |
| 5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO | 70 |
| PARTE SPECIALE D - Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | 72 |
| 1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO) | 72 |
| 2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 74 |
| 3. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 75 |
| 4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA | 76 |
| 5. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA | 79 |
| 6. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA | 80 |
| 7. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI | 80 |
| 8. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE | 83 |
| 9. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI | 85 |
| 10. CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA | 87 |
| 11. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ | 87 |
| 12. DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE | 88 |
| 13. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO | 89 |

| | |
|--|-----|
| PARTE SPECIALE E - Reati contro il patrimonio commessi mediante frode | 91 |
| 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ, AUTO – RICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO) | 91 |
| 2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO | 95 |
| 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO | 96 |
| 4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO | 98 |
| PARTE SPECIALE F - Criminalità informatica | 100 |
| 1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24-BIS DEL DECRETO) | 100 |
| 2. AREE A RISCHIO | 107 |
| 3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE | 108 |
| PARTE SPECIALE G - Delitti contro il diritto d'autore, l'industria ed il commercio | 111 |
| 1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ARTT. 25 BIS.1, 25 NOVIES E 25 BIS COMMA LETT. F BIS DEL DECRETO) | 111 |
| 2. AREE A RISCHIO | 123 |
| 3. REGOLE DI CONDOTTA | 124 |
| PARTE SPECIALE H - Delitti contro l'attività giudiziaria | 126 |
| 1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 DECIES DEL DECRETO) | 126 |
| 2. AREA A RISCHIO | 126 |
| 3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA | 126 |
| PARTE SPECIALE I - Reati ambientali | 128 |
| 1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 UNDECIES) | 128 |
| 2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO | 143 |
| 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 147 |
| PARTE SPECIALE L - Delitti contro la personalità individuale | 149 |
| 1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 QUINQUIES DEL DECRETO) | 149 |
| 2. AREE A RISCHIO | 158 |
| 3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA | 158 |
| PARTE SPECIALE M - Impiego di immigrati irregolari | 160 |
| 1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 DUODECIES) | 160 |
| 2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO | 165 |
| 3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 165 |
| PARTE SPECIALE N - Delitti di criminalità organizzata | 167 |
| 1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 QUATER DEL DECRETO) | 167 |
| 2. AREA A RISCHIO | 173 |
| 3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA | 174 |
| PARTE SPECIALE O - Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati | 176 |
| 1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 TER, COMMA 1, LETT. S-BIS) | 176 |
| 2. AREE A RISCHIO | 177 |
| 3. I DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE | 178 |
| 4. REGOLE DI COMPORTAMENTO | 178 |

| | | |
|----|---|-----|
| 5. | SEGNALAZIONI | 180 |
| | PARTE SPECIALE P - Reati tributari | 181 |
| 1. | LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL DECRETO) | 181 |
| 2. | AREE A RISCHIO | 186 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 187 |
| 4. | REGOLE DI CONDOTTA | 187 |
| | PARTE SPECIALE Q - Reati di contrabbando | 195 |
| 1. | LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 SEXIESDECIES) | 195 |
| 2. | LA VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO | 199 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 199 |

DEFINIZIONI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Attività | indica le attività di distribuzione, di riparazione, sostituzione e installazione di vetri per autoveicoli, e servizi accessori; |
| Belron Italia o la Società | indica Belron Italia S.p.A., nonché i Centri, le Sedi di Milano, Via Caldera 21 e Origgio, Via Saronnino 7/9 e gli Hub Diretti, attraverso cui Belron Italia svolge le Attività; |
| Centro o Centri | indica le unità locali dislocate sul territorio nazionale ad insegna “Carglass”, attraverso cui la Società svolge le Attività con proprio personale dipendente; |
| Centri Affiliati | indica i centri, di proprietà di terzi, con i quali la Società ha sottoscritto specifici accordi di affiliazione commerciale in virtù dei quali i Centri Affiliati possono, tra le altre cose, utilizzare il marchio “Carglass”; |
| Convenzioni | indica gli accordi che Belron Italia sottoscrive con le imprese assicuratrici e che dettano le condizioni degli interventi in favore degli assicurati; |
| Decreto | indica il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231; |
| Hub Diretti | indica i depositi di materiale strategico e non, ove operano dipendenti della Società; |
| Hub Indiretti | indica i depositi gestiti da terzi di materiale strategico e non, dislocati sul territorio nazionale, con cui la Società ha sottoscritto accordi per servizi logistici e di distribuzione; |
| Destinatari | indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di Belron Italia, inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche |

| | |
|--------------------------|--|
| | occasionali, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i dipendenti dei Centri Affiliati e degli Hub Indiretti; |
| Gruppo Belron | indica il Gruppo Belron, che opera a livello mondiale nell'attività della sostituzione e riparazione di vetri per autoveicoli, di cui Belron Italia fa parte; |
| Linee Guida | indica le Linee Guida per la redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 nell'ultima versione aggiornata al giugno 2021; |
| Modello o MOG | indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto; |
| Reati Presupposto | indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'ente. Si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto; |
| Testo Unico | indica il D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; |
| TUF | indica il D. lgs. 24 febbraio 1998 n.58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria. |

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni Internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del Decreto, entrato in vigore il 4 luglio 2001, intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli enti, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- 1.1.1. soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a); o
- 1.1.2. soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l'ordinaria attività d'impresa.

Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma 2), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Per espressa previsione normativa (art. 13 comma 2 del Decreto), in generale le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

La responsabilità amministrativa dell'ente si fonda su una "*colpa di organizzazione*": l'ente è ritenuto, cioè, responsabile del reato commesso dal suo esponente, se ha ommesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha ommesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio

di commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto.

Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Alcune delle modalità attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicate agli artt. 6 e 7 del Decreto, e consistono in particolare:

- nell'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la nomina di un Organismo di Vigilanza, con poteri autonomi d'iniziativa e controllo, deputato (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; e (iii) alla verifica sulla necessità di un suo aggiornamento.

Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- essere integrato da un sistema di protocolli di comportamento (dotati di sufficiente specificità e dinamicità rispetto allo sviluppo della realtà aziendale), che indichino: i) il responsabile del processo considerato a "rischio-reato"; ii) la regolamentazione del processo a rischio; iii) le relative procedure di veicolazione dei flussi informativi;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- prevedere canali di comunicazione che consentano la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai fini del Modello e che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi effettua tali segnalazioni;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa degli enti solo se accompagnata dalla concreta attuazione del Modello stesso e dal suo costante aggiornamento e adeguamento.

Il Tribunale in sede penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei Reati Presupposto, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

1.2. L'attività di Belron Italia

Belron Italia è società facente parte del gruppo internazionale Belron, controllato dalla società di diritto belga D'Ieteren, quotata alla Borsa di Bruxelles. Belron Italia si occupa delle Attività.

La Società ha la propria sede legale a Milano, in via Caldera 21, nonché una sede operativa e il principale deposito e magazzino gestito direttamente a Origgio (VA), via Saronnino 7/9.

Presso la sede legale si concentrano le funzioni di direzione e controllo della Società, ivi incluse le funzioni amministrative, gestionali, commerciali, operative e di *call center*.

Le Attività vengono svolte nei Centri, dislocati su tutto il territorio nazionale. Ogni Centro è gestito, a livello contabile, organizzativo e di magazzino dalla Sede centrale e il personale che vi è impiegato è dipendente della Società.

La Società opera anche attraverso una serie di Centri Affiliati, con i quali Belron Italia ha sottoscritto un contratto di affiliazione commerciale, in virtù dei quali i Centri Affiliati beneficiano del *know how* di Belron Italia e diventano licenziatari del marchio "Carglass".

Tanto i Centri quanto i Centri Affiliati beneficiano delle Convenzioni che Belron Italia sottoscrive con le principali compagnie assicuratrici e in virtù delle quali gli assicurati presso tali compagnie possono rivolgersi al Centro o al Centro Affiliato, a cui vengono indirizzati dal *call center* di Belron Italia, e ottenere l'intervento di riparazione o sostituzione senza dovere corrispondere nulla, perché questo verrà rimborsato dalla compagnia direttamente alla Società sulla base delle modalità concordate in Convenzione.

La clientela della Società, pertanto, è costituita prevalentemente dalle compagnie di assicurazione, dalle società di noleggio e di gestione di flotte aziendali, nonché dalle società con parco veicoli in gestione o di proprietà.

Per quanto riguarda le forniture dei vetri per autoveicoli (materiale strategico per lo svolgimento delle Attività), queste vengono stoccate nel magazzino che si trova presso la Sede di Origgio. Lo stesso magazzino viene utilizzato anche per il deposito dei materiali accessori. Dal magazzino di Origgio vengono effettuate le consegne ai Centri e ai clienti: le consegne vengono effettuate da trasportatori indipendenti. La Società si rifornisce, quanto al materiale strategico, presso i 6/8 fornitori che rappresentano i maggiori produttori di vetro a livello mondiale, sulla base di contratti quadro negoziati e sottoscritti direttamente dal Gruppo per tutte le società che ne fanno parte; una parte del materiale viene acquistata dal magazzino centrale europeo del Gruppo (che a sua volta si approvvigiona dai medesimi fornitori del Gruppo) e una parte residuale degli ordini viene acquistata su base locale (si tratta comunque di una percentuale marginale degli acquisti di materiale strategico, cui la Società ricorre in casi di necessità di prodotti non disponibili al magazzino di Origgio o per emergenze).

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione dei vetri sul territorio nazionale, la Società si avvale di n. 7 depositi dove i materiali vengono immagazzinati per poi essere consegnati in nome e per conto della Società ai clienti indicati dalla stessa.

Belron Italia gestisce in maniera diretta gli Hub c.d. Diretti di Roma (S.S. Aurelia km 13 n. 1342/b) e di Torino (corso Grosseto n. 194). Entrambi gli immobili utilizzati come depositi sono concessi in locazione alla Società in forza di appositi contratti.

Con gli Hub Indiretti, invece, la Società ha stipulato appositi contratti di trasporto e deposito. Gli Hub Indiretti si occupano del deposito dei vetri per autoveicoli e di parte del materiale non strategico e del trasporto degli stessi ai clienti indicati.

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

2.1. Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di realizzare un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente ad una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che tutte le forme di comportamento illecito, non solo tali da integrare Reati Presupposto, sono fortemente condannate da Belron Italia in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Belron Italia ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere a Belron Italia, grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività di Belron Italia in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- la dotazione ed attribuzione all'Organismo di Vigilanza di Belron Italia di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.

Per quanto riguarda l'eventualità di una contestazione di illecito amministrativo nei confronti della società, la giurisprudenza di legittimità prevede una particolare funzione del Modello per il caso in cui l'illecito contestato dipenda da un reato presupposto ascritto al legale rappresentante dell'Ente.

In particolare, poiché l'art. 39 D.Lgs. 231/2001 prevede che *“l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo”* oggetto di giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, in quest'ultimo caso, *“il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente”*, precisando altresì che *“il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi”* (Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. II, 31 gennaio – 28 marzo 2024, n. 13003).

Pertanto, il presente Modello impone altresì, per il caso di instaurazione di giudizio volto ad accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente per un reato presupposto ascritto al suo legale

rappresentante, che la facoltà di nomina del difensore dell'Ente sia attribuita a diverso soggetto mediante apposita procura speciale.

2.2. Struttura del Modello

Il Modello è composto da una Parte Generale e da più Parti speciali, redatte in relazione alle tipologie dei Reati Presupposto per i quali Belron Italia ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività svolta.

Belron Italia ha adottato un proprio Codice Etico, corrispondente a quello adottato a livello di Gruppo. Il testo del Codice Etico di Belron Italia è pubblicato sul sito intranet della Società, ed è quindi accessibile a tutti i dipendenti. Una copia del Codice Etico è stata condivisa con ognuno dei dipendenti, a cui è stata fornita anche specifica formazione finalizzata a sensibilizzare anche sul rispetto dei principi sintetizzati nel Codice Etico, mentre la formazione per i neo-assunti anche in materia di Codice Etico avviene in occasione della formazione per la mansione.

Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ed altri contro il patrimonio mediante frode (artt. 24 e 25 del Decreto).

Successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente, che è stata pertanto via via estesa alle seguenti fattispecie:

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 – *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 – *ter*);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 - *bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis1*);
- reati societari (art. 25 - *ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 – *quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 – *quater1*);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 - *quinquies*);
- abusi di mercato (art. 25 - *sexies*);
- omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (art. 25 - *septies*);
- ricettazione, riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 – *octies*);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 – *octies1*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 - *novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 - *decies*);
- reati ambientali (art. 25 - *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 -*duodecies*);

- razzismo e xenofobia (art. 25 – *terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – *quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25 – *quinqüesdecies*);
- contrabbando (art. 25 – *sexiesdecies*);
- reati contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *octiesdecies*)

È noto che attraverso l'inserimento di nuovi articoli successivamente all'art. 25 del Decreto, il legislatore ha progressivamente e costantemente ampliato il novero dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, dando spesso attuazione ad esigenze ed indicazioni sorte a livello comunitario. Si tratta quindi di una tendenza che non è destinata a scomparire, a meno di un generale intervento di revisione, a livello normativo, del sistema della responsabilità degli enti di cui si discute da tempo. È lecito quindi ipotizzare che il numero dei Reati Presupposto sia destinato a conoscere ulteriori ampliamenti.

Tra questi, la legge 18 novembre 2019 n.133 di conversione del d.l. 21 settembre 2019 n. 105 ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, la cui disciplina è destinata alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori pubblici e privati che abbiano sede nel territorio nazionale e da cui dipenda l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. La definizione dei soggetti che sono soggetti alla disciplina così introdotta è stata demandata ad una serie di decreti attuativi, che hanno introdotto un primo elenco di soggetti inclusi nel perimetro a dicembre 2020, successivamente ampliandolo a giugno 2021. La Società non rientra tra gli operatori privati soggetti alla nuova disciplina, con la conseguenza che il rischio di commissione del nuovo reato presupposto è inesistente. Consapevole della necessità di procedere agli adeguamenti del Modello ogni qual volta ciò si renda necessario, e quindi anche (ma non solo) in occasione di nuovi interventi legislativi, Belron Italia provvederà a dare seguito ai necessari interventi di adeguamento, anche su richiesta e segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.3. Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del Decreto, la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

1) Individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati Presupposto: mappatura dei rischi

L'art. 6 comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da Belron Italia e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e

dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto nella struttura societaria di Belron Italia, quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immutabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

Belron Italia, anche con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, provvederà pertanto ad integrare la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di Belron Italia, o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui Belron Italia svolge la propria attività d'impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti speciali del presente Modello sono indicate dettagliatamente le specifiche misure e procedure in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è collegiale, interno a Belron Italia, ma del tutto autonomo e indipendente.

2.4. Parti speciali

Il presente Modello si articola oltre che della Parte Generale anche di una serie Parti speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, Belron Italia ha ritenuto sussistere un rischio di commissione.

Ogni Parte speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre il rischio della commissione degli illeciti.

Nelle Parti speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte speciale A);

- ii) reati societari (Parte speciale B);
- iii) abusi di mercato (Parte speciale C);
- iv) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte speciale D);
- v) riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (Parte speciale E);
- vi) reati informatici (Parte speciale F);
- vii) delitti contro il diritto d'autore, l'industria e il commercio (Parte speciale G);
- viii) delitti contro l'attività giudiziaria (Parte speciale H);
- ix) reati ambientali (Parte speciale I);
- x) delitti contro la personalità individuale (Parte speciale L);
- xi) reato di impiego di personale irregolare (Parte speciale M);
- xii) reati di criminalità organizzata (Parte speciale N);
- xiii) reato di corruzione tra privati (Parte speciale O);
- xiv) reati tributari (Parte speciale P);
- xv) contrabbando (Parte speciale Q);
- xvi) reati di frode in competizioni sportive esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Parte speciale R);
- xvii) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Parte speciale S);

All'esito della mappatura dei rischi effettuata, Belron Italia ha ritenuto di non ricomprendere nel Modello i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di razzismo e xenofobia nonché quelli, di recente introduzione (con la l. 3 maggio 2019 n. 39, con decorrenza dal 17 maggio 2019), i reati contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*) e i delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *octiesdecies*).

Si tratta infatti di reati per i quali, pur se è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, non si ritiene che sussista un rischio di commissione, tenuto conto delle specifiche Attività svolte dalla Società.

In considerazione del fatto che Belron fa parte di un Gruppo internazionale, trova applicazione nei suoi confronti la l. 146/2006 che, all'art. 10, ha esteso la responsabilità degli enti anche ad alcune fattispecie di reati transnazionali, che si caratterizzano per il fatto di essere stati: (i) commessi in più di uno Stato, (ii) commessi in uno Stato ma abbiano effetti sostanziali in un altro Stato; (iii) commessi in uno Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo siano avvenuti in un altro Stato; e (iv) commessi in un solo Stato, ma sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato. Ai sensi del citato art. 10 della norma in esame, è prevista la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto solo per alcune fattispecie di reato che sia da qualificarsi come "transnazionale" secondo uno dei parametri sopra riportati: si tratta, in particolare, dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di

tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Considerata l'attività tipica di Belron, non si ritiene possa sussistere un rischio di commissione dei reati in esame se non, al più e in via assolutamente remota, di quelli di associazione per delinquere anche di tipo mafioso, che verranno quindi esaminati, anche sotto il profilo del rischio di commissione in ambito transnazionale, nella Parte speciale dedicata (Parte speciale N).

2.5. L'attuazione del Decreto da parte di Belron Italia

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori, e dipendenti, Belron Italia ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello, ed al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione dei Reati Presupposto nell'ambito delle attività aziendali.

Il Modello è stato predisposto da Belron Italia avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria, nonché i migliori contributi elaborati in materia (tra cui anche il documento denominato *Principi consolidati per la redazione dei Modelli organizzativi e l'attività dell'Organismo di Vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 231/2001*, redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, ABI e Confindustria, pubblicato il 19 febbraio 2019). Tra i contributi presi in considerazione, non si può dimenticare la più recente versione delle Linee Guida di Confindustria, emanate a giugno 2021, che hanno fornito spunti utili ai fini della redazione dell'aggiornamento del Modello di Belron, tra cui, in particolare, il riferimento – nuovo – all'opportunità di creare un sistema integrato di gestione dei rischi. Si è quindi cercato di prevedere nuove misure e strumenti (primo tra tutti la nuova procedura dei flussi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza) che consentano il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti della *compliance* aziendale, in modo da migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di prevenzione adottato.

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Belron Italia con delibera del 3 novembre 2009.

L'Organismo di Vigilanza in carica è composto da tre membri ed è dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

Nel corso degli anni Belron Italia ha provveduto a regolari aggiornamenti del Modello, di cui quella attuale, adottata con delibera dell'8 novembre 2021 costituisce l'ultima versione.

2.6. Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, dagli ulteriori strumenti a supporto e dalla prassi, Belron Italia ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente a rischio di commissione dei Reati Presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

Belron Italia ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero

realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, Belron Italia ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta sulla base della documentazione e delle procedure già esistenti per ogni attività aziendale.

Infine, Belron Italia ha proceduto alla verifica, all'interno delle aree a rischio così individuate, delle procedure e dei protocolli già esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza in relazione alle disposizioni del Decreto.

In occasione degli adeguamenti del Modello, si è proceduto anche ad una periodica revisione e riesame delle potenziali aree di rischio, e alla conseguente valutazione dei presidi disposti ed adottati dalla Società ai fini preventivi. In tutti i casi in cui sono stati individuati possibili o anche solo potenziali rischi in termini di tenuta ed efficacia dei sistemi protettivi e preventivi, la Società ha immediatamente adottato misure correttive volte a ripristinare una soglia di rischio ritenuta accettabile.

Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le cautele predisposte da Belron Italia al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

2.7. Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di Belron Italia, ivi inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i responsabili e i dipendenti dei Centri Affiliati e degli Hub Indiretti (i Destinatari).

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Belron Italia è un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di Belron Italia è composto da tre membri esterni coadiuvati da un referente interno alla Società. I componenti dell'Organismo di Vigilanza, selezionati comunque tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità, si sono dotati di proprio regolamento per il funzionamento interno dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Belron Italia e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine per tre anni. I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni

che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;

- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con Belron Italia.

I componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza, contestualmente alla nomina, dovranno presentare autocertificazione attestante l'assenza di alcuna delle cause di ineleggibilità sopra indicate, e avranno cura comunque di comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali cause di ineleggibilità che dovessero sopraggiungere nel corso del mandato.

Costituisce inoltre causa di decadenza dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicheranno le norme del codice civile in tema di mandato.

3.2. Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di Belron Italia.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità, di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di Belron Italia, di richiedere la consulenza di professionisti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad effettuare in favore dell'Organismo di Vigilanza uno stanziamento annuale per tutto il triennio di incarico. Tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da Belron Italia non sono ricomprese nello stanziamento). L'Organismo di Vigilanza potrà utilizzare tale importo in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello, nel rispetto delle modalità indicate dalle procedure aziendali.

L'Organismo di Vigilanza dovrà rendicontare annualmente il Consiglio di Amministrazione di Belron circa le somme utilizzate.

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessario per l'Organismo di Vigilanza il ricorso a somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di Belron Italia indicando con

ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

3.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di Belron Italia è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di aggiornamento e adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune relative proposte;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di Belron Italia realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività aziendali, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- la verifica circa l'adeguatezza delle norme in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche ed allargamenti dell'attività aziendale;
- la proposta al Consiglio di Amministrazione sulle opportune modifiche ed integrazioni delle singole Parti speciali;
- la cura del conseguente aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti speciali;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei Reati Presupposto;
- il controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- la segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento. In tale ambito l'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale. A tal fine dovrà ricevere costantemente, da parte del Consiglio di Amministrazione di Belron Italia, le segnalazioni sulle eventuali situazioni che possano comportare rischi di illeciti;
- il coordinamento con i responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;

- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di Belron Italia che si renda opportuno (controlli successivi);
- la redazione e la verifica della validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di *partner* commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto;
- per quanto riguarda le comunicazioni sociali e in particolare il bilancio, che nel caso di Belron Italia è certificato da una società di revisione, la vigilanza costante sulla effettiva indipendenza della società di revisione, nonché le verifiche periodiche sui rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- la predisposizione di una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano su tre differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Belron Italia nell'ambito delle aree di rischio;
- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni e le misure: l'Organismo di Vigilanza esaminerà tutte le segnalazioni ricevute, le eventuali azioni correttive intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente a rischio, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione predisposta con cadenza annuale per il Consiglio di Amministrazione.

4. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

4.1. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni

- riguardanti le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento

di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di Belron Italia;

- i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- prospetti riepilogativi degli appalti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private;
- commesse attribuite da enti pubblici, dalla Comunità Europea o da soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di agevolare il più possibile la raccolta di informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza, la Società ha implementato al proprio interno una specifica procedura volta ad assicurare in maniera costante la condivisione di informazioni rilevanti da parte dei responsabili delle singole funzioni aziendali nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. La procedura, oltre ad individuare le informazioni che periodicamente devono essere condivise, fissa anche una serie di regole operative finalizzate ad agevolare quanto più possibile la comunicazione costante tra le funzioni aziendali e l'Organismo di Vigilanza.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, Belron Italia garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

Le disposizioni sopra illustrate si completano oggi con le specifiche previsioni di cui al D.lgs. 24/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 24/2023, gli enti soggetti alla normativa in materia di *whistleblowing* attivano “*propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione*”.

Belron Italia si è dotata – tramite una specifica procedura a cui si rimanda – di un sistema di canali atti a garantire la riservatezza delle segnalazioni di condotte illecite e delle violazioni del presente Modello, prevedendo altresì sanzioni disciplinari per le violazioni delle misure di tutela del segnalante e per le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

I dipendenti sono informati dell'esistenza e delle modalità di uso di tali canali all'interno dei programmi di formazione nonché attraverso la consultazione del sito web della Società.

Inoltre, al fine di rendere efficace la tutela del segnalante ed il funzionamento del meccanismo di segnalazione adottato a livello interno, la stessa norma stabilisce che la gestione dei canali debba essere “*affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale*”.

specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato”.

Quanto alle modalità di segnalazione, la normativa prevede che *“le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole”.*

In ossequio alla disciplina dettata dalla normativa richiamata, le informazioni relative ai canali di segnalazione interna ed al loro utilizzo sono disciplinate da apposita procedura disponibile anche sul sito internet della Società.

Ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 24/2023, i soggetti che adottano l'iniziativa della segnalazione non possono essere soggetti ad alcuna ritorsione.

L'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 24/2023 definisce la ritorsione come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*¹.

In particolare, è previsto che *“nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati”* in quanto ritorsivi, *“si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere”.*

Anche in tema di risarcimento del danno, la normativa prevede una presunzione a tutela delle persone protette in caso di segnalazione, stabilendo che *“in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria”* ed a condizione che le stesse dimostrino *“di aver effettuato, ai sensi del*

¹ Per espressa previsione normativa, sono passibili di integrare comportamento ritorsivo, qualora collegate all'iniziativa del segnalante, le seguenti condotte:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile”.

Per quanto riguarda il sistema disciplinare, in caso di violazione delle previsioni in materia di *Whistleblowing*, si considera applicabile il sistema di sanzioni disciplinari di cui al capitolo 5 della presente Parte Generale.

Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 24/2023, *“fermi restando gli altri profili di responsabilità”*, l'ANAC può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro *“quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza”* dei soggetti tutelati;
- da 10.000 a 50.000 euro *“quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme”* alla normativa, *“nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute”*.

Belron Italia mette a disposizione delle persone segnalanti le seguenti modalità di segnalazione:

- in forma scritta:
 - in via principale, mediante un applicativo software accessibile attraverso la rete Internet, denominato ISWEB. L'applicativo *software* garantisce assoluta riservatezza e crittografia dei dati della persona segnalante, della persona coinvolta e della segnalazione, in quanto accessibili esclusivamente da coloro che sono legittimati a riceverli;
 - in via residuale, tramite raccomandata (da inviare alla c.a. del direttore del personale o del responsabile legale, presso l'indirizzo di Belron Italia s.p.a. a socio unico, via Caldera 21, 20153 Milano);
- in forma orale, attraverso una richiesta di incontro diretto del segnalante con il Gestore delle segnalazione.

Accanto alle modalità di segnalazione previste dalla procedura *Whistleblowing*, la Società ha poi implementato un'apposita *Speak up Line* creata a livello di Gruppo per consentire le segnalazioni da parte dei dipendenti, cui è garantita la necessaria riservatezza. La linea infatti è gestita da una società terza che riceve le segnalazioni e le trasmette ai responsabili individuati a seconda della tipologia di segnalazione e del suo oggetto.

Tanto premesso nel caso in cui la segnalazione del dipendente riguardasse materia coperta dalla normativa *“Whistleblowing”* e in particolare, per quanto qui di interesse, qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, verrà richiesto al segnalante di effettuare la segnalazione mediante il canale ISWEB presente sul sito istituzionale della Società.

L'indirizzo mail dedicato all'Organismo di Vigilanza (organismodivigilanza@belron.it) verrà

utilizzato solo per le comunicazioni interne tra le funzioni aziendali e l'ODV in quanto ritenuto non adeguato a garantire la riservatezza in materia di segnalazioni. Tanto premesso, mediante questa casella verranno fissati incontri *ad hoc* per permettere al Gestore o al Vicario di adempiere al proprio obbligo di informare l'ODV di eventuali segnalazioni in materia di Whistleblowing e/o 231.

La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato e, restando fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela delle persone coinvolte.

Possono fare la segnalazione:

- Dipendenti pubblici e privati;
- Lavoratori autonomi;
- Lavoratori o collaboratori di fornitori;
- Liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza;
- Candidati;
- Lavoratori in prova;
- Ex lavoratori.

Una volta ricevute le segnalazioni si procede con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza dei fatti segnalati attraverso direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute; il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste audizione di eventuali soggetti interni/esterni.

Il Gestore delle segnalazioni, ovvero il suo Vicario in caso di incompatibilità, deve fornire riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Gestore del canale di segnalazione sopra descritto è il Direttore People. La piattaforma prevede la trasmissione della segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Legale Interno, in qualità di Vicario del canale di segnalazione, qualora la stessa riguardi soltanto la persona del Direttore People.

4.2. Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza di Belron Italia potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Con cadenza annuale, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

4.3. Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di Belron Italia o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di

Belron Italia concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i *partner* commerciali, i fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita ad una categoria di Destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti. Il sistema disciplinare, parte integrante del modello, è reso pubblico e diffuso mediante comunicazione e-mail inviata a tutti i dipendenti e caricamento sul portale di Belron Italia.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di Belron Italia provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di Belron Italia l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

Il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza, sia per l'accertamento delle violazioni che per l'irrogazione delle sanzioni, è necessario e, per tale motivo, non può essere archiviato un procedimento disciplinare né può essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza darne l'immediata informazione e, quando richiesto dal titolare del potere disciplinare, recepirne il relativo parere.

5.2. Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello costituiranno illeciti disciplinari: infatti la violazione – mediante condotta attiva od omissiva – dei precetti e delle procedure contenute nel Modello e dei precetti contenuti nel Codice Etico, da parte di lavoratori dipendenti della Società, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e comporta l'applicazione di idonee sanzioni disciplinari, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro qualora la violazione commessa e accertata sia tale da ledere e compromettere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro, e fermo restando il risarcimento del maggior danno arrecato dalla violazione.

E ciò nel pieno rispetto della normativa: l'art. 2104 c.c., individuando il dovere di obbedienza a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare, nello svolgimento della propria attività, le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina impartite dal datore di lavoro. L'art. 2106 c.c. prevede inoltre che l'inosservanza di dette disposizioni può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Pertanto, in caso di inosservanza, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, a cui si aggiunge, per quanto riguarda specificamente la Società, anche il manuale "*Lavorare in Belron Italia®*", pubblicato sul portale intranet aziendale e quindi accessibile a tutti i dipendenti di Belron Italia, e che contiene tra l'altro anche indicazione specifica dei provvedimenti disciplinari che l'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta.

In particolare, la sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal CCNL per le Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi attualmente

applicato dalla Società (di seguito, il “**CCNL Terziario**”).

Le sanzioni saranno irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL Terziario anche su iniziativa del Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’applicazione di sanzioni disciplinari può essere proposta dal RSPP e/o dal Delegato del datore di lavoro alla sicurezza.

Pertanto, incorre in un illecito il lavoratore che, anche attraverso condotte omissive, ed in eventuale concorso con altri soggetti:

- violi le procedure interne del presente Modello;
- adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, da cui sia derivato un pregiudizio per la Società; ovvero
- ponga in essere un comportamento diretto alla commissione di un Reato Presupposto.

Le sanzioni verranno quindi irrogate secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL Terziario, nonché entro i limiti imposti dalla L. n. 300/1970, per quanto riguarda sia l’esercizio di tale potere, sia le sanzioni irrogabili.

Per quanto concerne il licenziamento vengono osservate tutte le disposizioni in materia.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- (i) pubblicizzazione e conoscenza da parte dei lavoratori;
- (ii) diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l’addebito (art. 7 L. n. 300/1970): la contestazione deve essere tempestiva e della stessa deve essere informato l’Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del biasimo verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa;
- (iii) proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’infrazione (art. 2106 c.c.). In ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all’intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, al comportamento anche pregresso tenuto dal dipendente, alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e ad ogni altra circostanza rilevante.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potranno essere applicate le seguenti misure disciplinari. Nei casi non specificamente indicati, si applicheranno le sanzioni corrispondenti per analogia, a seconda della gravità.

a) Ammonizione verbale o scritta

Si ha lieve mancanza nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la società. Si ha “inosservanza colposa” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la società di appartenenza. L’ammonizione verbale o scritta sarà comminata in caso di:

lieve mancanza dei codici di comportamento del Codice Etico e delle disposizioni e prescrizioni previste dal Modello, del sistema di controllo interno e delle policy e procedure aziendali richiamate dal Modello;

tolleranza di lievi mancanze o irregolarità commesse da propri collaboratori o da altri soggetti delle disposizioni e prescrizioni del Modello, del sistema di controllo interno e delle policy e procedure aziendali richiamate dal Modello;

inosservanza colposa dei codici di comportamento del Codice Etico e delle disposizioni e prescrizioni del Modello, del sistema di controllo interno, delle policy e procedure aziendali richiamate dal Modello;

tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri collaboratori o da altri soggetti rispetto alle disposizioni e prescrizioni del Modello, del sistema di controllo interno e delle policy e procedure aziendali richiamate dal Modello.

b) Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione

Il provvedimento della multa sarà adottato nei casi di:

ripetizione di mancanze punibili con l'ammonizione scritta;

inosservanza dei codici di comportamento previsti dal Codice Etico e delle prescrizioni e disposizioni del Modello, delle policy e delle procedure aziendali richiamate dal Modello e riferite alle attività più esposte al rischio reato;

omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri collaboratori o da altro personale ai sensi del Modello, delle policy e delle procedure aziendali richiamate dal Modello e riferite alle attività più esposte al rischio reato;

mancato adempimento a richieste di informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza o di esibizione di documenti allo stesso organismo, salvo giustificazioni motivate.

c) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni

Il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione sarà determinato in caso di inosservanze quali:

mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore rilevanza;

inosservanza ripetuta o grave dei codici di comportamento del Codice Etico, e delle prescrizioni e disposizioni del Modello;

inosservanza ripetuta o grave del sistema di controllo interno e delle policy e procedure aziendali richiamate dal Modello e riferite alle attività più esposte al rischio reato;

omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri collaboratori o da altri soggetti ai sensi del Modello, del sistema dei controlli interni e delle procedure aziendali richiamate dal Modello;

mancato adempimento a richieste di informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza o di esibizione di documenti allo stesso organismo nel caso di situazioni più critiche di esposizione ai rischi reato, salvo giustificazioni motivate.

d) Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001

Nei confronti di dipendenti sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un reato, la società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in corso, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari. L'allontanamento dal servizio deve essere reso

noto per iscritto al/alla dipendente interessato/a e può essere mantenuto dalla società per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale. Il/la dipendente allontanato/a dal servizio conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

e) Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento può essere deciso in caso di notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle disposizioni e prescrizioni previste dal Modello, dai codici di comportamento previsti dal Codice Etico, dalle policy e procedure aziendali richiamate dal Modello, tali da provocare grave nocimento morale e/o materiale alla società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 o fatti illeciti ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

infrazione dolosa delle disposizioni e prescrizioni del Modello di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;

infrazione dolosa del sistema di controllo interno e/o delle policy e procedure aziendali richiamate dal Modello di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e tali da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;

compimento doloso di atti non dovuti e/o omissione di atti dovuti ai sensi del Modello che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a sanzioni per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Il predetto sistema sanzionatorio viene applicato anche ai casi relativi alle segnalazioni pervenute attraverso il sistema del whistleblowing.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai singoli soggetti.

Di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

5.3. Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello da parte dei Dirigenti, la stessa dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione, il quale:

5.3.1. procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile;

5.3.2. provvede ad assumere le opportune iniziative, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL per i Dirigenti del Terziario attualmente applicato dalla Società.

Le sanzioni disciplinari saranno commisurate alla entità e gravità delle violazioni accertate.

Ad ogni modo, il Consiglio di Amministrazione provvede con le opportune deliberazioni anche sentito il parere dell'ODV.

5.4. Misure nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione

In caso di violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello da parte dei Consiglieri di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 5.3 sotto il profilo disciplinare, laddove il Consigliere abbia la qualifica dirigenziale, tale violazione dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione, il quale:

- 5.4.1. procede a tutti gli accertamenti necessari, con ogni più ampio potere per acquisire ogni elemento utile;
- 5.4.2. convoca il Consigliere di Amministrazione;
- 5.4.3. provvede ad assumere le opportune iniziative, in conformità a quanto previsto dalla legge, che possono comportare, a seconda della gravità della violazione, del livello di responsabilità, del ruolo e della intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito, il richiamo scritto, la diffida al puntuale rispetto del Modello o del Codice Etico, nonché la revoca delle eventuali deleghe/procure.

Restano salve le azioni di responsabilità previste dalla legge ed il diritto al risarcimento dei danni.

La decisione circa l'eventuale revoca dell'incarico di Amministratore verrà assunta dall'Assemblea dei Soci, che verranno a tal fine informati dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad informarne anche il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza.

5.5. Misure nei confronti del Revisore legale e del Collegio Sindacale

Nel caso di violazioni delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello commesse dal revisore legale ovvero del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione potrà applicare le iniziative più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

Della contestazione e delle misure successivamente adottate verrà data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ad ogni modo, il Consiglio di Amministrazione provvede con le opportune deliberazioni, anche in ordine all'eventuale risarcimento dei danni.

5.6. Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, da *partner* commerciali o da fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Belron Italia.

6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'ente è la sua efficacia, nonché la sua effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la sua conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

Belron Italia ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria

realtà aziendale.

6.1. Formazione del personale

Belron Italia promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore esecuzione.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- pubblicazione sul sito internet di Belron Italia del Modello;
- diffusione tramite circolare interna di materiale informativo dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- corso formativo on line al momento dell'assunzione.

6.2. Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori

Belron Italia promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner* commerciali, i collaboratori ed i fornitori, informandoli dell'adozione del Modello e dei suoi successivi adeguamenti ogni volta che la Società vi provvede.

Ai partner commerciali, consulenti e fornitori Belron Italia chiede poi di confermare per iscritto la ricezione dell'informativa e la presa visione del Modello, la documentazione relativa verrà poi conservata dall'Organismo di Vigilanza presso il proprio archivio.

L'informativa nei confronti di consulenti, *partner* commerciali e fornitori riguarda anche eventuali aggiornamenti del Modello che si siano resi necessari a fronte di novità legislative – che comportino un allargamento della categoria dei Reati Presupposto – ovvero di mutamenti della struttura e/o dell'organizzazione aziendale che richiedano una revisione del Modello stesso. In ogni caso di revisione del Modello, pertanto, Belron Italia si occuperà di darne debita informazione ai soggetti qui contemplati.

6.3. Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di Belron Italia, la Società inserirà nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con *partner* commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di Belron Italia.

La Società ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti (quali i *partner* commerciali ed i collaboratori) che non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti.

PARTE SPECIALE A

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Si riporta qui di seguito una descrizione dei Reati Presupposto relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto, oggetto negli anni successivi all'entrata in vigore del Decreto di diversi interventi integrativi e modificativi, di cui l'ultimo a luglio 2020 con il d. lgs. 14 luglio 2020 n. 75, "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

Le due fattispecie disciplinano reati che, seppure previsti da due distinti articoli del Decreto, hanno come comune denominatore quello di presupporre l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o esercenti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Vengono quindi trattati congiuntamente nella presente Parte Speciale.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|---------------------|---|---|---|
| 316 <i>bis</i> c.p. | Malversazione a danno dello Stato | fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità | si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| 316 <i>ter</i> c.p. | Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato | fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità | si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| 356 c.p. | Frode nelle pubbliche forniture | fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità | si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| 640 comma 2 n. 1 c.p. | Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico | fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità | si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| 640 bis c.p. | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche | fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità | si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| 640 ter c.p. | Frode informatica commessa in dato dello Stato o di altro ente pubblico | fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità | si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898 | Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale | fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità | si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| 314 comma 1 c.p. | Peculato (solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) | fino a 200 quote | no |
| 316 c.p. | Peculato mediante profitto dell'errore altrui (solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) | fino a 200 quote | no |
| 318 c.p. | Corruzione per l'esercizio della funzione | fino a 200 quote | no |
| 321 c.p. | Pene per il corruttore | fino a 200 quote | no |
| 322 commi 1 e 3 c.p. | Istigazione alla corruzione (quando l'offerta sia fatta ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri) | fino a 200 quote | no |

| | | | |
|---------------------|--|--------------------|--|
| 346 <i>bis</i> c.p. | Traffico di influenze illecite | fino a 200 quote | no |
| 319 c.p. | Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio | da 200 a 600 quote | <p>si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni si applicano per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto*</p> |

| | | | |
|------------------------------------|--|---|--|
| <p>319 <i>ter</i> comma 1 c.p.</p> | <p>Corruzione in atti giudiziari per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo</p> | <p>da 200 a 600 quote</p> | <p>si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni si applicano per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto*</p> |
| <p>353 c.p.</p> | <p>Turbata libertà degli incanti</p> | <p>fino a 200 quote</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote</p> | <p>Si: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> |
| <p>353 <i>bis</i> c.p.</p> | <p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</p> | <p>fino a 200 quote</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti</p> | <p>Si: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da</p> |

| | | | |
|----------|------------------------------|---|---|
| | | di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. | agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 356 c.p. | Frode in pubbliche forniture | fino a 200 quote | Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Sì: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|--|
| <p>322 commi 2 e 4 c.p.</p> | <p>Istigazione alla corruzione (quando l'offerta sia fatta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurre ad omettere o ritardare un atto dell'ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai doveri)</p> | | <p>si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni si applicano per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto*</p> |
| <p>317 c.p.</p> | <p>Concussione</p> | <p>da 300 a 800 quote</p> | <p>si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di</p> |

| | | | |
|---|--|--------------------|---|
| | | | pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni si applicano per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto* |
| 319 aggravato ai sensi dell'art. 319 <i>bis</i> c.p., quando l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità | Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, quando ha ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, o, ancora, il pagamento o il rimborso di tributi | da 300 a 800 quote | si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni si applicano per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto* |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| <p>319 <i>ter</i> comma 2 c.p.</p> | <p>Corruzione in atti giudiziari, dal fatto un'ingiusta condanna quando deriva</p> | <p>da 300 a 800 quote</p> | <p>si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni si applicano per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto*</p> |
|--|--|---------------------------|--|

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|---|
| 319 <i>quater</i> c.p. | Induzione indebita a dare o promettere utilità | da 300 a 800 quote | si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni si applicano per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto* |
|------------------------|--|--------------------|---|

*In tutti questi casi, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni (art. 25 comma 5 *bis* del Decreto).

Per tutti i reati, inoltre, le sanzioni pecuniarie si applicano all'ente anche quando i delitti sono stati commessi da una persona incaricata di un pubblico servizio, ovvero membri delle Corti Internazionali o degli organi della Comunità Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da

parte dello Stato (o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee) per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si utilizzino delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

La norma punisce, quindi, l'uso distorto di finanziamenti o contributi legittimamente conseguiti.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non siano stati destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, a differenza della fattispecie prevista al punto precedente - che costituisce un reato c.d. "proprio", in quanto può essere commesso solo da un soggetto, estraneo alla P.A., legittimo percettore di fondi pubblici - il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di altri enti pubblici è reato "comune" e può, pertanto, essere commesso da chiunque.

Le condotte punibili consistono:

- i. nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
- ii. nell'utilizzo di dette dichiarazioni o di detti documenti;
- iii. nell'omissione di informazioni dovute.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (prevista dall'art. 640 bis c.c. e che sarà di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura con lo Stato, con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, arrecando un danno alla pubblica amministrazione.

Si tratta di un reato proprio, perché può essere commesso solo da chi abbia in essere di fornitura con lo Stato (o con altro ente pubblico o con impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, si pongano in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea), determinandolo a fornire una specifica prestazione patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non

veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Ciò che caratterizza la fattispecie in esame rispetto a quella descritta al punto precedente (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) è l'oggetto del reato: nel caso previsto dall'art. 640-bis c.p., infatti, questo è costituito esclusivamente dalle erogazioni pubbliche.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo, senza diritto e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico, o dell'Unione europea.

Il concetto di "alterazione" comprende qualsiasi azione sulla componente logica del computer (il software) ovvero sulle parti meccaniche di questo (l'*hardware*) che incida sul regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o trasmissione dei dati.

Il concetto di "intervento" comprende qualsiasi azione che determini modifiche ai regolari processi del computer.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898)

È punita la condotta di chi, attraverso l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La condotta per cui è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente è solo quella in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Si tratta quindi di un reato proprio, rilevante per gli enti pubblici economici e per le società partecipate o comunque in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, avvantaggiandosi dell'errore altrui riceve o trattiene indebitamente, per sé o per altri, danaro o altra utilità. Anche in questo caso, è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione

europea.

Come per la fattispecie precedente, si tratta quindi di un reato proprio, rilevante per gli enti pubblici economici e per le società partecipate o comunque in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).²

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

L'ipotesi prevista dall'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Condotta simile è quella punita dall'art. 319 c.p.: in questo caso il pubblico ufficiale riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, al fine di omettere o ritardare, oppure per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato potrà configurarsi, ai sensi del Decreto, laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altre utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) ed un singolo e specifico provvedimento o atto della Pubblica Amministrazione.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato è aggravato (ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p.) quando il fatto di corruzione abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero la stipulazione di contratti nei quali

² *Note sulla nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio*

Buona parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere integrati solo in rapporti in cui almeno uno dei due soggetti sia dotato della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà sovrana dello Stato o di altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza ormai consolidata ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'Ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di Enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene o il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

La fattispecie trova applicazione quando le condotte descritte negli articoli 318 e 319 c.p. sono realizzate per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno precisare che la fattispecie in esame è destinata a trovare applicazione anche a prescindere dall'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del soggetto attivo del reato. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" anche ogni atto funzionale ad un procedimento giudiziario, a prescindere quindi dalla qualifica soggettiva di chi lo ponga in essere.

Con i concetti di "favore" e "danno" la norma si riferisce non soltanto all'esito finale di un procedimento, ma anche a tutti gli altri provvedimenti che possono essere adottati nel corso di questo. Inoltre, per la sussistenza del reato non occorre che il favore o il danno perseguiti siano ingiusti.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)²

La norma ha un'applicazione residuale, nel senso che si applica solo ove il fatto commesso non costituisca un reato più grave, e riguarda l'ipotesi del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Una circostanza aggravante consiste nel fatto che la condotta offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La norma, a differenza delle altre qui in esame, punisce anche la condotta del privato, che diventa qui soggetto attivo del reato, promettendo denaro o altra utilità, seppure con pene minori.

La fattispecie si differenzia dalla concussione, in cui il pubblico ufficiale, attraverso la violenza o la minaccia di un male ingiusto, costringe il privato a dare o promettere denaro o altre utilità per evitare il male prospettato, seppure senza che questi ne percepisca alcun vantaggio. Nell'induzione indebita, invece, la soggezione psicologica del privato è più tenue: il privato finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

La norma stabilisce l'applicazione delle pene previste per i reati di cui agli artt. 318 comma 1, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. anche per il soggetto corruttore.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La norma punisce la condotta finalizzata alla corruzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La norma ha applicazione residuale, trovando il proprio ambito operativo fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis c.p., e riguarda l'ipotesi in cui vengano sfruttate o vantate relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio ovvero uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 c.p. per farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita ovvero a titolo di remunerazione per l'esercizio di funzioni e poteri da parte del soggetto corrotto.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La norma è posta a tutela della regolarità delle gare della Pubblica Amministrazione. La norma, quindi, incrimina l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti che siano realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere).

L'ambito di applicazione della norma riguarda solo le ipotesi in cui, in qualsiasi forma, si proceda in forma di gara o licitazione privata, espressioni utilizzate in termini generali nel senso di contratti conclusi con una qualsiasi forma di competizione tra i concorrenti.

Il reato presuppone che vi sia stato inizio della procedura di gara; quindi, che almeno sia stato pubblicato il bando, e si realizza quando:

- la gara venga impedita, ovvero non possa essere effettuata a causa di uno dei mezzi suddetti;
- la gara venga turbata, nel senso che ne venga alterato il regolare svolgimento per influenzarne il risultato rispetto a quello cui si giungerebbe senza l'intervento perturbatore.

Il reato ha natura plurioffensiva in quanto i beni giuridici protetti dalla norma sono due: (i) quello della Pubblica Amministrazione alla regolarità delle proprie gare (ii) quello legato all'interesse della parte privata alla partecipazione nel rispetto delle regole e/o della comunità alla libertà di competizione e concorrenza.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La norma nasce dalla esigenza di reprimere accordi illeciti mirati al confezionamento di un "bando su misura" del candidato che si intende favorire.

Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Si tratta di un reato di pericolo, in quanto si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente. Il perfezionamento, quindi, richiede solo che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di tale bando (o equipollente) venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

La sua peculiarità, quindi, rispetto al precedente art. 353 c.p., è di essere una ipotesi di turbativa "dall'interno" della amministrazione.

I reati considerati, come detto, trovano come loro presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia

esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse anche in Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto lede gli interessi finanziari dell'Unione europea, visto il rinvio, dell'art. 25 del Decreto, anche all'art. 322 bis c.p., intitolato "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri*").

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è immanente in ogni attività di impresa: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi con i più disparati enti pubblici e per le più disparate ragioni (ciò avviene anche solo per la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti).

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è poi sempre particolarmente alto a causa della loro specifica conformazione: essi si fondano su un rapporto intersoggettivo, tra privato e pubblico ufficiale (la corruzione ne è l'esempio per eccellenza). In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore locale di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono ingenerare sospetti, determinare l'apertura di indagini, essere insomma travisati, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.

Altro elemento di delicatezza è costituito dal fatto che la giurisprudenza tende ad accogliere nozioni molto ampie di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (ossia delle qualifiche soggettive che portano alla configurazione degli illeciti in parola) con la conseguenza che anche figure appartenenti a persone giuridiche ed enti formalmente privati, in ragione dello svolgimento di attività in senso lato di pubblica rilevanza possono essere ritenuti titolari della qualifica ai fini dell'applicazione della normativa penale e della conseguente responsabilità.

Ciò detto in via generale, si deve aggiungere che, per Belron Italia, la valutazione della specificità delle attività aziendali, volte alla ricerca dell'eventuale sussistenza di specifiche e più intense aree di rischio, ha dato esiti piuttosto tranquillizzanti. Belron Italia, infatti, partecipa molto raramente a gare pubbliche e ricorre in maniera sporadica al finanziamento pubblico, solo nel caso di corsi di formazione del personale dipendente ovvero di situazioni emergenziali (come quella legata alla pandemia da Covid).

L'analisi delle attività di impresa ha consentito di verificare che la clientela di Belron Italia è pressoché esclusivamente privatistica ed è costituita nella grande maggioranza dei casi da imprese di assicurazioni con cui la Società ha concluso le Convenzioni, ed in misura minore da società di gestione flotte aziendali e noleggio di autoveicoli, carrozzieri ed infine singoli privati. Anche per l'attività di distribuzione di vetri per autoveicoli, comunque, la clientela è costituita da soggetti operatori del settore, trattandosi di grossisti, carrozzieri, e, in generale, soggetti attivi nel settore dell'installazione e sostituzione di vetri per autoveicoli. I fornitori dei vetri sono soggetti privati, trattandosi prevalentemente dei principali produttori a livello mondiale di vetri presso cui la Società si rifornisce nell'ambito di accordi formalizzati a livello di Gruppo. E, infine, privati sono pure i soggetti che si occupano del trasporto e della consegna dei materiali: queste attività vengono svolte infatti per il tramite degli Hub.

Le condizioni, i costi ed i termini del servizio sono determinati dalla Società, senza alcuna autonomia

decisionale da parte dei diversi Centri.

In rari casi la Società si è accreditata, a livello locale, ed è inserita nelle liste dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di ipotesi poco frequenti, per le quali comunque la Società ha dettato le regole generali di comportamento illustrate più avanti.

Restano invece come aree di rischio comuni a tutte le attività di impresa quelle dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in ogni caso in cui la Società necessita licenze, autorizzazioni, permessi, e quindi comunque di avvio di procedure amministrative per il relativo rilascio, nonché quelle dei rapporti con gli enti pubblici di controllo in tutti i casi di verifiche e accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione intesa in senso lato (Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, VV.FF., Guardia di Finanza, INAIL, INPS) cui anche Belron può essere soggetta.

Nonostante l'assenza di rischi specifici nell'ambito della propria attività di impresa, Belron Italia comunque sottolinea che le regole fondamentali, in ogni caso in cui un esponente della Società si interfaccia con la Pubblica Amministrazione devono essere le seguenti:

- qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le persone fisiche che le rappresentano e con soggetti che in senso lato svolgono funzioni ed hanno attinenza con attività di pubblico interesse, deve essere considerato come attività per definizione pericolosa;
- di tutti i passaggi e di tutte le negoziazioni con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata evidenza, in modo che gli stessi siano sempre tracciabili e rintracciabili.

Questi rapporti vanno gestiti alla stregua delle lavorazioni a rischio nell'attività industriale. Come in quelle devono essere sempre ed indefettibilmente rispettate specifiche norme di sicurezza, così nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il riferimento alle procedure interne ed alle norme di comportamento descritti nella presente Parte speciale deve essere indefettibile ed il loro rispetto deve essere rigoroso.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati considerati, come detto, trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse).

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che implicano l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto), che per Belron Italia, come sopra descritto, si sostanzia quasi esclusivamente nei rapporti con gli uffici pubblici per il rilascio di autorizzazioni, licenze, permessi, e/o nei rapporti con gli enti pubblici di controllo in occasione di verifiche e accertamenti; decisamente più remoto – ma comunque impossibile da escludere *in toto* – il rischio derivante dalla partecipazione a gare ad evidenza pubblica, nonché quello derivante dalla richiesta di contributi pubblici (ad es., nell'ambito della formazione finanziata).

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto:

con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale,
- le attività di pagamento.
- il rimborso di spese di rappresentanza
- le sponsorizzazioni e in generale gli atti di liberalità;

con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo, o comunque di un illecito vantaggio:

- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato abbia sede, operi abitualmente e sia localmente radicato nell'area in cui Belron Italia stia in quel momento operando;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri di organi sociali.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO DIRETTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi e dalla specifica procedura aziendale adottata dalla Società. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché sono volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o sono tesi a promuovere l'attività aziendale attraverso *gadgets* e prodotti approvati da Belron Italia. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo

- adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero loro familiari e/o persone legate da rapporti di amicizia con loro o da loro segnalate, che siano finalizzate ad influire sull'esito di una transazione commerciale, come indicato nel punto che precede;
 - effettuare prestazioni in favore dei *partner* commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i partner stessi;
 - riconoscere compensi in favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
 - presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
 - omettere di predisporre e conservare in maniera accurata e conformemente alle disposizioni di legge le scritture contabili;
 - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - disturbare, alterare, condizionare, sviare il normale *iter* di una procedura di gara ad evidenza pubblica e/o il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, con violenza, minacce, promesse, doni, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai seguenti principi e regole di comportamento:

- soggettivizzazione dell'attività: è opportuno che tendenzialmente sia sempre individuato un responsabile dell'attività in questione, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;
- soggettivizzazione del rapporto: è opportuno che tendenzialmente sia solo il responsabile individuato ad interfacciarsi con il pubblico ufficiale. Certamente, devono essere esclusi rapporti soggettivamente indeterminati;
- formalità: è opportuno seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- tracciabilità: è buona norma lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;
- evidenza delle eccezioni: è opportuno lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi;
- partecipazione: è opportuno organizzare le attività che comportino rischi in modo da far sì che le principali decisioni e gli atti a rilevanza esterna ad esse relative avvengano e siano perfezionati con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

In particolare, in ogni caso di rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, valgono le seguenti regole di comportamento e prassi operative:

- in caso di rapporto finalizzato all'ottenimento di licenze, autorizzazioni, permessi, le relative attività sono di competenza della funzione *Property management*, che gestisce le relative pratiche e i rapporti con la Pubblica Amministrazione di concerto e in collaborazione con il consulente esterno di cui si avvale la Società;
- in caso di accreditamenti presso gli elenchi dei fornitori autorizzati, le relative attività sono affidate alla funzione *Sales*, che individua al proprio interno un soggetto che si occupa della gestione della pratica (attraverso la verifica dei siti delle Pubbliche Amministrazioni, la raccolta della relativa documentazione, la trasmissione della stessa o il suo inserimento a sistema) attraverso il costante coordinamento con il responsabile del dipartimento e con gli altri dipartimenti coinvolti nella raccolta delle informazioni e della documentazione necessari per poter richiedere l'accredimento;
- in caso di ispezioni, controlli, verifiche presso le Sedi o i Centri, la procedura aziendale che disciplina le comunicazioni (PR 25-21 – Gestione delle Comunicazioni) individua il soggetto che, oltre ad essere destinatario dell'informativa in ogni caso di verifiche o ispezioni da parte di qualsiasi autorità assume anche l'incarico di responsabile della gestione del rapporto con gli uffici pubblici, si fa carico di gestire e monitorare l'adempimento ad eventuali prescrizioni da queste impartite e cura la costante informazione sull'andamento del processo non solo all'interno della Società ma anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in caso di richiesta di contributi pubblici, il Responsabile Amministrativo verifica la veridicità della documentazione trasmessa e/o delle dichiarazioni di autocertificazione. Rispetto ai c.d. "corsi finanziati", peraltro, Belron Italia si è dotata di uno specifico protocollo al fine di garantire il massimo controllo sugli accordi stipulati, sono previste diverse fasi di autorizzazione. In base ad esso, la responsabilità di formazione e addestramento del personale è di competenza del *People Department* – al quale spetta ogni incombenza relativo all'organizzazione del corso – in accordo con il Responsabile Amministrativo e l'*Internal Legal*. Terminato il corso, il *People Department* fornisce al Responsabile Amministrativo la documentazione contabile ed amministrativa per le verifiche preventive prima che le stesse vengano portate alla firma del Legale Rappresentante per l'invio all'Ente erogatore del finanziamento;
- in caso di partecipazione a gare pubbliche, la Società opera secondo un principio di segregazione tra le funzioni coinvolte nelle fasi di progettazione, approvazione, esecuzione, chiusura e rendicontazione delle gare. I soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con la PA nell'ambito della gara sono previamente e tassativamente individuati tramite mansione, delega o incarico espresso. Alla stesura delle offerte economiche e tecniche partecipano l'*Internal Legal* e il Responsabile Amministrativo, rispettivamente con compiti di supporto giuridico e verifica della correttezza e completezza della documentazione da trasmettere. Le modifiche all'offerta di gara sono tracciate costantemente (ad es. tramite email), e le eventuali variazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati sono accompagnate da apposita giustificazioni.

In ogni caso, per tutti i rapporti sopra descritti, è prevista sempre la tracciabilità di tutte le fasi del processo e il coinvolgimento di almeno due soggetti.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO

Come detto, il Modello deve prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.

Attività di fatturazione e pagamenti

L'attività di fatturazione segue procedure interne che implicano l'intervento e/o l'autorizzazione di almeno due soggetti.

Nessuna fattura, con la sola esclusione di quelle di importi esigui, può essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista e, soprattutto, con l'iniziativa di un solo soggetto, anche se si tratti di un amministratore.

Belron Italia ha da tempo adottato un'organizzazione interna che individua specificamente tutti i soggetti legittimati ad autorizzare e ad eseguire i pagamenti che si rendono necessari per l'esercizio dell'attività aziendale: per ciascuna tipologia di pagamento è prevista la preventiva verifica da parte dell'ufficio richiedente dell'effettiva ricezione del bene o della prestazione del servizio, la conseguente approvazione della fattura da parte di due soggetti, e la successiva firma congiunta di due distinti soggetti per l'autorizzazione del pagamento.

Chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione fittizia o di fatturazione per importi maggiori di quelli reali deve darne immediata notizia al direttore della funzione amministrazione e contabilità. Della segnalazione è data notizia all'Organismo di Vigilanza.

Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta dalla funzione interessata in accordo con la funzione HR, nel rispetto della specifica procedura adottata dalla Società, che prevede comunque sempre il coinvolgimento di almeno due soggetti tanto nella fase di selezione, quanto in quella decisionale.

Incarichi a consulenti e professionisti esterni

La Società collabora, quanto alle ordinarie attività di consulenza, con professionisti selezionati con cui ha instaurato un rapporto pluriennale.

Gli incarichi "straordinari", che esulano dai rapporti di collaborazione su base continuativa di cui sopra, a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati con lettera di incarico scritta a doppia firma, che ne indica puntualmente il contenuto. La stessa lettera indica, laddove possibile, l'importo degli onorari che saranno riconosciuti.

La Società si impegna, in ogni caso, a:

- improntare i rapporti con tutti i consulenti e collaboratori ai principi di trasparenza e correttezza e sulla base di prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato;
- prevedere periodiche verifiche sulla reputazione professionale
- prevedere, se possibile, la raccolta di tre preventivi prima dell'assegnazione di un nuovo incarico, conservando traccia dell'attività decisionale circa il conferimento

dell'incarico al consulente selezionato;

- registrare tutti i consulenti e i professionisti nell'anagrafica dei fornitori della Società.

Nomina di amministratori e di membri degli altri organi sociali

Le delibere di nomina degli amministratori e dei membri degli altri organi sociali devono sempre dare conto, seppur sinteticamente, delle ragioni che hanno condotto alla scelta di quel determinato soggetto.

Gli amministratori e i sindaci all'atto di nomina dovranno formalizzare, attraverso apposita autocertificazione, l'assenza di motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse, e dovranno immediatamente comunicare eventuali variazioni di quanto dichiarato con l'autocertificazione che insorgano nel corso del mandato.

PARTE SPECIALE B

Reati societari

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25 TER DEL DECRETO)

L'art. 25 *ter* del Decreto, introdotto nel 2002 e oggetto di modifiche successive e più recenti, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche al caso di commissione dei reati c.d. societari.

Le sanzioni previste per la tipologia di reati presupposto in esame sono esclusivamente di natura pecuniaria, con un aumento di un terzo se l'ente ha conseguito dal reato un profitto di rilevante entità.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito, tutte previste dal codice civile.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 2621 c.c. | False comunicazioni sociali | da 200 a 400 quote | no |
| 2621 <i>bis</i> c.c. | False comunicazioni sociali (di lieve entità) | da 100 a 200 quote | no |
| 2622 c.c. | False comunicazioni sociali delle società quotate | da 400 a 600 quote | no |
| 2625 c.c. | Impedito controllo | da 200 a 360 quote | no |
| 2632 c.c. | Formazione fittizia del capitale sociale | da 200 a 360 quote | no |
| 2626 c.c. | Indebita restituzione dei conferimenti | da 200 a 360 quote | no |
| 2627 c.c. | Illegale ripartizione degli utili e delle riserve | da 200 a 260 quote | no |
| 2628 c.c. | Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante | da 200 a 360 quote | no |
| 2629 c.c. | Operazioni in pregiudizio dei creditori | da 300 a 660 quote | no |

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|----|
| 2633 c.c. | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori | da 300 a 660 quote | no |
| 2636 c.c. | Illecita influenza in assemblea | da 300 a 660 quote | no |
| 2637 c.c. | Aggiotaggio | da 400 a 1000 quote | no |
| 2629 bis c.c. | Omessa comunicazione del conflitto di interessi | da 400 a 1000 quote | no |
| 2638 c.c. | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza | da 400 a 800 quote | no |
| 54 D.Lgs. 19/2023 | False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare | Da 150 a 300 quote | no |

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito la sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa, seguendo un ordine basato sul bene protetto da ciascuna categoria di reati.

1.1 Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociale in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c. puniscono le medesime condotte, con la previsione di circostanze attenuanti (art. 2621 bis c.c.), o aggravanti (art. 2622 c.c.).

La condotta descritta dall'art. 2621 c.c. consiste nella rappresentazione - nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico - di fatti materiali rilevanti non veritieri ovvero nell'omissione - nelle medesime comunicazioni - di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione sia imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui questa appartiene.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

L'articolo 2621-bis c.c. punisce le medesime condotte previste dall'art. 2621, ma che sono considerate di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

L'art. 2622 c.c. punisce invece le medesime condotte, che siano commesse nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

1.2 La tutela del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori restituiscano, anche in via simulata, i conferimenti a uno o più soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.

Nel caso di molteplici atti restitutori o liberatori, per l'integrazione del delitto è sufficiente il compimento del primo di questi.

Soggetti attivi del reato, come nei successivi reati di cui agli artt. 2627-2629 c.c., possono essere solo gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve che per legge non potrebbero essere distribuite.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali della società (o della società controllante) cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Il concetto di "acquisto" ricomprende qualsiasi negozio valido a trasferire alla società la proprietà di azioni o quote emesse dalla stessa.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie è finalizzata a tutelare i creditori e sanziona la condotta degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge, effettuano riduzioni del capitale sociale, o fusioni con altra società, o scissioni, quando queste operazioni provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno subito dai creditori, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

L'art 2629 bis c.c. punisce la violazione dell'art. 2391 comma 1 c.c. (che a sua volta sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) da parte degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentari italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione

o l'aumento fittizio del capitale sociale:

- attribuzione di quote o azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Oltre agli amministratori, soggetti attivi del reato possono essere i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie punisce la condotta dei liquidatori che provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno in favore dei creditori. Soggetti attivi del reato possono essere, evidentemente, solo i liquidatori.

1.3 Tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La norma prevede, a livello generale, una condotta costituente mero illecito amministrativo, che consiste nel fatto degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo che la legge attribuisce ai soci o agli altri organi sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere quindi solo gli amministratori.

Se però le condotte appena descritte cagionano un danno ai soci, esse assumono rilevanza penale.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma punisce la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

1.4 Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È opportuno sottolineare che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge ha introdotto un nuovo art. 25 *sexies* nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati.

A queste due specifiche fattispecie di abuso di mercato sarà dedicata una specifica Parte Speciale.

1.5 Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti fattispecie, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché tutti i soggetti che la legge indica come sottoposti ad autorità pubbliche di vigilanza o come titolari di obblighi specifici nei confronti di queste.

1.6 Fusioni transfrontaliere

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

La norma punisce la condotta del soggetto che, al fine di ottenere il rilascio, da parte del notaio, del certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera, secondo quanto disposto dall'art. 29 D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 19, fornisce informazioni mendaci ovvero omette di riportare informazioni rilevanti per il rilascio del certificato stesso.

2. AREE A RISCHIO

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività di impresa, delle procedure adottate e dei sistemi di monitoraggio predisposti dalla Società ha rivelato l'esistenza di un rischio di commissione dei reati societari descritti contenuto.

Belron Italia non è una società quotata, non ricorre al pubblico risparmio, non è sottoposta alla relativa Autorità Pubblica di Vigilanza (Consob): questi dati escludono l'esistenza di un rischio specifico di commissione di quelli, tra gli illeciti indicati, relativi a questi profili (prospetti, rapporti con il mercato, rapporti con Autorità di Vigilanza).

Belron Italia inoltre è soggetta alla revisione di KPMG.

All'attività di revisione si aggiunge poi il controllo sui processi finanziari ed amministrativi interni da parte di un'apposita Direzione a livello di gruppo denominata "*Risk and Internal Audit*", suddivisa nel Dipartimento "*Internal Controls*" e "*Internal Audit*", nonché il controllo da parte di un consulente esterno sulle questioni di natura tributaria

Si tratta di un'attività di *audit* che viene svolta sulla Società con verifiche che si svolgono sulla base del *self assessment* da parte del Dipartimento a livello di gruppo "*Internal Controls*" all'esito del quale vengono individuati, insieme con i responsabili delle singole funzioni, i punti di miglioramento e le azioni da implementare.

Le attività in esame proseguono poi con una serie di *audit* da parte del Dipartimento a livello di gruppo "*Internal Audit*" e l'analisi e la verifica del *self assessment* e la successiva predisposizione di un piano di misure e di interventi specifici, con previsione delle relative tempistiche per l'implementazione delle misure individuate.

A ciò si aggiunge, infine, l'analisi sui dati contabili, che viene affidata alla revisione di società iscritta

all'albo tenuto dalla Consob.

I rischi di commissione di illeciti societari si ricollegano, quindi, a quelli fisiologici esistenti in ogni persona giuridica che eserciti attività di impresa e sono, in particolare individuabili nelle seguenti aree di attività:

- A) attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico e, in particolare, redazione e predisposizione del bilancio d'esercizio;
- B) gestione dei rapporti con le società di revisione ed esercizio di ogni altro controllo interno;
- C) operazioni che incidono sul capitale sociale e di gestione della *corporate governance*.

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente adottati da Belron Italia nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

Con riferimento alle operazioni straordinarie, Belron Italia non è mai stata coinvolta – né prevede di essere coinvolta ne prossimo futuro – in operazioni di fusione transfrontaliera.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Belron Italia nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociali, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di Belron Italia, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di *partner* commerciali (conclusione di accordi con Belron Italia, collaborazioni con la Società e quant'altro) se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del partner stesso.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

4.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Belron Italia ha da tempo elaborato una consolidata prassi interna per la redazione del proprio bilancio di esercizio, che prevede il coinvolgimento e l'attiva collaborazione di tutte le funzioni che devono contribuire a questa attività.

Le funzioni coinvolte sono:

- contabilità fornitori;
- tesoreria;
- ufficio Societario;
- ufficio contabilità generale;
- controllo di gestione;
- IT (con riferimento alle valorizzazioni delle rimanenze ed obsolescenze di magazzino);
- commerciale;
- centro rilascio autorizzazioni;
- ufficio recupero crediti;
- ufficio paghe esterno;
- consulente fiscale esterno.

A tutte queste funzioni si aggiungono i singoli Centri dislocati sul territorio (i cui dati contabili confluiscono in tempo reale nel sistema gestionale contabile centralizzato) che trasmettono quotidianamente alla Sede i dati contabili relativi alla loro attività. I singoli Centri non sono dotati di autonomia contabile: Belron Italia è provvista infatti di un sistema centralizzato per la fatturazione, che fa capo alla Società, e a cui sono collegati tutti i Centri.

Il *software* applicativo di cui è dotata Belron Italia consente pertanto, ed in qualunque momento, di accedere ai dati relativi non solo alla fatturazione, ma anche al magazzino ed alla cassa di ogni singolo Centro.

I singoli Centri non hanno in generale autonomia di acquisto: in relazione al materiale c.d. strategico (vetri, profili e colle) i Centri si devono rifornire dai fornitori individuati e selezionati direttamente dalla Società (e dal Gruppo) e non hanno nemmeno autonomia di prezzi, essendo tenuti ad attenersi al listino prezzi concordato dalla Società (o dal Gruppo). Solo in ipotesi di necessità di approvvigionarsi di un prodotto con urgenza (e quando questo non è disponibile a livello centrale) è consentito al Centro di rivolgersi a fornitori locali, limitatamente a servizi di valore economico contenuto e comunque previa autorizzazione da parte della Società.

I dipendenti dei singoli Centri, pertanto, si limitano, una volta eseguito l'intervento di riparazione o sostituzione, a consegnare la fattura (elaborata dal sistema centrale) e a ricevere il pagamento del prezzo.

I pagamenti dei clienti vengono normalmente effettuati direttamente in favore di Belron Italia

attraverso RIBA o bonifico bancario. I pagamenti in contanti o assegni sono rari e registrati comunque dalla fattura emessa dal Centro una volta effettuato l'intervento, che specifica appunto le modalità di pagamento. La Società ha in ogni caso adottato per i pagamenti in contanti e assegni una procedura *ad hoc* che consente in tempo reale di verificare e tracciare i pagamenti ricevuti dal Centro con queste modalità, e che si aggiunge alle operazioni di quadratura della cassa del Centro che viene effettuata quotidianamente e che ha la finalità di verificare la corrispondenza tra gli incassi della giornata e la disponibilità di cassa di ciascun Centro, tenendo quindi costantemente sotto controllo la circolazione di contanti e assegni e la corrispondenza dei dati contabili di ciascun Centro. Infatti, gli assegni e i contanti, nella maggior parte dei Centri, vengono versati direttamente all'interno di casseforti con sistema c.d. di *safe cash*, che registrano in tempo reale le somme versate. L'Ufficio Tesoreria, sulla base delle giacenze presso ciascun Centro (verificabili in tempo reale grazie al sistema *safe cash*) ne organizza il ritiro periodico attraverso un servizio di porta valori, organizzato e gestito a livello centrale dalla Società, che si occupa del versamento degli importi alla sala contazione incaricata dell'accredito sui conti correnti bancari intestati a Belron Italia. Nei (pochi) Centri in cui non è stata installata una cassaforte dotata del sistema *safe cash*, gli incassi in contanti e assegni vengono prelevati dal *Cluster Manager* o da un suo incaricato che provvede poi al relativo versamento presso altro Centro munito di tale sistema. Il prelievo è sempre preceduto dalla registrazione contabile da parte del *Cluster Manager*, e il sistema assicura il monitoraggio sul successivo versamento da parte del medesimo *Cluster Manager*.

Anche per la gestione dei cespiti e l'inventario del magazzino la Società ha adottato un sistema centralizzato. La Società prevede infatti l'etichettatura di tutti i cespiti aziendali e dei vetri, che permette alla Società di averne sempre sotto controllo l'acquisto, la presenza, la dismissione e/o la vendita. Il software di cui dispone la Società predispone per ogni Centro il magazzino "ideale", e provvede automaticamente ad ordinare i pezzi mancanti non appena ciò risulti necessario. La Società, attraverso apposita procedura, ha previsto presso ogni Centro l'esecuzione di due inventari completi all'anno, con cadenza semestrale e affidati al *Cluster Manager*. La pianificazione annuale degli inventari presso i Centri è decisa dagli *Operations Manager* e condivisa con l'Ufficio Amministrazione e la società di revisione, entrambi (Ufficio Amministrazione e società di revisione) hanno facoltà di presenziare agli inventari presso i Centri.

Allo stesso modo, per il magazzino – tanto del materiale strategico (costituito da vetri, guarnizioni e colle), quanto di quello non strategico – che si trova presso la Sede di Origgio e presso gli Hub (Diretti e Indiretti) è prevista la pianificazione di inventari con cadenza almeno annuale.

La Società risulta pertanto dotata di un efficace sistema di controllo che consente di monitorare, in tempo reale, la situazione contabile dei vari Centri, e che consente pertanto di ritenere che, riguardo a questi, il rischio della commissione di taluno dei reati in esame sia fortemente ridotto.

Gli Hub (Diretti e Indiretti), si occupano solo delle operazioni di stoccaggio e di consegna dei prodotti effettuate con documento di trasporto di Belron Italia. Il flusso di fatturazione è centralizzato, e non viene in alcun modo gestito e/o effettuato dagli Hub stessi. Gli ordini di forniture provenienti dai Centri della Società vengono ricevuti ed effettuati in via prevalente attraverso il sito web della stessa (nella misura all'incirca del 95%). Gli ordini sono elaborati a livello centrale dalla Sede di Origgio, che li riceve e li trasmette ai rispettivi Hub (Diretti o Indiretti) di competenza, oppure, in alternativa, ne cura direttamente la consegna, se del caso, attraverso il proprio magazzino di Origgio.

Al ricevimento dell'ordine la Società emette un documento destinato all'Hub con indicazione della tipologia e dei quantitativi dei prodotti che devono essere consegnati al Centro. L'Hub cura il trasporto e la consegna emettendo la relativa bolla di trasporto, a nome di Belron Italia. Ogni Hub ha infatti accesso – quanto alle attività di trasporto, consegna ed emissione dei relativi documenti di trasporto

dei prodotti – al sistema gestionale centralizzato di Belron Italia. L'attività di fatturazione rimane comunque di esclusiva competenza della Società. Il compenso di ciascun Hub Indiretto viene poi determinato, conformemente agli accordi contrattuali, sulla base di percentuali calcolate sul fatturato dei clienti.

I Centri Affiliati provvedono al pagamento delle forniture solamente attraverso RIBA o bonifico bancario. Gli interventi eseguiti dai Centri Affiliati in favore di assicurati con cui Belron Italia ha stipulato specifiche Convenzioni vengono gestiti contabilmente a livello centralizzato, con meccanismo identico a quello già descritto per i Centri: la fattura è emessa a nome della Società dal gestionale di Belron Italia cui il Centro Affiliato ha accesso. In tal caso, l'assicurato non corrisponde importi (che vengono versati direttamente dall'assicurazione a Belron Italia e da questa poi trasferiti al Centro Affiliato), salvo il caso in cui l'assicurazione sottoscritta preveda franchigie o acconti; in tal caso, le somme relative ai pagamenti ricevuti dal Centro Affiliato vengono calcolate direttamente dal sistema gestionale, indicate in fattura, e trattenute dal Centro Affiliato quali acconti sul residuo dovuto per l'intervento.

Alle procedure sopra descritte, che consentono il monitoraggio e la verifica dei magazzini e dei dati contabili, si aggiunge infine, ad ulteriore presidio per ridurre il rischio di commissione dei reati in esame, il sistema contabile adottato da Belron Italia, secondo la prassi operativa consolidata di seguito descritta. La Società, infatti, conformemente alle indicazioni del Gruppo cui appartiene, redige un proprio bilancio ad uso interno con cadenza mensile. Tale bilancio, redatto appunto ad uso interno, viene predisposto sulla base dei dati contabili relativi a ciascun Centro, che la Società raccoglie ed elabora con cadenza mensile, e sintetizza poi in un documento contabile redatto secondo le regole del bilancio d'esercizio, che viene trasmesso anche alla sede inglese del Gruppo.

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione Belron Italia si attiene ai seguenti principi:

- separazione dei compiti
la Società ha individuato e formalizzato i dati e le notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, individuando allo stesso modo i soggetti o la funzione cui tali dati devono essere trasmessi, e indicando i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica della loro trasmissione;
- tracciabilità
i dati vengono trasmessi e conservati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati;
- tempestiva informazione
la bozza del bilancio e della società di revisione vengono trasmesse tempestivamente a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;
- controlli
è prevista la possibilità di uno o più incontri che coinvolgano la società di revisione, il Collegio Sindacale, e l'Organismo di Vigilanza, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione fissata per l'approvazione del progetto di bilancio.

4.2 Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale

In ordine alla scelta della società di revisione, saranno seguiti questi accorgimenti:

- in ogni caso di modifica dell'incarico per la revisione, la Società curerà l'immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del nominativo della società di revisione prescelta, nonché delle valutazioni e delle considerazioni che l'hanno determinata;
- la Società comunicherà inoltre sistematicamente e tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi altro incarico specifico che sia attribuito alla società di revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra Belron Italia e la società di revisione;
- in generale, è vietato di concludere con la società di revisione prescelta qualsiasi contratto di consulenza.

Quanto, invece, allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, la Società si atterrà alle seguenti regole di comportamento:

- curare la tempestiva trasmissione alla società di revisione e al Collegio Sindacale e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie alle loro attività;
- assicurare la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, quando è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere;
- favorire riunioni periodiche e confronti tra Collegio Sindacale, società di revisione e Organismo di Vigilanza su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività della società di revisione:

- dovrà essere consentito al responsabile della società di revisione di prendere contatto, in ogni occasione lo ritenga opportuno, con l'Organismo di Vigilanza per verificare e analizzare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità;
- dovrà essere esplicitamente vietata la possibilità della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o subordinato con dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile di società controllate per un congruo lasso di tempo dopo la scadenza del contratto tra Belron Italia e la società di revisione o dopo l'interruzione del rapporto del dipendente con la società di revisione.

4.3 Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Belron Italia, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, progetti di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- l'informativa periodica all'Organismo di Vigilanza in merito alle operazioni straordinarie completate o a quelle in corso di svolgimento;
- la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza dell'intera

documentazione relativa a ogni progetto;

- la possibilità di riunione e confronto tra Collegio Sindacale, società di revisione, e Organismo di Vigilanza in merito a profili di criticità relativi ai progetti in parola.

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

4.4 Rapporti con le autorità competenti

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti; le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette dai seguenti principi:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti, con la previsione di meccanismi e procedure che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi;
- l'individuazione di responsabili, che curino il rispetto delle procedure previste e rilascino una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti, segnalando altresì eventuali carenze delle procedure e dei metodi operativi predisposti;
- per quanto riguarda il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

PARTE SPECIALE C

Abusi di mercato

1. I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 184 E 185 TUF (ART. 25 *SEXIES* DEL DECRETO)

Nel corso del 2005, con la L. 18 aprile 2005 n. 62, in esecuzione della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, è stato introdotto nel Decreto l'art. 25 *sexies*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche a condotte di esponenti aziendali che integrino una delle due fattispecie di abuso di mercato previste negli articoli citati del TUF.

La stessa legge, peraltro, ha provveduto a ridelineare il quadro degli illeciti di abuso di mercato, introducendo, agli artt. 184 e 185 nel TUF, due distinti delitti, su cui si sono registrati interventi normativi successivi, l'ultimo dei quali nel 2018.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|----------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 184 TUF | Abuso di informazioni privilegiate | da 400 a 1.000 quote | no |
| 185 TUF | Manipolazione del mercato | da 400 a 1.000 quote | no |

Si noti che per entrambi i reati se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

La norma sanziona l'abuso di informazioni privilegiate, consistente nella condotta di chi, in virtù:

- (i) della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, o della partecipazione al capitale della emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, è in possesso di informazioni privilegiate e acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni stesse,
- (ii) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato (effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato);
- (iii) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, a compiere una delle operazioni di cui alla lettera a).

Soggetti attivi del reato, pertanto, possono essere sia soggetti rientranti nell'organigramma societario (c.d. "*corporate insiders*") sia soggetti estranei ad essa (c.d. "*temporary insiders*").

Si noti che l'art. 181 TUF definisce espressamente la nozione di informazione privilegiata: si tratta di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: (i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; (ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

La norma punisce le condotte di chi:

- (i) diffonde notizie false;
- (ii) compie operazioni simulate; o
- (iii) realizzazione altri artifici

nel caso in cui tali condotte siano idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

2. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 187 *BIS* E 187 *TER* DEL TUF

La nuova disciplina degli abusi di mercato introdotta nel 2005 è stata poi completata dagli artt. 187 *bis* e 187 *ter* del TUF, che stabiliscono che fatti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato possano anche costituire illeciti amministrativi, colpiti da sanzioni pecuniarie alquanto gravi, che vanno da un minimo di centomila ad un massimo di quindici milioni di Euro, per i fatti di abuso di informazioni, e fino a 25 milioni di Euro nel caso di manipolazioni del mercato. Le sanzioni sono comminate dalla Consob.

Lo stesso fatto, quindi può avere rilevanza sia amministrativa che penale, e l'ente che commette una delle condotte sopra descritte, nel proprio interesse o vantaggio, potrebbe essere colpito sia dalle sanzioni inflitte dalla Consob, sia da quelle comminate in sede penale.

L'art. 187 *quinqüies* del TUF stabilisce che a questo caso si applichino, in quanto compatibili, gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, che, come noto, introducono la possibilità di esonero da responsabilità dell'ente che si sia dotato, attraverso un proprio Modello, di misure e prescrizioni idonee a prevenire gli illeciti: è previsto in altri termini un regime analogo a quello della responsabilità ex Decreto e le misure e le prescrizioni del Modello, quindi, devono mirare a prevenire anche questi illeciti amministrativi.

Il sistema sanzionatorio predisposto dal legislatore per gli abusi di mercato è dunque binario: vi è un piano penale, con reati che sono accertati dalla magistratura penale, sia per quanto riguarda la responsabilità penale personale sia per quella amministrativa degli enti; vi è un piano amministrativo, con illeciti che sono accertati, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, dall'Autorità Amministrativa (Consob).

I due profili possono coesistere, quindi: uno stesso fatto può essere oggetto di valutazione sia in sede penale che in sede amministrativa: l'art. 187-duodecies del TUF espressamente prevede che il

procedimento amministrativo di accertamento e quello penale proseguano parallelamente, senza la prevalenza dell'uno sull'altro.

3. DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTE PER GLI ILLECITI EX ARTT. 184, 185, 187 BIS E 187 TER DEL TUF

L'art. 180 in collegamento con l'art. 1, comma 2 del TUF indica espressamente quali siano gli strumenti finanziari in relazione ai quali possano essere commessi i delitti di cui alla presente Parte Speciale.

Il minimo comun denominatore è l'essere strumenti quotati, sul mercato italiano o sul mercato di altro Paese comunitario: deve trattarsi di uno degli strumenti di cui all'art. 1 del TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

4. AREE A RISCHIO

Belron Italia non è una società quotata: il dato riduce enormemente il rischio che, nell'ambito della sua attività, possano essere compiuti abusi di mercato che siano relativi a titoli della società.

Al tempo stesso, Belron Italia non detiene partecipazioni in società quotate e, quindi, non opera in alcun modo sul mercato borsistico.

Residua, come area di rischio, unicamente la gestione delle informazioni, eventualmente price sensitive, relative a terze società in ipotesi quotate: si pensi al caso di notizie relative a conclusioni di accordi tra Belron Italia e tali società, rinnovi di accordi, interruzioni di collaborazioni.

Le aree della Società ritenute maggiormente a rischio di commissione di attività di abusi di mercato devono essere così individuate:

- gestione delle informazioni relative ad eventuali rapporti con terzi quotati o collegati con altri soggetti quotati, prima della loro formalizzazione/ufficializzazione;
- attività di comunicazione relativa a nuovi accordi, nuovi servizi e nuove *partnership* che coinvolgano terzi soggetti quotati o collegati a terzi quotati.

5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per norma generale, tutte le informazioni relative alla gestione dell'azienda, alle scelte imprenditoriali, a conclusioni di accordi e a nuove iniziative commerciali o nuovi prodotti e servizi sono trattate e gestite come informazioni riservate e diffuse solo tra i soggetti strettamente necessari, prima della formalizzazione delle decisioni.

Con specifico riferimento ad eventuali attività di comunicazione verso l'esterno, Belron Italia indica le seguenti norme di condotta, che valgono anche ad integrare la procedura aziendale già in uso in riferimento alla gestione delle comunicazioni:

- ogni forma di comunicazione aziendale con terzi e con il pubblico deve essere improntata a principi di trasparenza, veridicità e completezza;
- la comunicazione aziendale evita di includere dati e notizie che non siano strettamente attinenti alla Società, ma che riguardino altri soggetti, con l'eccezione delle notizie necessariamente connesse a fatti della Società;
- deve essere individuato un solo soggetto aziendale, direttamente dipendente dal

Consiglio di Amministrazione, che curi la materia della comunicazione con il pubblico;

- allo stesso modo, la decisione sulle informazioni da diffondere al pubblico, sul contenuto delle informazioni, sulle forme della loro diffusione e, più in generale, su tutto ciò che concerne l'informazione e la sua diffusione, devono essere adottate da almeno due persone, d'accordo con loro, e secondo regole che consentano sempre di tracciare ogni passaggio dell'*iter* per la diffusione a terzi dell'informazione;
- è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare prontamente ogni comportamento ed ogni fatto che possa lasciar intendere lo sfruttamento o le rivelazioni di notizie riservate, se non anche la commissione di un abuso di mercato.

PARTE SPECIALE D

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 *SEPTIES* DEL DECRETO)

L'art. 25 *septies* del Decreto, introdotto dalla L. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall'art. 300 del Testo Unico, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A sua volta il Testo Unico, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|----------|---|---------------------|--|
| 589 c.p. | Omicidio colposo in violazione dell'art. 55 del Testo Unico | 1.000 quote | si, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 589 c.p. | Omicidio colposo | da 250 a 500 quote | si, per un periodo non |

| | | | |
|----------|---------------------------|------------------|--|
| | | | <p>inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> |
| 590 c.p. | Lesioni personali colpose | fino a 250 quote | <p>si, per non più di 6 mesi: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti,</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|--|--|--|--|

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona. La pena è aggravata, tra l'altro, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sotto il profilo della responsabilità dell'ente, la condotta più grave, e per la quale quindi è previsto un regime sanzionatorio più severo, è l'omicidio colposo determinato dalle violazioni indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità).

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale, grave o gravissima, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

È opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "grave" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata "gravissima", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto tale profilo, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, il datore di lavoro, il Delegato del datore di lavoro e i suoi sub-delegati, i dirigenti, i responsabili per la sicurezza, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ecc.);

- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali (inclusi i lavoratori somministrati o di cooperative che operino nei Centri ovvero presso la Sede della Società);
- i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori, anche solo occasionali;
- i visitatori delle Sedi, dei Centri e degli Hub Diretti.

3. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono normalmente in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, quindi, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente Parte speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso l'indicazione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività. Si deve comunque dare conto del fatto che la gran parte delle misure organizzative che verranno qui descritte sono già state adottate e sono in uso presso la Società, non solo per garantire il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ma anche, e allo stesso tempo, della prevenzione dei reati presupposto qui in esame.

La presente Parte speciale si propone quindi di illustrare le cinque differenti finalità perseguite dalla Società nel concreto adeguamento alla normativa del settore, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza:

- 1) Organizzare e definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) Dettare principi e regole di condotta generali, per la Società, per tutti i Destinatari della Parte Speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro;
- 3) Organizzare e regolare tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico, nonché da ogni altra norma di legge e regolamento;
- 4) Organizzare e regolare tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale e della correttezza e/o attualità delle valutazioni esistenti;
- 5) Organizzare le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, sia con riferimento alle novità legislative, sia alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia.

In particolare, nel perseguire le finalità sopra elencate, Belron Italia si propone di regolamentare ed indirizzare l'adempimento degli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni affinché il lavoro sia svolto dai lavoratori in sicurezza;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (ad esempio certificazione di sicurezza di impianti ed attrezzature, oppure i certificati per la verifica dell' idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici ai sensi dell' art. 26 d.lgs. 81/2008);
- h) alle periodiche verifiche dell' applicazione e dell' efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone inoltre espressamente di:

- illustrare misure e metodi già adottati e idonei a monitorare: (i) lo stato complessivo del sistema di tutela della salute e sicurezza da parte di Belron Italia, (ii) la persistente adeguatezza delle misure assunte, e (iii) l' insorgere di nuove esigenze di tutela;

e ciò con l' avvertenza che il sistema disciplinare già esistente in azienda trova applicazione anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito di Belron Italia nell' adottare la presente Parte speciale, quindi, non è soltanto dettare una serie di norme di condotta volte alla prevenzione di infortuni ed incidenti: ben diversamente, la Società intende dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell' ambito della sua attività aziendale. La materia, quindi, richiede un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che tenga conto della continua evoluzione dell' organizzazione aziendale, tecnologica, del *business* e della normativa, con un approccio di costante verifica dell' adeguatezza delle misure in essere.

4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

1. Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
2. Delegato del datore di lavoro per i compiti delegati dal datore di lavoro ;
3. Responsabile ed Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP);
4. Subdelegati e dirigenti;
5. Addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso;
6. Preposti a sovrintendere l' osservanza delle norme e dei regolamenti interni in materia di sicurezza;
7. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

8. Medici competenti e medico coordinatore, individuato tra i medici competenti;
9. Lavoratori.

La struttura dell'organizzazione del sistema di prevenzione, all'interno della Società, è il seguente.

Il datore di lavoro (che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del Testo Unico, è stato individuato nell'Amministratore Delegato) adempie ai propri compiti indelegabili con riferimento alla valutazione del rischio ed alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Attraverso un'apposita procura speciale, ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico, è stato individuato un Delegato del datore di lavoro, che attualmente ricopre la funzione di Direttore People, cui sono stati assegnati gli specifici compiti che il Testo Unico ritiene delegabili, in ragione delle specifiche competenze e dell'esperienza maturata in materia.

Il Delegato ha organizzato un servizio di prevenzione e protezione (SPP) con componenti interni ed esterni all'azienda allo scopo di garantire adeguata competenza e professionalità nell'implementazione, nel monitoraggio e nella verifica delle misure adottate. Internamente, ha nominato ASPP figure operative in aree con maggior impatto su salute e sicurezza (Dipartimento Tecnico, Operations, Magazzini, Property management, People) allo scopo di rendere trasversali nell'organizzazione i temi di salute e sicurezza, e favorire così una cultura prevenzionistica. I componenti esterni dell'SPP vengono scelti in modo da garantire il rispetto dei requisiti legislativi nonché competenze specifiche. I loro nominativi sono indicati nell'organigramma HS, condiviso nella rete aziendale e disponibile presso ogni sede.

La Società (in persona del Datore di Lavoro) ha così provveduto ad individuare, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, un RSPP, in un consulente esterno all'azienda e dotato delle competenze e dei poteri necessari per l'assolvimento dei suoi compiti. Sono stati eletti dai lavoratori i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in numero superiore rispetto a quello minimo previsto dal Testo Unico, in quanto la Società, a fronte dell'alto numero di sedi – anche periferiche - ove viene svolta l'Attività, e dell'ampia distribuzione geografica, intende volontariamente garantire un'adeguata copertura, su base territoriale e di tipologia di attività svolta, a maggior garanzia e tutela dei lavoratori.

Il Delegato del Datore di Lavoro ha inoltre, a sua volta, delegato ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico, a diversi soggetti il coordinamento interno all'azienda in materia di sicurezza.

I subdelegati coadiuvano il datore di lavoro nell'organizzazione dell'attività degli ASPP, operando ovviamente a stretto contatto con l'RSPP.

Sulla rete, sempre all'interno della struttura gerarchica, specifiche subdeleghe sono state conferite dal Delegato del datore di lavoro agli *Operations Managers* ed all'*Head Supply Chain*, con cui sono state loro attribuite specifiche competenze e responsabilità in materia di salute e sicurezza.

Sono altresì conferite subdeleghe presso le Sedi nelle aree People e Property Management.

I subdelegati, tutti i dirigenti e i preposti sono inseriti in specifici piani formativi, finalizzati a garantire un alto livello di cultura della sicurezza.

I subdelegati operativi presso le Sedi hanno competenze specifiche su queste, mentre ciascun *Operations Manager* ha competenze su una serie di Centri, suddivisi per aree geografiche; analogamente, l'*Head Supply Chain* ha competenza sugli Hub Diretti. *Operations Managers* e *Head of Supply Chain* hanno il compito di garantire il coordinamento, la guida manageriale e l'implementazione dei processi aziendali nel distretto di competenza. Alcuni compiti e funzioni in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in supporto agli *Operations Managers* e all'*Head of Supply Chain* sono attribuiti anche ai preposti, che, come gli *Operations Managers*, operano per diversi Centri e Hub Diretti dislocati sul territorio. Circa il ruolo di preposti ai sensi del testo Unico, Cluster ed Area Managers sono preposti alla sovrintendenza in materia di salute e sicurezza nei diversi Centri di loro competenza operativa; negli Hub Diretti i preposti sono dedicati a singoli Hub, per garantire una più puntuale sovrintendenza ed altre funzioni opportune. Il numero dei preposti, come regola generale, è proporzionale al potenziale rischio rilevato, in modo da assicurare una presenza ed un livello preventivo il più efficace possibile. Ai preposti, individuati in numero sufficiente, e che sono oggetto di apposita nomina e formazione specifica, è affidata la sovrintendenza e la vigilanza in materia di salute e sicurezza all'interno dei singoli Centri e degli Hub Diretti, nonché delle Sedi.

La struttura dedicata alla salute e alla sicurezza presso le Sedi comprende le aree People, Dipartimento Tecnico e *Property Management*, dove hanno propria sede parte dell'SPP e l'Archivio Sicurezza (descritto in dettaglio più avanti). Tutte le funzioni aziendali, peraltro, sono coinvolte in vario grado nei piani formativi rivolti alla cultura della sicurezza.

All'interno di ciascun Centro e Hub Diretto, nonché delle Sedi, sono stati individuati i lavoratori addetti alla lotta antincendio, all'evacuazione ed i lavoratori addetti al servizio di primo soccorso, che sono stati appositamente formati, e che sono inseriti nei piani aziendali di formazione continua.

Allo stesso modo, la Società ha proceduto alla nomina dei Medici Competenti, suddivisi secondo aree geografiche, individuando tra essi un medico coordinatore.

Belron Italia ha infine individuato un numero sufficiente di consulenti esterni all'azienda che coadiuva l'attività di SPP, People, Dipartimento Tecnico e *Property Management*.

Ai soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi anche tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo, informativo e di vigilanza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti scoperti ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

A ciò deve infine aggiungersi che, all'interno del magazzino presso la Sede di Origgio, operano anche alcuni dipendenti di una società cooperativa cui Belron Italia ha affidato, tramite apposito contratto di appalto di servizi, alcune attività che sono specificatamente dettagliate nel contratto di Appalto e che vengono svolte in piena autonomia ed in via esclusiva dai soci lavoratori e/o dipendenti della cooperativa. I beni mobili e le attrezzature utilizzate dalla cooperativa per l'adempimento dell'appalto di servizi sono o di proprietà esclusiva della stessa oppure presi in locazione dalla stessa, ad eccezione dei palmaria di logistica che sono affidati da Belron alla società per l'esclusivo svolgimento delle attività oggetto del contratto (attraverso apposita lettera di consegna).

Destinatari della presente Parte speciale, e quindi direttamente coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono quindi anche i soci lavoratori della cooperativa (ed in generale i lavoratori incaricati dalla stessa, anche se non soci), cui sono stati appaltati i servizi specificatamente indicati nel contratto di appalto. Quanto sopra avviene tramite verifica dell'idoneità tecnico-professionale, di cui il datore di lavoro della cooperativa deve dare garanzia della sussistenza e della sua conservazione nel corso del rapporto contrattuale, direttamente e tramite proprio organigramma della sicurezza, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Testo Unico, con valutazione dei rischi da interferenze. La Società verifica e controlla nel tempo l'idoneità della cooperativa, ad esempio con incontri di cooperazione tra i Servizi di Prevenzione e Protezione, coinvolgendo i preposti individuati. Per la cooperativa, come per altre attività in appalto che lo rendano opportuno o necessario, la Società garantisce un DUVRI che è ostativo all'accesso nei luoghi di lavoro, e perfeziona pertanto il contratto.

La gestione dei rischi interferenziali, ove opportuno e necessario, avviene anche in caso di appaltatori non abituali e/o che operino con incarichi che non prevedono la stipula di contratto. Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Società comunica proprio nulla osta alla consegna delle aree di lavoro, alle parti interessate. Tra gli elementi attraverso cui la Società verifica l' idoneità della cooperativa si può ricordare l'organigramma della stessa, che viene mantenuto aggiornato e affisso in apposita bacheca aziendale dedicata.

In tema, quindi, di contratti di appalti di servizi che riguardino i Centri e gli Hub Diretti, si deve dare conto del fatto che la Società ha implementato da tempo un' apposita istruzione operativa che prevede, prima dell' inizio delle attività dei nuovi fornitori, il necessario nulla osta del SPP, anche in regime di esenzione dall'obbligo di redazione del DUVRI.

5. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

Belron Italia ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

La Società, infatti, considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale. Belron Italia ritiene infatti che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

In tal senso Belron Italia intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e pertanto fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- la diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile.
- l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli minimi possibili.
- il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

A tal fine, Belron Italia si è da sempre impegnata, tra l'altro, anche nel costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali. Conformemente a questa politica aziendale, negli anni più recenti Belron Italia ha implementato l'utilizzo di macchinari e di tecnologie d'avanguardia ideati e sviluppati a livello di Gruppo.

L'attenzione e la cura che la Società ha da sempre adottato per la tutela e la salvaguardia della salute e della sicurezza dei propri lavoratori sono attestate anche dal registro totale degli infortuni che si sono verificati nel tempo, e che sono circoscritti ad eventi marginali e con tempistiche di guarigione assolutamente circoscritte.

Identiche, se non più incisive, attenzioni vengono poste anche in relazione al rischio incidenti nei Centri, la cui frequenza è ragionevolmente circoscritta, e comunque non ha registrato, negli anni recenti, episodi significativi.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale, nel rispetto della Policy HSW adottata, Belron Italia si impegna:

- a rispettare la normativa vigente e quella che entrerà in vigore in futuro, in materia di tutela della salute e della sicurezza;

- ad assicurare comprensione, attuazione e sostegno della propria politica a tutti i livelli aziendali al fine di garantire la partecipazione al sistema in funzione delle proprie competenze e responsabilità, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;
- a valorizzare la formazione e l'opera di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, conferendo alla specifica funzione aziendale l'importanza che merita, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;
- a valorizzare le competenze specifiche in materia di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
- a pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che l'azienda ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
- a promuovere la cultura della sicurezza, coinvolgendo la direzione, attraverso l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di macchine, attrezzature di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne.

6. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, in linea con la policy HSW dedicata e divulgata in modo capillare a tutti i lavoratori, Belron Italia:

- fornisce ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento sia generali che specifiche, con riferimento a particolari attività;
- valuta costantemente i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali;
- implementa la cultura della sicurezza con piani formativi dedicati e prende in considerazione, ponendovi grande attenzione e stabilendo le procedure del caso, anche i casi e le situazioni che eccedono l'ordinaria attività aziendale.

In aggiunta, e per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati, la Società ritiene di avere predisposto un sistema interno che prevede un'efficiente organizzazione ed un elevato grado di coordinamento, che consente di monitorare e verificare costantemente lo svolgimento delle Attività.

I temi di salute e sicurezza vengono gestiti in accordo con i Global Safety Standard richiesti da Belron International.

7. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI

Belron Italia ritiene opportuno ricordare anzitutto quali siano, in generale, le regole di condotta che devono in ogni caso caratterizzare il comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'azienda.

Belron Italia, anzitutto, con riferimento alla materia della sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela

della salute dei lavoratori, si attiene ai seguenti principi generali:

- conforma l'organizzazione e l'esercizio della propria attività industriale al più rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti e delle circolari elaborate in materia ed assicura la realizzazione di un efficace, idoneo e competente sistema per la gestione, l'esecuzione e l'aggiornamento delle attività e delle tematiche relative alla materia;
- cura la redazione e la diffusione di regolamenti e comunicazioni interne, recanti ogni ulteriore e necessaria disposizione in merito ai comportamenti ed alle cautele che devono essere seguite dai lavoratori;
- mette a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione, curando che essi siano sempre aggiornati secondo lo stato dell'arte e delle conoscenze in materia;
- cura, attraverso i soggetti preposti alle diverse aree, che siano effettivamente impiegati, secondo le modalità richieste da manuali di istruzioni ed altre disposizioni, tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti, prevedendo che assuma natura di illecito disciplinare il loro mancato utilizzo;
- identifica e delimita negli impianti e nelle aree di pertinenza, laddove opportuno, aree di particolare pericolo per la sicurezza, limitandone l'accesso solo ai soggetti autorizzati;
- cura che esistano procedure interne che prevedano, da un lato, il periodico aggiornamento, da parte del RSPP, dei documenti sulla valutazione dei rischi, dall'altro, il suo pronto aggiornamento in caso di rilevanti modifiche organizzative delle attività di lavoro;
- cura che esistano procedure interne sulle regole di comportamento in caso di emergenza;
- cura che la delega al Delegato del datore di lavoro, così come le subdeleghe di quest'ultimo ad altri soggetti dell'organizzazione aziendale, siano sempre conferite in forma scritta e sufficientemente dettagliata;
- cura che il Delegato del datore di lavoro, così come i suoi subdelegati, siano forniti di tutti i poteri e della necessaria capacità di spesa per l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e di prevenzione;
- cura che siano esaustivamente adempiuti tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dal Testo Unico e/o da ogni altra norma di legge o regolamento;
- predispone idonee modalità che consentano ad ogni lavoratore di segnalare in via anonima fasi di lavoro o strumenti di lavoro che si presentino rischiosi o carenti dal punto di vista della tutela della sicurezza sul lavoro tramite tutti i canali richiamati nella Parte Generale;
- cura che fornitori, appaltatori, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto terzo rispetto alla Società, nell'esecuzione di opere e nella prestazione di servizi a suo favore, rispettino le norme di sicurezza sul lavoro con lo stesso livello di rigore che deve essere seguito dai dipendenti di Belron Italia;
- cura la valutazione dei rischi chimico, da rumore, da vibrazioni, nonché dei nuovi ed ulteriori rischi indicati e previsti dal Testo Unico.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere le seguenti condotte:

- rispettare rigorosamente ogni legge ed ogni regolamento dettato in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori;
- rispettare, con lo stesso rigore, la policy ed ogni regolamento ed ogni disposizione interna relativi alle stesse materie;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- impiegare, secondo quanto previsto da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda ecc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari e strumentazioni;
- rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi relativi alla sicurezza sul lavoro ricevute da superiori e preposti;
- non impiegare strumenti di lavoro o di protezioni diversi da quelli forniti dall'azienda;
- per quanto riguarda i terzi prestatori d'opera o di servizi, non impiegare strumenti e dispositivi di protezione e sicurezza della Società, salvo idonei accordi scritti;
- per quanto riguarda i lavoratori somministrati, di cooperative e di società appaltatrici che operino all'interno delle Sedi, dei Centri e/o degli Hub Diretti, attenersi alle istruzioni loro impartite dal datore di lavoro, sulla base delle informazioni fornite dalla Società ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento al SPP ed al Delegato del Datore di lavoro, spetta loro, secondo le relative competenze:

- garantire un monitoraggio periodico dei rischi emergenti, che consenta che la valutazione e la gestione siano via via aggiornate e attualizzate a nuovi profili di rischio;
- far sì che i risultati del monitoraggio si traducano a) nell'assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti; b) quando necessario, in appositi documenti cui sia data corretta diffusione in azienda tra i soggetti interessati; c) nell'emissione delle necessarie direttive ed istruzioni che siano diffuse presso i soggetti interessati;
- curare che le valutazioni dei rischi si fondino su criteri obiettivi, in linea con la letteratura scientifica in materia;
- garantire che le valutazioni dei rischi e la predisposizione di linee guida, di regolamenti e di documenti informativi interni tengano sempre conto anche di ipotetiche situazioni di emergenza, oltre che dell'attività ordinaria;
- ricevere le segnalazioni dei lavoratori, in materia di sicurezza del lavoro, provvedere alla loro evasione, nonché alla trasmissione al SPP ed altre parti interessate (attraverso il modello di segnalazione eventi avversi o gli altri canali messi a disposizione) per la gestione della segnalazione, e l'archiviazione e conservazione di tutta la relativa documentazione;

- riferire immediatamente tramite tutti i canali disposti dalla Società e richiamati nella Parte Generale o agli amministratori, nei casi di assoluta gravità, l'esistenza di anomalie, di situazioni di rischio, così come di segnalazioni di rilievo, tra quelle eventualmente effettuate da singoli lavoratori;
- riunirsi periodicamente, coinvolgendo i consulenti esterni, al fine di coordinare le rispettive attività e garantire il coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali sui temi legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- proporre l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti degli esponenti aziendali che non rispettano le norme di legge e regolamento o le disposizioni interne in materia di sicurezza sul lavoro.

8. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE

Le norme sopra elencate sono integrate da ogni altra disposizione emessa da ognuno dei soggetti con compiti rilevanti in tema di sicurezza, con appositi documenti, che contengano ogni istruzione necessaria al compimento di specifiche attività o all'uso di specifici strumenti. Vengono applicati i Global Safety Standards, suddivisi in 15 punti, definiti e mantenuti aggiornati da Belron International, armonizzandoli al sistema legislativo nazionale.

Conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico, la Società ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi relativamente tanto alle attività svolte all'interno delle Sedi, quanto a quelle esercitate nei singoli Centri e negli Hub Diretti.

I risultati di tale analisi, unitamente alle misure predisposte ai fini dell'eliminazione, o quanto meno della riduzione dei rischi, sono confluite nei documenti di Valutazione dei Rischi, predisposti conformemente a quanto previsto dal Testo Unico, e che, ove previsto, si articolano in tre distinte parti: (i) elementi di valutazione dei rischi; (ii) punti di verifica e (iii) programma di prevenzione e protezione.

In aggiunta, per quanto i singoli Centri e gli Hub Diretti manchino dei requisiti per poter essere considerati, ai sensi dell'art. 2 lett. t del Testo Unico, autonome "unità produttive", non essendo dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, la Società, all'esito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 comma 2 del Testo Unico, ha comunque provveduto a redigere un documento specifico di valutazione dei rischi per ogni singolo Centro e Hub Diretto.

I documenti relativi al processo di valutazione dei rischi effettuato da Belron Italia sono disponibili, in versione file, sul portale interno della Società, a tale documentazione hanno accesso le parti interessate, a seconda delle rispettive e specifiche aree di competenza. L'indice completo della documentazione disponibile è riportato in un'apposita cartella, denominata "Box 81 – Indice della valutazione dei rischi", che elenca i documenti relativi alla valutazione dei rischi effettuata sulle Sedi, sui Centri e sugli Hub Diretti. La documentazione rispetta la codifica indicata nell'indice ed è inoltre suddivisa tra quella che ha validità per l'intera azienda, e quella invece relativa a ciascun singolo sito aziendale (Sedi, Centri, Hub Diretti), oppure a parte di questi (ad esempio le nomine dei medici riguardano gruppi di siti aziendali). La definizione "Box 81" è equivalente alla definizione "Box HS".

La documentazione in esame contiene, in particolare: (i) l'analisi dei rischi e l'illustrazione dei provvedimenti volti alla loro eliminazione o quanto meno riduzione; (ii) l'indicazione degli aspetti organizzativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Testo Unico (a titolo esemplificativo, nomine, consultazioni del RLS, ecc.); nonché (iii) l'indicazione di norme, istruzioni e cautele da adottare nell'esecuzione delle varie attività effettuate (uso dei particolari macchinari, comportamenti da adottare nell'esercizio delle lavorazioni, informazione e formazione dei dipendenti, procedure per i casi di emergenza, uso dei dispositivi di protezione, sanzioni disciplinari ed

amministrative applicabili in caso di mancato utilizzo dei dispositivi di protezione).

Belron Italia provvede costantemente alla predisposizione di documenti utili alla informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, utilizzando tanto la bacheca cartacea presso i differenti luoghi di lavoro quanto modalità più immediate ed innovative di comunicazione efficace ai lavoratori (a titolo esemplificativo, la formazione dedicata, in *e-learning* con organismo accreditato e le c.d. pillole formative).

Belron Italia provvede inoltre a fornire costantemente: (i) informazioni sui rischi di carattere generale cui tutti i lavoratori possono essere esposti, (ii) spiegazioni e chiarimenti in merito alla segnaletica presente nei luoghi di lavoro e (iii) descrizione delle norme generali di comportamento poste a carico di tutti i lavoratori. I preposti, in proposito, provvedono alla diffusione a tutti i lavoratori impiegati presso le Sedi, i Centri e gli Hub Diretti di tali documenti informativi e/o delle attività ad esse collegate, attraverso incontri periodici in cui gli stessi documenti vengono illustrati; i documenti sono comunque messi a disposizione dei lavoratori attraverso l'affissione in bacheca e la pubblicazione sul portale aziendale.

In aggiunta alle informazioni e alla formazione di cui sopra, la Società ha previsto, all'esito della valutazione dei rischi, di informare dettagliatamente ogni lavoratore tramite le c.d. schede "sintetiche di rischio per mansione", estratte dallo stesso Documento di Valutazione dei Rischi, riguardanti ciascuna delle singole mansioni ricoperte all'interno di Sedi, Centri e Hub Diretti. Le schede contengono gli esiti della valutazione dei rischi nonché sintesi di attività, attrezzature, prodotti e tipologia di dispositivi di protezione e rappresentano gli elementi principali per lo sviluppo dei piani di formazione ed addestramento in materia di salute e sicurezza. Servizio di prevenzione e protezione, dipartimento tecnico, preposti e tecnici installatori esperti sono gestori e formatori.

Infine, in aggiunta ai documenti finora elencati, e pur se non espressamente previsto dalle disposizioni del Testo Unico, si deve ricordare anche il c.d. Manuale Tecnico (ad uso esclusivamente interno) che contiene tutte le informazioni tecniche necessarie per l'attività di sostituzione dei vetri per autoveicoli. Il Manuale è improntato, oltre che sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), sulla qualità e sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative. Il Manuale viene messo a disposizione di tutti gli installatori (i.e. i tecnici occupati all'interno dei Centri per la sostituzione e la riparazione dei cristalli per autoveicoli e veicoli industriali), nonché ai preposti e ai dipendenti amministrativi dei Centri, che ricevono comunque specifica ed adeguata formazione anche sul Manuale.

In particolare, per quanto riguarda l'informazione e la formazione dei lavoratori esperti già in forza, oltre a quanto sviluppato nei piani formativi questa viene integrata da una riunione annuale (di cui viene tenuta traccia documentale, anche ai fini delle attività di verifica dell'OdV) in cui il preposto, insieme ad un membro del servizio di prevenzione e protezione, approfondisce argomenti ritenuti dagli stessi di rilievo e/o segnalati dai lavoratori.

La formazione dei nuovi assunti, o quella necessaria in caso di cambio di mansioni, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 37 del Testo Unico, viene svolta da Technical Trainers e preposti, con periodo di affiancamento a tecnici esperti, sviluppando in particolare il corretto uso di attrezzature, prodotti e dispositivi di protezione. direttamente dal preposto che descrive illustra, oltre all'uso dei dispositivi di protezione, anche la specifica scheda sintetica di rischio, illustrandone e spiegandone il contenuto e l'uso.

Quanto invece al personale della cooperativa che opera presso la Sede di Origgio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Società, in qualità di committente ha predisposto e mantiene aggiornato il DUVRI, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Testo Unico. I dipendenti e/o i soci lavoratori della cooperativa impiegano esclusivamente attrezzature della cooperativa, ad eccezione dei palmari che sono assegnati da Belron alla cooperativa per l'esclusivo svolgimento delle

attività oggetto del contratto di appalto. In ogni caso, la cooperativa ha individuato al proprio interno i preposti cui possono rivolgersi i dipendenti e/o i soci lavoratori in via esclusiva per avere indicazioni.

Con la cooperativa attiva presso la sede di Origgio vengono tenuti incontri di cooperazione tra i servizi di prevenzione e protezione, coinvolgendo i preposti delle due parti, e con scambio di informazioni. Il DUVRI è sottoposto ad aggiornamento periodico e, comunque, all'occorrenza. È comunque prevista una netta distinzione e ripartizione dei compiti, degli spazi, degli strumenti e dei referenti stessi tra i dipendenti di Belron Italia e quelli della cooperativa. I dipendenti ricevono direttive ed istruzioni dai rispettivi preposti (da un lato, quello della Società e, dall'altro, quello della cooperativa): solo questi coordinano le attività lavorative anche tra di loro.

Analogamente, con i fornitori con i quali esiste rischio di interferenza, sono predisposti i dovuti atti di cooperazione, compresa l'eventuale redazione del DUVRI, ed eventuali ulteriori confronti tra le parti, finalizzati alla cooperazione nella gestione delle interferenze.

Tutta la documentazione sopra illustrata, in gran parte dematerializzata, confluisce nel e compone il c.d. Archivio Sicurezza conservato a cura del SPP.

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

Belron Italia ha sempre tenuto presente il problema e l'ha sempre accuratamente affrontato, adeguandosi alle disposizioni di cui al Testo Unico, alle norme, ai regolamenti ed alle circolari successivamente emanate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo, procedendo alla riorganizzazione, alla revisione e all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi e delle procedure ai sensi delle nuove ed ulteriori disposizioni introdotte dal Testo Unico.

Infatti, in occasione dell'entrata in vigore della norma da ultimo citata, così come di ulteriore normativa ad essa collegata, Belron Italia ha provveduto al riesame delle valutazioni dei rischi relativi all'esercizio delle attività aziendali, al riesame e all'aggiornamento delle procedure già in atto, così come alla revisione e all'aggiornamento di tutta la relativa documentazione.

La dimostrazione è offerta dall'ampio apparato documentale già esistente, nonché dal nuovo materiale elaborato alla luce dei principi e delle disposizioni di cui al Testo Unico.

Tale documentazione è oggi conservata dal SPP presso l'Archivio Sicurezza nonché, per quanto di competenza, presso ciascun Centro e Hub Diretto. La documentazione relativa, prodotta ormai prevalentemente su formato digitalizzato, è comunque disponibile, in parte tramite il portale *intranet* della Società, ed in toto tramite coinvolgimento del SPP.

Sotto tale profilo, l'intero apparato documentale è contenuto nel cd. "Box.HS-indice della valutazione dei rischi" (c.d. DVR "dinamico"), allestito secondo i più recenti contributi della letteratura, e nel rispetto della normativa in materia. Gli archivi documentali sono stati organizzati secondo diversi livelli di autorizzazione e accesso (per motivi di riservatezza delle informazioni che contengono) in modo che - al di là della documentazione di carattere generale accessibile indistintamente a tutti - l'accesso ai documenti particolari sia consentito ai dipendenti a seconda delle funzioni e delle rispettive competenze. Tra i vari documenti che confluiscono nel "Box.81-indice della valutazione dei rischi", il documento fondamentale è anzitutto il Documento di Valutazione dei Rischi (Box.81.10a) sottoscritto dal datore di lavoro come previsto dal Testo Unico. Il DVR è redatto, aggiornato e perfezionato dal datore di lavoro e dal SPP, con la collaborazione dei medici competenti, garantita la consultazione dei RLS.

A questo documento sono collegati ulteriori specifici documenti, riguardanti particolari tipologie di rischio (chimico, da movimentazione manuale dei carichi, da movimenti ripetitivi, da vibrazioni, da rumore), nonché ulteriori valutazioni ed atti collegati, inseriti e classificati all'interno del "Box.81-indice della valutazione dei rischi".

Peraltro la Società è ben consapevole che la redazione di quei documenti (e la valutazione dei rischi che li collega) non conclude il suo compito: decisivo è, per l'appunto, che l'attività di valutazione e gestione dei rischi sia costante e continuativa, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuovi macchinari, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti.

Un profilo fondamentale è dato dalla gestione dei rischi per la salute. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dai diversi medici competenti e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della *privacy* e di quelle del Testo Unico, nel luogo concordato ed indicato in fase di nomina del medico Competente. Detto luogo potrà essere presso il domicilio di incarico del Medico Competente, o presso l'Archivio Sicurezza.

I diversi medici competenti provvedono a dare atto ogni anno della loro attività, dando evidenza delle visite in ambiente di lavoro e di eventuali aggiornamenti necessari dei protocolli di sorveglianza sanitaria, segnalando inoltre i dati sanitari relativi ad ogni anno in forma anonima e collettiva, e provvedendo infine alle comunicazioni previste dall'art.40 del Testo Unico.

Ovviamente, in casi di particolare gravità e comunque in ogni occasione in cui lo reputino opportuno, i medici competenti possono ed anzi devono provvedere senza indugio a segnalare i dati e le notizie di cui siano venuti conoscenza nell'esercizio delle loro attività.

I medici competenti partecipano altresì alle riunioni previste dall'art. 35 del Testo Unico ed indette dal Datore di Lavoro.

Nelle occasioni annuali di convocazione da parte del datore di lavoro o suo delegato ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico, vengono altresì illustrati i consuntivi di attività significative in materia di sicurezza occorse nell'anno precedente, in quello in corso ed infine, a valle delle previsioni dei budget, dell'anno successivo. L'attività rappresenta un riesame che la direzione condivide con i RLS.

Tra la documentazione che viene conservata rientrano anche i verbali di visita in ambiente di lavoro, prodotti dai singoli medici competenti. Destinatari delle relazioni e delle segnalazioni in parola sono il SPP ed il Delegato del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza.

Vengono inoltre curati ed archiviati dal SPP verbali di riunioni su salute e sicurezza che si svolgono sotto il coordinamento del SPP in varie occasioni dell'anno, ed a cadenze diverse a seconda degli argomenti e delle parti interessate, tra cui delegati, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori. ; ~~nonché delle riunioni che si svolgono annualmente alla presenza del medico coordinatore, dei medici competenti, del RSPP, del datore di lavoro e/o del suo /Delegato, dei sub-delegati e degli RLS. I verbali di tali riunioni vengono inoltre forniti in copia a tutti ai medici competenti, comunque rappresentati dal medico coordinatore.~~

~~Destinatari delle relazioni e delle segnalazioni in parola sono il SPP e il Delegato del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza.~~

Il SPP provvede a conservare tutte le relazioni, i verbali e le segnalazioni via via pervenute presso l'Archivio Sicurezza.

10. CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ

AZIENDALE ORDINARIA

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e sulle situazioni che da essa esulino: sono proprio i casi che riguardino situazioni anomale ed in senso lato le emergenze, anche quelle che eventualmente coinvolgano soggetti esterni all'organizzazione della Società, quelli che portano con sé i maggiori rischi di attività che si rivelano pericolose o di un abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

Per questa ragione, Belron Italia ha da tempo provveduto ad analizzare i rischi (ed a redigere i relativi documenti di valutazione) anche con riferimento a casi di emergenza di vario genere, che richiedano l'intervento delle squadre di primo soccorso e lotta antincendio.

Ogni Centro e Hub Diretto provvede alla gestione della componente cartacea di tutti i documenti inerenti la gestione dei rischi del sito: la stessa è posta a disposizione di ogni lavoratore secondo le rispettive competenze.

11. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Altri punti fondamentali del sistema di gestione interno della sicurezza sono la registrazione e la verbalizzazione delle principali attività compiute, con la conseguente loro tracciabilità, compreso un riesame periodico da parte del Delegato del datore di lavoro. La tracciabilità delle attività svolte garantisce comunque una forma di autocontrollo sulle stesse e consente la possibilità di una più agevole lettura di insieme dell'attività aziendale di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Belron Italia ha recepito la richiesta di Belron International di adottare i Global Safety Standard, come riferimento per una corretta mappatura della gestione dei rischi, anche oltre i requisiti richiesti dal Testo Unico su salute e sicurezza.

Tutti i soggetti che ricoprono ruoli rilevanti in materia sono dunque tenuti a procedere alla verbalizzazione, seppure in via sintetica, dello svolgimento delle principali attività (riunioni, emissione di nuove direttive e circolari ecc.).

Belron Italia cura altresì la verbalizzazione e relativa documentazione delle procedure finalizzate alla formazione ed informazione tanto dei lavoratori già esperti, quanto dei lavoratori neo-assunti e di quelli cui siano state assegnate nuove e differenti mansioni.

Allo stesso modo, Belron Italia ha già proceduto a descrivere dettagliatamente su supporto documentale tutte le procedure previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per quanto attiene allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, quanto per la gestione dei casi eccezionali e di emergenza (incendi, primo soccorso, ecc.).

Tali informazioni documentate vengono portate debitamente a conoscenza dei lavoratori attraverso le attività di informazione e formazione loro destinate e la consegna degli appositi materiali informativi (i.e. Informazione dei lavoratori e Schede sintetiche di rischio).

L'SPP ed i subdelegati delle Sedi curano la gestione e la conservazione dell'Archivio Sicurezza.

12. DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di formazione ed informazione dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato sui temi necessari perché ciascuno abbia ogni conoscenza utile per tenere la migliore e più sicura condotta in ogni occasione.

Si è poi già detto dell'importanza fondamentale, per un'effettiva e quanto più efficace prevenzione in

materia di sicurezza, del coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

Decisiva al riguardo è l'esistenza di un costante scambio d'informazioni tra tutti i soggetti aziendali interessati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Belron Italia, con il possibile contributo del RSPP e del Delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza, stabilisce le forme ed i modi per garantire:

- l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale;
- il contributo conoscitivo e di esperienza da parte dei lavoratori, quotidianamente impiegati nelle lavorazioni e nelle attività aziendali (ad es. con le segnalazioni di eventi avversi).

Quanto al primo punto, sono già state previste ed espressamente disciplinate attività di:

- formazione collettiva e collegiale *una tantum* o su base periodica (riunioni periodiche, almeno annuali, per i lavoratori già in servizio);
- formazione individuale, all'ingresso in azienda ed in caso di cambio di mansioni, nonché periodicamente nel tempo;
- accesso di tutti i soggetti interessati all'archivio documentale, secondo le rispettive competenze, in materia di salute e sicurezza.

È opportuno precisare che, per quanto attiene ai lavoratori somministrati Belron Italia si fa carico di tutto ciò che concerne la formazione, addestramento e consegna dei DPI, mentre ai dipendenti di società appaltatrici che operino all'interno di un Centro, ovvero delle Sedi, o degli Hub Diretti, la formazione, ai sensi del Testo Unico, è affidata al rispettivo datore di lavoro. A tal fine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 26 del Testo Unico, Belron Italia, in persona del Delegato o del SPP trasmette al datore di lavoro della società appaltatrici tutte le informazioni prescritte dalla legge in merito ai possibili rischi connessi alle attività da svolgere, nonché alle procedure adottate da Belron Italia.

Quanto al secondo punto, invece, Belron Italia prevede forme di coinvolgimento sulla base di:

- riunioni periodiche, almeno annuali, nei Centri e negli Hub Diretti, con i lavoratori ed eventualmente anche i loro rappresentanti, tramite i preposti;
- possibilità di segnalazioni di disfunzioni e carenze, nonché di eventi significativi in materia di sicurezza (incidenti e near miss – eventi avversi) con la predisposizione e la messa a disposizione di un'apposita scheda di segnalazione;
- restituzione dei risultati, ad esempio con analisi degli eventi avversi segnalati;
- riunioni di allineamento su casi critici e specifici.

Della attività di formazione ed informazione lavoratori inerenti i rischi specifici relativi ad ogni mansione operativa viene garantita evidenza scritta. Oltre alla formazione documentata da attestati specifici, altri strumenti consistono in verbali di riunione periodica del preposto, schede riepilogative dei rischi per mansione, documenti riepilogativi dei rischi disponibili in bacheca e nel "Box.81-indice della valutazione dei rischi".

Le segnalazioni di disfunzioni, da parte di tutti i livelli aziendali, devono essere indirizzate al SPP presso l'indirizzo email dedicato (spp@belron.it).

Sia delle schede sintetiche di rischio, sia delle segnalazioni è tenuta raccolta dal SPP.

13. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO

L'azione aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere dinamica e continuativa, per garantire la possibilità di un costante ed efficace aggiornamento delle misure di tutela, così come il mantenimento di un loro livello ottimale.

A tal proposito, è fondamentale che un'azienda non solo adotti tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza, ma che essa provveda anche al controllo ed alla vigilanza sulla loro efficacia.

Questo controllo si deve svolgere su tre livelli:

- primo livello: costante e continuativo, insito nell'azione dei soggetti aziendali con compiti in tema di salute e sicurezza, che devono svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente tutte le norme contenute nella presente Parte Speciale e tenendo sempre presente l'efficacia delle loro iniziative e la reale tutela di ogni aspetto rilevante della sicurezza;
- secondo livello: riesame interno attraverso forme di rivalutazioni e controlli periodici, svolti dal SPP, coadiuvato dal Delegato e dai subdelegati in materia di salute e sicurezza e da consulenti esterni;
- terzo livello: controllo e verifica ulteriore da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'efficacia delle misure poste a tutela della sicurezza.

Con riferimento al primo livello, controlli e vigilanza sono strutturati con modalità, strumenti e cadenze diverse a seconda dei temi e dei soggetti deputati allo svolgimento del controllo. Le figure coinvolte, e coadiuvate dal SPP, sono i preposti, i Technical trainers, i Medici competenti. Ad esclusione dei verbali di sopralluogo di sito dei Medici Competenti, che trovano supporto su modelli prodotti da questi ultimi, chi altri strumenti di controllo sono validati e mantenuti aggiornati dal SPP e dal Dipartimento tecnico. La periodicità dei controlli è codificata, e varia a seconda del contesto e del tema oggetto di controllo (es. verifiche settimanali delle scaffalature, verifiche mensili di attrezzature e stato di ordine dei siti, controlli implementati di contenuti e frequenza nel magazzino di Origgio)

Con riferimento al secondo livello, Belron Italia ha nel tempo adottato una procedura di vigilanza e controllo interno che sia in grado di garantire la verifica periodica delle misure ed il loro periodico riesame. In ogni sede operativa il sistema prevede la revisione e la verifica, con eventuale revisione della valutazione dei rischi, a livello generale, non oltre i quattro anni, al fine di verificare la conformità dei controlli, tenendo in conto le disposizioni del Testo Unico. Almeno annualmente, inoltre, il SPP verifica parte dei controlli svolti presso le sedi di lavoro. I controlli sono oggetto di reporting a delegati di salute e sicurezza, e sono parte dei KPI. Cadenze temporali differenti sono poi previste per specifiche valutazioni o analisi (ad esempio, relazioni sul rischio amianto effettuate dal responsabile nominato, che riporta al *Property Manager* ed al SPP). In ogni caso, sono previste nuove valutazioni ogni qualvolta la Società dovesse procedere a modifiche delle modalità di esercizio delle attività, dei prodotti e delle apparecchiature utilizzate, che siano significative in materia di sicurezza.

PARTE SPECIALE E

Reati contro il patrimonio commessi mediante frode

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ, AUTO – RICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)

L'art. 25 octies è stato inserito nel Decreto dal d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 di “Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2007/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, e prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); a queste fattispecie è stata di seguito aggiunta anche quella di autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.).

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|----------|--------------|---------------------|---|
| 648 c.p. | Ricettazione | da 200 a 800 quote | si, per non più di 2 anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|---|
| 648 <i>bis</i> c.p. | Riciclaggio | da 200 a 800 quote | si, per non più di 2 anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|---------------------|-------------|--------------------|---|

| | | | |
|----------------------|---|--------------------|---|
| 648 <i>ter</i> c.p. | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita | da 200 a 800 quote | si, per non più di 2 anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 648 <i>ter1</i> c.p. | Autoriciclaggio | da 200 a 800 quote | si, per non più di 2 anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|--|--|--|--|

La sanzione pecuniaria è aumentata da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si configura solo nel caso in cui l'agente non abbia preso parte al delitto originario, dal quale è derivato il provento (c.d. "delitto presupposto").

Per acquisto si deve intendere ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente.

Per ricezione deve intendersi ogni conseguimento di possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

L'occultamento, infine, si attua con la semplice attività di nascondere il bene proveniente da delitto.

La ricettazione, inoltre, può realizzarsi in tutti i casi in cui vi sia un'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa.

In quest'ultimo caso, il delitto si consuma per il solo fatto di essersi il colpevole intromesso allo scopo di fare acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione abbia raggiunto il fine propostosi dall'agente.

Per espressa disposizione dell'art. 648 comma 3 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La norma punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La condotta criminosa può quindi configurarsi in due modi distinti:

- nel sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo (è il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero denaro o valori e li cambi con moneta o valori diversi);
- nel compiere operazioni su denaro, beni ed altre utilità.

in entrambi i casi, per costituire reato, la condotta sopra descritta deve essere finalizzata allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di ricettazione e riciclaggio, qualcuno impieghi consapevolmente in attività economiche o finanziarie beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto in esame ha un duplice scopo: impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione venga trasformato in denaro "pulito", ed evitare che il capitale così "ripulito" venga legittimamente utilizzato.

La condotta punibile è descritta con il verbo "impiegare", che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'aver una portata particolarmente ampia, potendosi intendere qualunque forma di utilizzazione di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi risultato utile per l'agente.

La norma prevede una circostanza aggravante, con conseguente aumento di pena, nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di attività professionale.

Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

Il reato, che ha avuto ingresso nel nostro ordinamento negli anni più recenti, consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

In particolare, la condotta sanzionata è quella di chi - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A seguito dell'introduzione del reato in esame è divenuto possibile perseguire le condotte di "pulizia" di proventi da reato anche quando attuate dallo stesso autore del delitto presupposto.

Dal novero delle condotte punibili sono escluse solo quelle per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'oggetto del reato è costituito dal denaro ovvero da qualsiasi altro bene od utilità proveniente da delitto non colposo.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

In considerazione del fatto che la finalità dichiarata della previsione dei reati qui in esame è quella di evitare che il sistema finanziario venga utilizzato al fine di riciclare i proventi di attività criminose, è evidente che costituiscono aree a rischio, all'interno di qualsiasi realtà aziendale, i processi finanziari e contabili e, in generale, il ciclo attivo e quello passivo. A queste devono poi aggiungersi tutte le attività relative ai rapporti instaurati dalla Società con soggetti terzi e ai rapporti infragruppo, nonché le operazioni straordinarie.

L'inserimento tra i Reati Presupposto qui in esame anche del reato di autoriciclaggio, che consiste, in estrema sintesi, nel reimpiego di denaro o altra utilità provenienti da un reato "proprio", ossia commesso direttamente dall'ente, comporta necessariamente l'inclusione, tra le aree di rischio, anche delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi anche gli altri Reati Presupposto per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, e da cui potrebbe derivare, come conseguenza, il reimpiego del prodotto o del profitto di quel Reato Presupposto.

Si deve però tenere presente che, ai sensi del Decreto, i criteri cardine per l'individuazione della responsabilità amministrativa a carico dell'ente rimangono pur sempre l'interesse e il vantaggio della

società, di modo che la sua responsabilità potrà essere esclusa in tutti i casi in cui la commissione del reato, seppure all'interno della Società e da parte di suoi dipendenti, sia finalizzata al perseguimento di un interesse o di un vantaggio personale.

Con specifico riferimento alla realtà di Belron Italia, si può osservare che la stessa ha adottato delle procedure relativamente al ciclo attivo e a quello passivo che prevedono il coinvolgimento ed il controllo, sia in fase di autorizzazione dei pagamenti e relativa esecuzione attraverso il sistema bancario, sia in fase di verifica della provenienza dei pagamenti ricevuti, di almeno due soggetti distinti.

Per quanto riguarda l'acquisto del materiale c.d. strategico (vetri, guarnizioni e colle) che non sia effettuato presso i fornitori individuati e selezionati dal Gruppo, Belron Italia si avvale quasi esclusivamente dei fornitori indicati e censiti nell'anagrafica dei fornitori e con la maggior parte dei quali intrattiene rapporti commerciali consolidati nel tempo. Mentre per l'approvvigionamento di materiali non strategici, la Società si serve in gran parte di fornitori omologati; i fornitori omologati che sono ritenuti di importanza strategica, il cui volume di affari annuo sia superiore a determinate soglie e/o che sono coinvolti in processi ritenuti critici da Belron Italia sono soggetti ad una valutazione di *performance* annuale da parte della Società. È prevista anche un'apposita regolamentazione per la selezione dei fornitori "nuovi", con cui la Società non abbia intrattenuto rapporti in precedenza, sui quali sono previsti controlli in misura differente a seconda del valore o della natura della fornitura o del servizio richiesti; tali informazioni vengono poi riportate nell'elenco dei fornitori c.d. qualificati. Anche i fornitori "nuovi" che entrano nell'anagrafica dei fornitori sono poi soggetti alle verifiche periodiche previste dalle specifiche procedure aziendali (e sopra descritte).

In ogni caso, la procedura acquisti adottata dalla Società prevede sempre il coinvolgimento di almeno due soggetti e la tracciabilità dell'intero percorso, dalla fase di richiesta del bene/servizio, passando per quella decisionale fino all'autorizzazione alla relativa spesa. Allo stesso modo, anche la procedura relativa ai pagamenti prevede la verifica della corrispondenza tra ordine e bene/servizio ricevuto, attraverso la dichiarazione di resa che costituisce condizione perché si possa inserire la fattura nel sistema *homebanking* per procedere al pagamento, previa sempre la verifica circa la conformità dell'ordine di acquisto e/o del contratto alla fattura ricevuta. Ciò in modo da garantire la tracciabilità dell'intero processo e il coinvolgimento di più soggetti.

Lo stesso sistema contabile adottato dalla Società, con la previsione della predisposizione di un bilancio mensile redatto secondo gli stessi criteri del bilancio di esercizio, assicura costantemente il monitoraggio e la verifica dei dati contabili, attraverso il coinvolgimento di più persone, a garanzia della segregazione delle funzioni. Monitoraggio e verifica dei dati contabili che sono infine assicurati anche dalle attività di *audit* svolte dalla società di revisione e aventi ad oggetto, in particolare, i flussi finanziari e la contabilità. A ciò può ancora aggiungersi il controllo interno effettuato dalla Direzione a livello di gruppo di *Risk and Internal Audit* che verifica periodicamente il rispetto da parte della Società delle procedure interne, con particolare riferimento a quelle legate alla prevenzione delle frodi e delle distrazioni di denaro e/o di beni aziendali.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento di ogni attività nell'ambito aziendale, e più specificamente nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai principi indicati nel Codice Etico, nonché alle procedure (quali, in via esemplificativa, quelle relative al ciclo attivo e a quello passivo), adottate dalla Società.

In particolare, la Società impone a tutti i Destinatari di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni, qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione (a titolo esemplificativo, prezzo notevolmente sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato);
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori, fornitori, clienti e partner commerciali, anche stranieri;
- rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso ai fornitori selezionati dalla Società che siano inseriti nell'anagrafica dei fornitori;
- monitorare in maniera continuativa l'operato dei fornitori segnalando anche all'Organismo di Vigilanza eventuali condotte potenzialmente a rischio o anche solo anomale;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi *partner* commerciali, con cui la Società in precedenza non abbia mai intrattenuto alcun rapporto sulla base degli indicatori di anomalia forniti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, quali i dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali), acquisendo informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, ed estendendo anche ai nuovi partner commerciali le verifiche periodiche sui fornitori che la Società periodicamente effettua a campione;
- effettuare le medesime operazioni previste al punto che precede anche in occasione dell'apertura di nuovi Centri, o comunque dell'avvio di nuovi rapporti commerciali;
- registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi utilizzati da Belron Italia al fine di consentirne comunque il controllo giornaliero e la relativa registrazione contabile di tali dati;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, attraverso il rispetto delle procedure in uso all'interno della Società, che prevedono in ogni caso la verifica della corrispondenza tra il soggetto beneficiario/autore del pagamento e la documentazione contabile relativa, attraverso il coinvolgimento e il controllo di almeno due soggetti;
- evitare di compiere qualsiasi intervento sugli automezzi dei clienti ulteriore rispetto a quello preventivato, in particolare se idoneo, anche solo potenzialmente, a modificarne caratteristiche utili per l'identificazione certa del mezzo.

È fatto divieto in particolare di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- acquistare beni o servizi da fornitori che non siano registrati nell'anagrafica della Società. Per eventuali acquisti di beni o servizi da fornitori "nuovi" sarà necessario procedere alle verifiche preventive sopra indicate;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme non solo al di sotto dei limiti di legge, ma anche di modico valore;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni, altre utilità o di autoveicoli;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere i capitali o autoveicoli, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

Al fine dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, i Destinatari devono attenersi al rispetto delle seguenti regole:

- identificare le controparti commerciali verificandone l'identità a mezzo di documenti, dati e informazioni di fonte affidabile;
- raccogliere informazioni sulle controparti commerciali sufficienti per verificare la natura delle attività da questa esercitate;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata in ogni caso in cui: (i) la sede legale della società controparte si trovi in zone a rischio, come ad esempio paradisi fiscali o Paesi a rischio terrorismo, (ii) gli Istituti di credito utilizzati e le banche coinvolte nelle operazioni abbiano sede in zone a rischio, e (iii) vengano utilizzati eventuali schermi societari e strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie;
- le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da rapporti continuativi con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;
- i contratti con i fornitori ed i *partner* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con fornitori e partners, questi ultimi devono dichiarare:
 - di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
 - di impegnarsi al rispetto del Decreto;

- se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.

PARTE SPECIALE F
Criminalità informatica

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

La legge 18 marzo 2008 n. 48, nel ratificare e dare esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto nel nostro ordinamento i reati informatici. Ad alcune di tali fattispecie è stata estesa anche la responsabilità amministrativa degli enti, attraverso la previsione dell'art. 24 *bis* del Decreto.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|-----------------------------|--|----------------------------|--|
| 491 – <i>bis</i> c.p. | Falsità in un documento informatico | fino a 400 quote | si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| 640 – <i>quinquies</i> c.p. | Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica | fino a 400 quote | si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------|--|
| 615 – <i>ter</i> c.p. | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico | da 200 a 700 quote | <ul style="list-style-type: none"> - si: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; |
| 615 – <i>quater</i> c.p. | Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematico | fino a 400 quote | <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 617 – <i>quater</i> c.p. | Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche | da 200 a 700 quote | <ul style="list-style-type: none"> - si: interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; |
| 617 – <i>quinqües</i> c.p. | Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche | da 200 a 700 quote | <ul style="list-style-type: none"> - si: interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---|
| 635 – <i>bis</i> c.p. | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici | da 200 a 700 quote | - sì: interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; |
| 635 – <i>ter</i> c.p. | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici comunque di pubblica utilità | da 200 a 700 quote | - sì: interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; |
| 635 – <i>quater</i> c.p. | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici | da 200 a 700 quote | - sì: interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; |
| Art. 635- <i>quater1</i> c.p. | Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico | fino a 400 quote | Sì: - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|---|
| 635 – <i>quinquies</i> c.p. | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse | da 200 a 700 quote | si:interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| Art. 629, comma 3, c.p. | Estorsione | da 300 a 800 quote | Sì: interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

Si noti che l'art. 1 *bis* del d.l. 21 settembre 2019 n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 18 novembre 2019 n. 133, ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, con la finalità di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati che hanno sede nel territorio nazionale e da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Il comma 11 *bis* del medesimo articolo ha introdotto un nuovo reato presupposto, sanzionando la condotta delle società che ostacolano o comunque condizionano i procedimenti di predisposizione ed aggiornamento degli elenchi di reti, sistemi informativi e servizi informatici rilevanti ai fini del perimetro di sicurezza nazionale, ovvero la comunicazione al CVCN dell'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, o le attività ispettive e di vigilanza in materia. Considerato che al momento non sono ancora stati emanati i decreti per l'esatta individuazione degli enti pubblici e privati che rientrano nel Perimetro di sicurezza nazionale

cibernetica, non si ritiene che sussista un rischio di commissione per la Società, con la conseguenza che per ora il relativo Reato Presupposto non è stato qui considerato. La Società si impegna comunque ad intervenire sulla presente Parte speciale non appena l'ambito della normativa in questione sarà stato delineato, e ove ciò fosse necessario.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa. Nella disamina, viene seguito il medesimo ordine dell'art. 24 bis del Decreto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

L'accesso al sistema informatico è considerato abusivo quando vi sia un'obiettiva violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne l'accesso.

Al pari dell'accesso, la norma punisce anche la condotta di chi si mantenga in un sistema informatico contro la volontà – sia essa espressa o tacita – del titolare del sistema.

La giurisprudenza ha ritenuto configurabile il reato anche nel caso in cui un soggetto che sia legittimato ad accedere ad un sistema e a mantenersi vi operi per conseguire finalità illecite o, comunque, diverse da quelle per cui era stato autorizzato dal titolare dello stesso sistema.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma punisce la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero volontariamente le interrompe o le impedisce.

La stessa norma punisce anche chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di dette comunicazioni.

Per "intercettazione" si intende la presa di cognizione del contenuto della comunicazione, che si realizza tramite l'intromissione in questa; per "interruzione" ed "impedimento" si intende il compimento di atti idonei rispettivamente a far cessare una comunicazione in corso e ad impedire che una nuova abbia inizio.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-quinquies)

La norma sanziona l'installazione di apparecchiature adatte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Fattispecie di danneggiamento (635-bis – 635-quinquies c.p.)

Gli artt. 635 bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635 bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario di programmi o dati informatici. Il comportamento punito è quello di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

L'art. 635 *ter* punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635 *quater* punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635 *bis* finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, ovvero mediante l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggia il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635 *quinqües* punisce le medesime condotte indicate dall'art. 635 *quater*, quando abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-*quater* c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, abusivamente diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, allo scopo di: (i) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; ovvero (ii) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del sistema, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (c.d. virus informatici).

La diffusione può avvenire sia con la messa in circolazione di virus attraverso le reti telematiche sia con la materiale introduzione degli stessi nei sistemi sia con la loro incorporazione in supporti informatici sia con la messa a disposizione di detti supporti.

Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui la falsità abbia ad oggetto documenti di tipo informatico, intendendosi con "documento informatico", la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. AREE A RISCHIO

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse di Belron Italia alle seguenti attività:

- alterazioni e falsificazioni di documenti elettronici pubblici o privati;
- attività di spionaggio o sabotaggio per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento,

detenzione indebita di *password* di accesso a sistemi altrui; intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus, ecc.).

3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Con riferimento specifico ai reati qui in esame, la Società ritiene doveroso ricordare a tutti i Destinatari che è espressamente vietato:

- alterare e/o falsificare documenti elettronici destinati alla Pubblica Amministrazione o a soggetti privati;
- effettuare attività di spionaggio o di sabotaggio in via informatica nei confronti di imprese concorrenti con la Società.

In generale, tutti i Destinatari:

- devono utilizzare gli strumenti informatici ed i supporti elettronici messi a loro disposizione dalla Società nel rispetto del Regolamento per l'uso dei beni aziendali, dei principi del Codice Etico, delle procedure e *policy* aziendali e delle regole qui fissate;
- devono consultare e visionare i dati informatici cui hanno accesso in ragione del ruolo e delle funzioni svolte, ed eventuali accessi che esulino dalle loro competenze e dal loro ruolo devono essere preventivamente approvati dal responsabile del loro ufficio;
- provvedono a comunicare al Responsabile IT, all'Ufficio IT e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due punti:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

Su questi punti, vi è da rilevare che la Società ha completato gli adempimenti necessari ai fini dell'adeguamento alle previsioni del Regolamento UE 679/2019 (più noto come GDPR, *General Protection Data Regulation*) e si è dotata di un'apposita Procedura per la gestione delle violazioni di dati personali. Seppure quella introdotta dal GDPR costituisca una disciplina normativa che non ha incidenza diretta sulle previsioni e sulla responsabilità previste dal Decreto, è comunque di tutta evidenza che il sistema preventivo adottato in esecuzione delle prescrizioni del GDPR – che impone l'adozione di misure di protezione dei dati, e quindi anche di sicurezza per l'accesso e l'uso dei sistemi informatici - costituisce un utile strumento anche ai fini della prevenzione dalla commissione dei reati qui in esame.

La Società ha quindi istituito il proprio Registro dei Trattamenti, così come ha formalizzato tutte le nomine ai vari soggetti responsabili o che comunque concorrono al trattamento dei dati; a tale documentazione, alle attività, adempimenti e verifiche periodiche del sistema ivi previste la presente Parte speciale fa espresso rinvio, rendendole parte integrante anche del Modello.

La Società ha inoltre avviato una serie di incontri formativi destinati a tutti i dipendenti, il cui programma è già stato definito di concerto con la funzione HR, aventi ad oggetto le procedure e gli adempimenti necessari ai fini del rispetto della normativa dettata dal GDPR, a cui si aggiungeranno incontri formativi più specifici e mirati per determinati ruoli aziendali.

In aggiunta a quanto sopra, la Società ha da tempo adottato una procedura interna, denominata Regolamento per l'utilizzo dei beni aziendali, che detta in maniera analitica e dettagliata le regole volte a garantire la sicurezza e l'integrità dei beni aziendali, tra cui rientrano gli apparati informatici e telematici, il sistema informatico e i servizi di *Information & Communication Technology*, la tecnologia fissa e mobile, la posta elettronica, le connessioni a reti di comunicazione elettronica di qualsiasi tipo, i software di proprietà dell'azienda o a questa conferiti in licenza d'uso, i personal computer e gli apparati portatili. La procedura, che si coordina ed integra con le previsioni del Codice Disciplinare e del Codice Etico adottati dalla Società, è indirizzata non solo ai dipendenti ma anche a tutti i collaboratori di Belron Italia, e disciplina l'uso degli account degli utenti (incluse la gestione e l'assegnazione delle credenziali di autenticazione); dei dispositivi fissi e portatili; della posta elettronica; le modalità di navigazione in internet, nonché le verifiche approntate dall'azienda per monitorare e il corretto uso di tutti i beni aziendali.

Del resto, il rispetto dei beni aziendali e la tutela della loro integrità sono principi ribaditi anche dal Codice Etico di Belron Italia.

Al fine di garantire il rispetto delle regole di comportamento qui illustrate, anche il fine del miglioramento costante del sistema, Belron Italia ha previsto la possibilità che l'Ufficio IT (anche attraverso consulenti e/o loro incaricati), possa effettuare controlli periodici per verificare la corretta applicazione del Regolamento in esame, segnalando le eventuali criticità riscontrate all'Organismo di Vigilanza.

Quanto alla certa identificazione dell'utente che di volta in volta accede alla rete e la impiega, Belron Italia adotta già da tempo la norma secondo cui ogni utente è dotato di un account aziendale che consente l'accesso alla rete informatica aziendale e a determinati risorse/sistemi/applicazioni, a seconda della specifica attività lavorative e del profilo di autorizzazione assegnato. L'accesso ad ogni *account* avviene attraverso l'impiego delle "credenziali di autenticazione", consistenti in un codice di identificazione dell'utente ("*user id*"), associato ad una parola chiave ("*password*") riservata.

La *password*, conformemente a quanto indicato nella password policy di recente aggiornata in azienda:

- viene inizialmente fornita dall'Ufficio IT, al momento dell'assegnazione del dispositivo aziendale e deve essere modificata dall'utente al suo primo accesso;
- deve essere nota solo all'utente, che deve custodirla con la massima diligenza, senza divulgarla o comunicarla a terzi;
- deve essere individuata in base a specifiche regole indicate puntualmente nella *password policy* (numero minimo di caratteri, combinazione alfanumerica, elenco password proibite);
- deve essere modificata ad ogni termine di scadenza (variabile, da 30 a 90 giorni, a seconda della complessità e quindi sicurezza della password prescelta), e sostituita con una *password* differente, individuata sulla base dei medesimi criteri;
- è consigliabile evitare di annotarla in luoghi facilmente accessibili, se si ritiene necessario annotarla, deve essere conservata in un luogo sicuro e non facilmente accessibile, possibilmente lontano dalla postazione di lavoro;

- qualora vi sia il sospetto che sia stata identificata o utilizzata da terzi non autorizzati, è necessario modificarla immediatamente, segnalando senza ritardo la circostanza all'Ufficio IT.

Da un punto di vista telematico, invece, Belron Italia previene e intrusionsi di terzi nella propria rete (cd. *spyware*) anche con apposito *software* antiintrusione, soggetto al costante controllo da parte dell'Ufficio IT.

PARTE SPECIALE G

Delitti contro il diritto d'autore, l'industria ed il commercio

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ARTT. 25 *BIS*.1, 25 *NOVIES* E 25 *BIS* COMMA LETT. F *BIS* DEL DECRETO)

La legge 23 luglio 2009 n. 99 ha esteso l'elenco dei Reati Presupposto introducendo nel Decreto gli articoli 25 *bis*1 e 25 *novies*. All'esame di questi reati, nella presente Parte speciale, e per evidenti ragioni di connessione quanto alla materia, è stata aggiunta anche la trattazione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 473 e 474 c.p., inserite nel Decreto dall'art. 25 *bis* comma 1 lett. f *bis*, e integranti condotte in violazione del diritto d'autore.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|---|--|---------------------|-----------------------|
| 513 c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1) | Turbata libertà dell'industria o del commercio | fino a 500 quote | no |
| 515 c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1) | Frode nell'esercizio del commercio | fino a 500 quote | no |
| 516 c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1) | Vendita di sostanze alimentari non genuine vendute come genuine | fino a 500 quote | no |
| 517 c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1) | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci | fino a 500 quote | no |
| 517 <i>ter</i> c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1) | Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale | fino a 500 quote | no |
| 517 <i>quater</i> c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1) | Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari | fino a 500 quote | no |

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| 513 <i>bis</i> c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1) | Illecita concorrenza con minaccia o violenza | fino a 800 quote | si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla |
| | | | commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| 514 c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1) | Frodi contro le industrie nazionali | fino a 800 quote | si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 171 comma 1 lett. a <i>bis</i>) l.a. (art. 25 <i>novies</i>) | Divulgazione, in un sistema di reti telematiche, di opera dell'ingegno protetta o di parte di essa | fino a 500 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca |

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| | | | delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 171 comma 3 l.a. (art. 25 <i>novies</i>) | Diffusione, rappresentazione, riproduzione di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera | fino a 500 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| 171 <i>bis</i> l.a. (art. 25 <i>novies</i>) | Reati in materia di <i>software</i> e banche dati | fino a 500 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|--|---|------------------|--|

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| 171 <i>ter</i> l.a. (art. 25 <i>novies</i>) | Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici, e in materia di opere letterarie, scientifiche e didattiche | fino a 500 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|--|---|------------------|--|

| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| <p>171 <i>septies</i> l.a. (art. 25 <i>novies</i>)</p> | <p>Violazioni nei confronti della SIAE</p> | <p>fino a 500 quote</p> | <p>si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> |
| <p>171 <i>octies</i> l.a. (art. 25 <i>novies</i>)</p> | <p>Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato</p> | <p>fino a 500 quote</p> | <p>si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni,</p> |

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| | | | finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| 473 c.p. (art. 25 <i>bis</i> comma 1 lett. f <i>bis</i>) | Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni | fino a 500 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 474 c.p. (art. 25 <i>bis</i> comma 1 lett. f <i>bis</i>) | Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi | Fino a 500 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|--|--|--|--|

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa, seguendo l'ordine degli articoli del Decreto che li prevedono.

(I) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura quando vengono adoperati violenza sulle cose oppure mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio altrui.

L'art. 513 c.p., pur essendo rivolto alla tutela dell'ordine economico nazionale, tutela anche il diritto individuale al libero svolgimento di un'attività economica, proteggendolo da turbative o da impedimenti illeciti.

La norma in esame è sussidiaria, trovando applicazione solamente qualora il fatto non costituisca un più grave reato.

Si tratta di un reato di pericolo, per la cui consumazione è quindi sufficiente che, dall'azione violenta e fraudolenta, derivi una semplice minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale del singolo. Per la sussistenza del delitto sono necessari alternativamente l'uso della violenza o di mezzi fraudolenti.

Un comportamento può considerarsi fraudolento quando sia subdolo o sleale, quando cioè tenda a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità. La violenza sulle cose è, invece, l'impiego della forza fisica che comporti il danneggiamento o la trasformazione o il mutamento della destinazione di un oggetto.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il delitto si configura in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. È prevista un'aggravante se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie in esame mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento di altrui attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sul corretto confronto concorrenziale tra i vari operatori del mercato.

Anche questa ipotesi delittuosa va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona già nel momento in cui vengono attuati gli atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore quale atto concreto di concorrenza sleale.

Costituiscono violenza o minaccia i comportamenti che hanno l'effetto di coartare la volontà altrui: la prima, attraverso la forza fisica; la seconda attraverso la prospettazione di un male ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del minacciante.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce la condotta di chi cagioni un danno all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (a cui consegua un danno all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura quando, nell'esercizio di una attività commerciale, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero si consegna una cosa mobile che - per origine, provenienza, qualità o quantità - è diversa da quella dichiarata o pattuita.

È prevista un'aggravante nel caso in cui la cosa mobile sia costituita da oggetti preziosi.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura quando sono poste in vendita o sono messe altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che genuine non sono.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)

Il reato si configura quando sono messi in vendita o distribuiti opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in esame si consuma nel momento stesso in cui il prodotto viene posto in vendita o altrimenti in commercio: la condotta illecita deve pertanto ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare sia stata semplicemente messa a disposizione del pubblico.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517 ter c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, pur potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in sua violazione. È punita anche la condotta di introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i predetti oggetti o beni usurpando un titolo di proprietà industriale o in sua violazione.

La pena è aggravata nel caso i reati descritti siano commessi in modo sistematico o mediante allestimento di mezzi e attività organizzate ovvero quando oggetto del reato siano alimenti o bevande la cui denominazione o specificità siano protette dalle norme vigenti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517 quater c.p.)

Il reato si configura quando viene contraffatto o vengono alterate le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La norma in esame punisce anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

(II) DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3 l.a.)

La norma punisce la condotta di chi mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o anche solo parte di essere, immettendola in un sistema di reti telematiche.

È prevista tra i Reati Presupposto anche la medesima condotta sopra descritta, commessa su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, quando da tale condotta risulti un'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis l.a.)

Gli illeciti previsti all'art. 171 bis sono posti a tutela dei software e delle banche dati informatiche.

Il primo comma della norma sanziona la duplicazione di software protetti dal diritto d'autore e la loro commercializzazione. Allo stesso modo è sanzionata la diffusione di strumenti informatici diretti a rimuovere filtri e altre protezioni di software protetti da diritto d'autore.

Il secondo comma, invece, sanziona la duplicazione e la commercializzazione abusive di banche dati informatiche.

Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171 ter l.a.)

Questa articolatissima norma sanziona una serie di illeciti. È il caso di riportarla testualmente, perché sia sempre disponibile alla consultazione di tutti i Destinatari del Modello.

Il primo comma della norma sanziona il fatto di chi, per uso non personale, ed a fini di lucro:

“a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi

di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse”.

Il secondo comma sanziona ancor più gravemente chi:

“a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1”.

Violazioni nei confronti della SIAE e Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (artt. 171 septies e 171 octies)

Si tratta di fattispecie meno frequenti e certamente più particolari delle precedenti, che pertanto vengono esaminate congiuntamente.

La prima norma si applica “ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi” o a chi rilascia false dichiarazioni in merito all’assolvimento di simili obblighi.

La norma successiva colpisce invece la produzione e la diffusione di “*apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale*”.

Contraffazione di segni distintivi e introduzione nello Stato di oggetti con segni contraffatti (artt. 473 e 474 c.p.) (art. 25 bis comma 1 lett. f bis)

In aggiunta alle norme appena citate, e sempre in materia di reati in violazione del diritto d'autore, si devono ricordare anche gli artt. 473 e 474 c.p., cui fa espresso riferimento l'art. 25 bis comma 1 lett. f bis) del Decreto.

Le due fattispecie sanzionano la contraffazione o l'alterazione di marchi, opere di ingegno e altri prodotti industriali; l'impiego di segni contraffatti o alterati nonché l'introduzione nel territorio di prodotti recanti segni contraffatti o alterati.

Secondo la giurisprudenza, si deve intendere quale “contraffazione” la riproduzione abusiva integrale del marchio nella la sua configurazione emblematica e denominativa e per “alterazione” la modifica del segno, ricomprendente anche l'imitazione fraudolenta (vale a dire la riproduzione parziale, ma tale da permettere che vi sia confusione con il marchio originale o con il segno distintivo).

2. AREE A RISCHIO

L'esame della tipologia di attività svolte da Belron Italia consente di verificare l'esistenza di un rischio certamente limitato di commissione dei citati delitti.

In primo luogo, Belron Italia acquista i vetri per autoveicoli dai seguenti fornitori *leader* a livello mondiale:

- ABC Autoglass GMBH con sede legale in Germania;
- AGC con sede legale in Belgio;
- Autover, con sede legale in Olanda;
- Fuyao Europe GMBH con sede legale in Germania;
- Guardian Autoglass GMBH, con sede legale in Germania;
- Pilkington Automotive Deutschland GMBH con sede legale in Germania;
- Pilkington Italia Spa, con sede legale in Italia;
- Pilkington Polonia con sede legale in Polonia;
- Shatterprufe, con sede legale in Sudafrica;
- Starglass Belgio con sede legale in Belgio;
- Starglass Spagna con sede legale in Spagna.

I fornitori sopra indicati vengono individuati e selezionati dal Gruppo Belron, che cura direttamente la negoziazione degli accordi con gli stessi e la sottoscrizione dei relativi contratti. Belron Italia non partecipa pertanto in alcun modo alle negoziazioni aventi ad oggetto le condizioni contrattuali che vengono applicate, tanto meno per ciò che concerne i prezzi di acquisto dei prodotti, determinati direttamente dal Gruppo. Ciò rende del tutto improbabile la commissione di illeciti che si riferiscono a condotte di diffusione e distribuzione di prodotti (con segni mendaci, con segni contraffatti etc.).

Analogo discorso vale anche per le spazzole per i tergicristalli, che vengono acquistate per la quasi totalità direttamente da un unico produttore (attualmente Bosch), sempre nell'ambito di un contratto quadro negoziato e sottoscritto dal Gruppo.

Anche in relazione a quella parte – residua e marginale – di acquisti di materiale strategico al di fuori degli accordi del Gruppo – ipotesi che ricorre in caso di necessità di approvvigionamento urgente e non dilazionabile di prodotti non presenti nel magazzino della sede di Origgio – l'analisi condotta ha consentito di evidenziare un rischio assolutamente circoscritto, non solo perché si tratta di ipotesi che ricorrono di rado, ma anche perché la Società si è dotata di specifiche procedure (tanto per gli acquisti effettuati dalla Sede di Origgio quanto per gli acquisti effettuati dal singolo Centro) che prevede comunque il ricorso a fornitori selezionati e la centralizzazione della gestione e del monitoraggio degli ordini e degli acquisti.

Dall'ambito delle attività tipiche di Belron Italia, infine, esulano completamente aspetti di attività che possano implicare problematiche di tutela del diritto d'autore. Con la precisazione ulteriore che la Società vieta espressamente la diffusione di musica o altre opere protette dal diritto d'autore all'interno dei propri Centri e con qualsiasi mezzo (salvo nelle forme consentite dalla normativa in materia).

L'area astrattamente a rischio, per Belron Italia, è quindi rappresentata dal confronto commerciale con i concorrenti: seppure le fattispecie relative agli abusi nell'esercizio della concorrenza (articoli 513 e 513-bis c.p.) individuano fattispecie molto particolari e non facilmente realizzabili, Belron Italia ha ritenuto di dedicare comunque una Parte speciale del Modello anche a questa tipologia di reati, perché crede profondamente nel valore di una concorrenza che sia corretta e sia sempre correttamente esercitata e ritiene doveroso richiamare tutti i Destinatari del Modello su questi fondamentali punti.

3. REGOLE DI CONDOTTA

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la loro reale prevenzione può e deve fondarsi sui seguenti principi di condotta:

- tutti i Destinatari del Modello devono svolgere la propria attività commerciale secondo le politiche commerciali, le metodologie, le regole e le condizioni stabilite da Belron Italia, senza possibilità di eccezioni;
- eventuali confronti, contrasti e/o controversie con la concorrenza o con suoi esponenti sono attività per definizione a rischio, che devono essere gestite con particolare cura e demandate in via esclusiva alla gestione centralizzata di Belron Italia;
- nell'esercizio dell'attività aziendale possono essere impiegati solo loghi, insegne, marchi e simili che siano quelli indicati ed approvati da Belron Italia.

Il primo principio di condotta è volto ad escludere la possibilità che vi sia, per ottenere un vantaggio concorrenziale, l'autonoma adozione di iniziative e metodi commerciali che si possano rivelare illeciti.

Una concorrenza efficace, ma al contempo del tutto lecita è considerata da Belron Italia un elemento decisivo della propria attività aziendale, pertanto, Belron Italia ritiene necessario che le modalità per l'esercizio concorrenziale della propria attività d'impresa vengano necessariamente determinate e gestite a livello centralizzato, da parte delle direzioni competenti.

È pertanto fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di esercitare l'attività aziendale a condizioni e modalità differenti rispetto a quelle stabilite da Belron Italia, di adottare autonomamente iniziative promozionali o effettuare tipologie di servizi non previste.

Quanto al secondo principio di condotta, lo scopo è quello di garantire il pieno controllo di Belron Italia sull'ambito maggiormente a rischio di commissione degli illeciti concorrenziali indicati dal Decreto, che è costituito da eventuali casi di confronto o contrasto con imprese concorrenti.

Anche se l'eventuale controversia è particolare o locale (a titolo esemplificativo, riguarda solo un Centro ed i suoi rapporti con un centro di imprese concorrenti), è fatto espresso divieto ai Destinatari di volta in volta interessati di gestire autonomamente il confronto o la controversia in corso.

Al contrario è fatto obbligo a quei soggetti di comunicare la controversia alla sede di Belron Italia e di astenersi da ogni iniziativa che non sia da essa indicata.

In ogni caso, Belron Italia pone un esplicito divieto a tutti i Destinatari di accedere, per qualunque ragione, alle aree di pertinenza di imprese concorrenti e di avere qualunque contatto fisico con beni, strumenti e strutture di loro proprietà.

Allo stesso modo, in caso di contrasti o confronti con imprese concorrenti, sono vietati contatti diretti con i dipendenti delle stesse. terzo principio di condotta è volto alla prevenzione di eventuali illeciti tra quelli relativi all'impiego dei segni distintivi.

È fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di impiegare altri segni distintivi rispetto a quelli ufficiali di Belron Italia ed è, parallelamente, espressamente fatto obbligo agli stessi di impiegare sempre, nell'esercizio di ogni aspetto dell'attività commerciale, in via esclusiva i segni distintivi di Belron Italia.

PARTE SPECIALE H

Delitti contro l'attività giudiziaria

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 *DECIES* DEL DECRETO)

L'articolo 25 *decies* è stato inserito nel Decreto nel 2009, e ha introdotto la responsabilità dell'ente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si tratta, in particolare, della seguente fattispecie di reato, schematicamente riassunta qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 377 <i>bis</i> c. p. | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | fino a 500 quote | no |

Il reato si configura quando con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità, si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

2. AREA A RISCHIO

L'attività imprenditoriale, commerciale o industriale di ogni azienda è sempre passibile di essere sottoposta ad investigazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Ciò, a maggior ragione, proprio dal momento in cui è stato introdotto il regime della responsabilità amministrativa degli enti.

Per qualunque ente, quindi, deve ritenersi astrattamente configurabile un rischio di commissione dell'illecito in parola, nel caso in cui uno o più esponenti dell'ente fossero chiamati dall'autorità procedente a fornire informazioni e chiarimenti sull'ente e su aspetti rilevanti per la verifica dell'ipotesi accusatoria.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Nel caso in cui Belron Italia o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell'autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima autorità, devono ritenersi completamente liberi di rispondere secondo verità.

Belron Italia assicura infatti a tutti i Destinatari che il fatto della loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell'azienda.

Belron Italia, anzi, indica come espresso obbligo di ogni Destinatario il dovere di rispondere secondo verità, completezza e trasparenza alle richieste di informazioni dell'autorità giudiziaria.

Belron Italia tutela la riservatezza del Destinatario di volta in volta interessato: nessuno dovrà mai ritenersi in obbligo di comunicare alla società la circostanza di un'eventuale convocazione o di un'avvenuta audizione, così come mai potrà essere fonte di un giudizio negativo dell'azienda il fatto del dipendente di aver mantenuto quelle circostanze riservate.

Più in generale, qualora emergesse l'esistenza di un'indagine nei confronti dell'azienda o di un suo

esponente, Belron Italia provvederà ad individuare, tra i propri dirigenti, un soggetto responsabile del procedimento, cui competeranno l'apertura e la tenuta di un apposito fascicolo in cui saranno conservati tutti gli atti ufficiali del procedimento (eventuali avvisi di garanzia, verbali di perquisizione, di sequestro e quant'altro), nonché sarà registrata una cronologia dei principali sviluppi della vicenda.

Tendenzialmente, all'emersione dell'esistenza di indagini, Belron Italia investirà immediatamente della questione un legale di fiducia, da cui si farà assistere sin dalle prime fasi del procedimento.

Dell'esistenza delle indagini sarà prontamente informato l'Organismo di Vigilanza, cui sarà altresì indicata l'identità del soggetto incaricato della tenuta del fascicolo e del difensore di fiducia.

È fatto obbligo a qualunque Destinatario di informare, con il canale ISWEB messo a disposizione dalla Società sul proprio sito istituzionale, di ogni eventuale tentativo di condizionamento (o comunque di ogni altra circostanza che possa aver indotto il sospetto di un simile tentativo) l'Organismo di Vigilanza, che provvederà ad assumere al riguardo ogni idonea iniziativa.

PARTE SPECIALE I

Reati ambientali

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 UNDECIES)

A partire dal 2011, con il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (entrato in vigore il 16 agosto 2011), la responsabilità amministrativa delle società è stata estesa anche ad alcune tipologie di reati ambientali.

La norma ha infatti inserito nel Decreto l'art. 25 *undecies* che include tra i Reati Presupposto anche alcuni illeciti di natura ambientale, previsti sia da diverse disposizioni di legge, tra cui in particolare il codice penale e il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*, c.d. Codice dell'Ambiente), cui si aggiungono alcune specifiche fattispecie previste dalla legge 7 febbraio 1992 n. 150 (*Disciplina dei diritti relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (...) nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), dalla legge 28 dicembre 1993 n. 549 (*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*), e dal d. lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*).

In particolare, gli illeciti per i quali oggi è quindi prevista la responsabilità amministrativa degli enti in materia ambientale sono i seguenti (riportati con le relative sanzioni).

Codice penale

| Articolo | Illecito | Sanzione pecuniaria | Sanzioni interdittive |
|----------|----------|---------------------|-----------------------|
|----------|----------|---------------------|-----------------------|

| | | | |
|-----------|-------------------------|--------------------|--|
| 452 – bis | Inquinamento ambientale | da 250 a 600 quote | si, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|-----------|-------------------------|--------------------|--|

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|--|
| 452 – <i>quater</i> | Disastro ambientale | da 400 a 800 quote | si, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 452 – <i>quinquies</i> | Delitti colposi contro l'ambiente | da 200 a 500 quote | no |
| 452 – <i>sexies</i> | Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività | da 250 a 600 quote | no |
| 452 – <i>octies</i> | Delitti associativi aggravati | da 300 a 1.000 quote | no |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>452 – <i>quaterdecies</i> (ex art. 260 Codice dell’Ambiente)</p> | <p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con l’aggravante del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività</p> | <p>da 300 a 500 quote per il traffico illecito di rifiuti, da 400 a 800 quote se si tratta di rifiuti ad alta radioattività</p> | <p>si, per una durata non superiore a 6 mesi: sì, per non più di un anno: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la</p> |
| | | | <p>pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> <p>È prevista inoltre l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato</p> |

| | | | |
|-----------|---|--------------------|----|
| 727 – bis | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette | fino a 250 quote | no |
| 733 – bis | Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto | da 150 a 250 quote | no |

Codice dell'Ambiente

| Articolo | Illecito | Sanzione pecuniaria | Sanzioni interdittive |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|
| 137 (commi 3, 5 primo periodo e 13) | Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico in mare da parte di navi od aeromobili di sostanze e materiali per i quali è previsto il divieto assoluto di sversamento | da 150 a 250 | no |

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
| 137 (commi 2, 5 secondo periodo e 11) | Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarico di acque reflue industriali con valori oltre i limiti fissati dalla tabella 3/A dell'Allegato 5 e violazione dei divieti di scarico | da 200 a 300 quote | si, per una durata non superiore a sei mesi; si, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 256 (comma 1, lett. a) e 6 primo periodo) | Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza la prescritta | fino a 250 quote | no |
| | autorizzazione, deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| <p>256 (comma 1, lett. b), 3 primo periodo e 5)</p> | <p>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza la prescritta autorizzazione, realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, attività non consentita di miscelazione di rifiuti</p> | <p>da 150 a 250 quote</p> | <p>no</p> |
| <p>256 (comma 3 secondo periodo)</p> | <p>Realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi</p> | <p>da 200 a 300 quote</p> | <p>si, per una durata non superiore a sei mesi: si, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> |

| | | | |
|---------------|--|---|----|
| 256 (comma 4) | Attività di gestione di rifiuti effettuata con inosservanza, delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni e comunicazioni | fino a 125 quote in caso di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi; da 75 a 125 quote per le medesime attività che riguardino rifiuti pericolosi, da 100 a 150 quote in caso di realizzazione e gestione di una discarica | no |
| 257 (comma 1) | Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio | fino a 250 quote | no |
| 257 (comma 2) | Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio provocato da sostanze pericolose | da 150 a 250 quote | no |
| 258 (comma 4) | False indicazioni nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti sulla natura, sulla composizione sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e uso di un certificato falso durante il trasporto | da 150 a 250 quote | no |

| | | | |
|---------------|--|---|----|
| 259 (comma 1) | Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito, spedizione di | da 150 a 250 quote | no |
| | rifiuti elencati nell'Allegato II del Regolamento CEE 1° febbraio 1993 n. 259 | | |
| 260 – bis | Violazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, con l'aggravante nel caso si tratti di rifiuti pericolosi | da 150 a 250 quote, da 200 a 300 nel caso si tratti di rifiuti pericolosi | no |
| 279 (comma 5) | Violazione dei limiti di emissione nell'esercizio di uno stabilimento quando il superamento determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa | fino a 250 quote | no |

L. 7 febbraio 1992 n. 50 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975 n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

| Articolo | Illecito | Sanzione pecuniaria | Sanzioni interdittive |
|----------|----------|---------------------|-----------------------|
|----------|----------|---------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|--|--------------------|----|
| 1 (comma 1),2 (commi 1 e 2) e 6 (comma 4) | Importazione, esportazione, omissione delle prescrizioni per preservare incolumità, utilizzo, trasporto, commercio ecc. di animali appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento CE n. 338/97; detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed | fino a 250 quote | no |
| | esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica | | |
| 1 (comma 2) | Recidiva nei reati di importazione, esportazione, ecc. di cui al punto che precede, oppure commissione dei medesimi reati nell'esercizio di un'attività di impresa | da 150 a 250 quote | no |

| | | | |
|---------|--|---|----|
| 3 – bis | Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati | fino a 250 quote, se per il reato è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno di reclusione, da 150 a 250 quote se è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni, da 200 a 300 quote se la pena non è superiore nel massimo a tre anni di reclusione, da 300 a 500 quote se la pena è superiore nel massimo a 3 anni di reclusione | no |
|---------|--|---|----|

L. 28 dicembre 1193 n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

| Articolo | Illecito | Sanzione pecuniaria | Sanzioni interdittive |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|
| 3 (comma 6) | Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A | da 150 a 250 quote | no |

D.lgs. 6 novembre 2007 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

| Articolo | Illecito | Sanzione pecuniaria | Sanzioni interdittive |
|-------------|--|---------------------|-----------------------|
| 9 (comma 1) | Inquinamento colposo prodotto da una nave, nonché dai membri dell'equipaggio | fino a 250 quote | no |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|
| 8 (comma 1) e 9 (comma 2) | Inquinamento doloso prodotto da una nave nonché dai membri dell'equipaggio e inquinamento colposo che causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità | da 150 a 250 quote | si, per una durata non superiore a 6 mesi. È prevista inoltre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato |
| 8 (comma 2) | Inquinamento colposo prodotto da una nave nonché dai membri dell'equipaggio che causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità | da 200 a 300 quote | si, per una durata non superiore a 6 mesi È prevista inoltre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato |

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Codice Penale

Come anticipato, con diversi interventi normativi sono stati inseriti nel codice penale alcuni reati in materia ambientale. Con l'ultimo di questi interventi, il d.lgs. 1° marzo 2018 n. 21, è stato "spostato" nel codice penale il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, collocato all'art. 452 quaterdecies, con conseguente abrogazione dell'art. 260 del Codice dell'Ambiente che prima disciplinava tale fattispecie, rimasta comunque, quanto al suo contenuto, immutata.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento

significativi e misurabili dell'acqua o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Costituiscono circostanze aggravanti il fatto che l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

La stessa norma definisce il disastro ambientale quale, in alternativa, un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema oppure un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce le medesime condotte che costituiscono i reati di Inquinamento ambientale e Disastro ambientale (rispettivamente previste dagli artt. 452-bis e 452-quater c.p.), estendendone la punibilità anche ai casi di fattispecie commesse con semplice colpa.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Associazione finalizzata alla commissione dei reati ambientali (art. 452-octies c.p.)

La norma punisce l'associazione (comune o di tipo mafioso) finalizzata alla commissione dei reati ambientali.

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 260 Codice dell'Ambiente, oggi art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma punisce chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, in più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, si occupa del traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

È inoltre punito chi distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

È punito chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Codice dell'Ambiente

Scarichi di acque reflue (art. 137)

comma 2

La norma punisce la condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali

contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

comma 3

Punisce chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

comma 5

È punita la condotta di chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Circostanza aggravante è che vengano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

comma 11

La norma punisce la condotta di chi non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del Codice dell'Ambiente, con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 13

È punito lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili che contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

comma 1 lettere a) e b)

La norma punisce la condotta di chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi degli articoli 208- 212 e 214-216 del Codice dell'Ambiente.

La pena è aggravata se si tratta di rifiuti pericolosi.

comma 3

La condotta punita è quella di chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

La pena è aggravata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

comma 4

Sono altresì punite l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

comma 5

La norma punisce chi, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del Codice dell'Ambiente, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

comma 6 primo periodo

La norma punisce la condotta di chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del Codice dell'Ambiente.

Bonifica dei siti (art. 257)

comma 1

La norma punisce la condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente. È inoltre punito chi non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242.

comma 2

Se l'inquinamento in esame è provocato da sostanze pericolose, la pena è aggravata.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)

comma 4

La norma è indirizzata alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a). La condotta punita consiste nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, con indicazione di informazioni false circa la natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. È infine punito anche l'uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259)

comma 1

La norma punisce la condotta di chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso.

La sanzione è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 - bis)

comma 6

La norma punisce la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

comma 7 secondo e terzo periodo

È altresì punita la condotta del trasportatore di rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto con la copia del formulario per il trasporto dei rifiuti. È punita altresì la condotta di colui

che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi per il trasporto dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

comma 8 primo e secondo periodo

È punita infine, la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea del formulario per il trasporto fraudolentemente alterata. Se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata.

Sanzioni (Violazioni dei limiti di emissioni art. 279)

comma 5

È punita la condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L. 7 febbraio 1992 n. 150

Artt. 1, 2 e 6

comma 1

La norma punisce l'importazione, l'esportazione, il trasporto e l'uso illecito di specie animali e il commercio di piante riprodotte artificialmente.

Art. 3 bis

La norma punisce la falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze nonché l'uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.

La sanzione pecuniaria varia a seconda della specifica condotta da un minimo 150 quote a un massimo di 500.

L. 28 dicembre 1993 n. 549

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3)

La norma punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono.

D. lgs. 6 novembre 2007 n. 202

Inquinamento doloso (art. 8)

La condotta punita è lo sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti. Nel caso invece in cui dallo sversamento derivino danni permanenti, la sanzione pecuniaria è elevata.

Inquinamento colposo (art. 9)

La norma punisce lo sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti. Se la medesima condotta causa danni permanenti, la pena è aggravata.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'ampio ambito dei reati ambientali introdotto nel Decreto con i due diversi interventi normativi del 2011 e del 2015, di cui si è dato conto, ha di conseguenza ampliato il rischio di commissione dei reati in esame a carico di qualsiasi società.

Belron Italia pone da sempre il rispetto dell'ambiente tra i principi cardine della propria attività aziendale. Il Codice Etico adottato dal Gruppo ribadisce l'impegno della Società e dei suoi dipendenti a far sì che l'impatto ambientale dell'Attività sia minimo, e fissa come obiettivo principale della Società la riduzione delle emissioni di CO² attraverso il miglioramento continuo dei processi aziendali e il controllo sui rifiuti prodotti. A tal fine, la Società si adegua agli standard fissati dal Gruppo Belron nelle linee guida ambientali predisposte a livello locale e globale.

A riprova dell'attenzione che il Gruppo Belron nutre per la tematica ambientale e in particolare per l'impatto che le attività esercitate potrebbero cagionare sull'ambiente, lo stesso ha implementato a livello globale un sistema denominato "*Carbon Footprint*" che ha lo scopo di monitorare il livello di gas serra prodotti come conseguenza dello svolgimento delle attività aziendali dalle varie società che fanno parte del Gruppo, al fine di ridurre il più possibile l'impatto sull'ambiente. Sotto tale profilo, e nel rispetto anche di quanto previsto dalla l. 9 gennaio 1991 n. 10, contenente le *Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*, la Società ha provveduto a nominare al proprio interno un *Energy Manager*, con la funzione di raccogliere i dati relativi ai consumi, individuare le azioni e gli interventi mirati all'efficienza energetica e di verificarne l'efficacia.

In aggiunta, in ossequio di quanto disposto dal d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102 e successive modifiche, *Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica*, la Società ha altresì provveduto ad eseguire al proprio interno la prescritta diagnosi energetica, che è stata condotta da un consulente certificato EGE, i cui esiti sono stati comunicati all'ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) nel rispetto del termine di dicembre 2015. Conformemente alle prescrizioni della norma citata, Belron Italia ha provveduto ad effettuare ulteriori diagnosi energetiche nel termine di 4 anni prescritto (l'ultima risale quindi al 2019), salvo ovviamente che insorga la necessità di effettuare monitoraggi più frequenti della situazione ambientale della Società.

Infine, la Società ricerca e cura l'implementazione di un sistema di verifiche e controlli finalizzato al continuo miglioramento del sistema, alla sua efficacia, alla sua efficienza e alla sua sostenibilità.

Belron Italia ha affidato ai suoi *Cluster Manager*, nell'ambito degli *audit* periodici che vengono organizzati dalla Società sui Centri, la verifica sul rispetto e sulla corretta implementazione delle procedure e degli adempimenti in materia ambientale.

Va subito precisato che la Società non svolge attività produttiva industriale, con la conseguenza che il rischio di commissione di alcune fattispecie limite, tra quelle sopra illustrate – quali, a titolo esemplificativo, il disastro ambientale, l'inquinamento doloso o colposo da navi, ovvero il commercio illecito di specie animali e vegetali – appare quanto meno inverosimile. Appare per contro di tutta evidenza che altre fattispecie tra quelle qui contemplate, e in particolare quelle che concernono le attività e le modalità di smaltimento dei rifiuti, nonché l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque, e dell'aria, sono tali da coinvolgere, in maniera più o meno incisiva, l'esercizio di qualsiasi attività di impresa.

Ed è appunto in relazione a queste specifiche fattispecie che si è riscontrato, almeno in via ipotetica e potenziale, un rischio di commissione anche per la Società.

Rischio che appare comunque notevolmente circoscritto dal semplice fatto, già evidenziato, che Belron Italia non svolge alcuna attività produttiva industriale.

In particolare, nella Sede di Origgio vengono esercitate, oltre alle normali attività d'ufficio, le attività di stoccaggio e successiva distribuzione di vetri per autoveicoli (il c.d. materiale strategico) e dei prodotti ausiliari, oggetto comunque dell'Attività, mentre in quella di Milano si svolge esclusivamente

attività d'ufficio. I Centri si occupano della riparazione e sostituzione di vetri per autoveicoli, mentre gli Hub Diretti svolgono funzioni di magazzino e si occupano quindi dello stoccaggio e della successiva distribuzione dei prodotti tipici dell'Attività, destinati non solo ai Centri e ai Centri Affiliati, ma anche a soggetti terzi che non rientrano (direttamente o indirettamente) nella rete commerciale della Società.

Sulla base dell'analisi di rischio condotta, si può ritenere che le aree maggiormente a rischio per la commissione dei reati in esame in relazione alle attività aziendali, sono quindi quelle che riguardano la gestione aziendale del ciclo dei rifiuti, e le immissioni degli scarichi in atmosfera e nelle acque.

In particolare, sotto il profilo del ciclo dei rifiuti, si deve aggiungere che Belron Italia non svolge attività né di produzione, né tanto meno di lavorazione dei vetri e/o dei ricambi per autoveicoli (che vengono acquistati presso un numero predeterminato di fornitori selezionati), e non si occupa nemmeno direttamente del loro trasporto, così come non si occupa direttamente del trasporto dei rifiuti di vetro o di altri materiali, né dei ricambi per gli autoveicoli.

L'area di rischio più significativa per la Società può quindi essere individuata nella differenziazione dei rifiuti, e nella predisposizione e nel controllo della documentazione necessaria per il loro trasporto. In misura ancora più circoscritta, potrebbe sussistere anche un rischio legato allo stoccaggio di prodotti chimici (per la loro distribuzione alla rete commerciale della Società) presso il magazzino della Sede di Origgio.

In aggiunta, il conferimento dell'incarico di trasporto dei rifiuti ad un soggetto terzo, trasportatore specializzato e munito delle necessarie autorizzazioni, come accade nel caso di Belron Italia, potrebbe configurare astrattamente la responsabilità della Società laddove tale soggetto dovesse commettere uno dei reati previsti dall'art. 25 *undecies*: il trasportatore potrebbe infatti rientrare nella categoria dei "soggetti sottoposti" di cui all'art. 7 del Decreto, e la sua condotta potrebbe pertanto configurare una responsabilità anche della Società.

A queste aree di rischio deve aggiungersi anche quella rappresentata da eventuali emergenze ambientali che potrebbero comunque coinvolgere la Società, e che consistono in particolare – sulla base dell'analisi delle possibili emergenze ambientali condotta dalla Società con il supporto dei consulenti di cui si avvale - nel rischio di emissioni in atmosfera conseguenti a guasti alle apparecchiature, di sversamento al suolo di sostanze pericolose e di incendio e/o esplosione.

L'analisi condotta sulle modalità di svolgimento delle attività aziendali e sulle procedure in essere presso la Società ha comunque consentito di evidenziare un rischio remoto di commissione delle condotte e dei reati qui in esame.

Belron Italia ha infatti affidato a società specializzate, munite delle necessarie autorizzazioni di legge e iscritte presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali le attività di ritiro dei rifiuti, pericolosi e non, presso le proprie Sedi nonché presso i propri Centri e gli Hub Diretti. Tali società si occupano del ritiro dei rifiuti, del loro conferimento, nonché del loro smaltimento presso impianti autorizzati ed in regola con le necessarie autorizzazioni ambientali.

In particolare, i rifiuti prodotti da Belron Italia consistono nei seguenti materiali: rottami di vetro, plastica, metallo, contenitori contaminati (in particolare da collanti e attivatori), imballaggi in carta e cartone, imballaggi in materiali misti, bombolette, carta e materiale assorbente contaminato e *toner*.

In ogni caso, la Società ha stipulato con apposita società un contratto di consulenza per la corretta catalogazione e il conseguente smaltimento dei rifiuti: in caso di dubbio, o comunque ove sia necessario o anche solo opportuno, la Società provvede a contattare i propri consulenti al fine di individuare il corretto trattamento dei rifiuti. Allo stesso modo, e in ogni caso di necessità, la Società prevede la possibilità di effettuare analisi chimiche dei rifiuti, per il tramite di fornitori esterni

qualificati.

È inoltre previsto espressamente che il *Technical Department* comunichi all'Ufficio Acquisti ogni nuovo prodotto che viene introdotto nel processo di lavorazione tecnica, in modo che questo possa essere correttamente classificato, individuando il relativo CER da utilizzare in fase di smaltimento.

Per lo smaltimento dei rottami di vetro, causati particolarmente dalla sostituzione di cristalli, dalla rottura di cristalli maneggiati nei magazzini, o dai resi non recuperabili ricevuti dai clienti, la Società ha stipulato un apposito contratto con società specializzata nel settore della raccolta, del trattamento e della cernita del vetro, dotata delle necessarie autorizzazioni di legge, sia in relazione alle attività di raccolta e trasporto, sia in relazione a quelle di recupero. A sua volta, questa subappalta parte dell'attività ad altri operatori anch'essi dotati delle necessarie autorizzazioni di legge.

Infine, in relazione alle Attività svolte presso la Sede di Origgio, Belron Italia ha affidato a società specializzata – e munita delle necessarie autorizzazioni e licenze di legge – il servizio di trasporto e recupero dei rifiuti lignei e di plastica, di materiale da imballaggio, di carta e cartone e misto, che vengono prodotti con l'attività di trasporto e disimballo dei vetri per autoveicoli e destinati all'attività di recupero. I rifiuti lignei sono preparati allo smaltimento attraverso un macchinario finalizzato alla loro compattazione, che viene utilizzato solo da personale specificamente formato e debitamente istruito. In ogni caso, la società incaricata del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti lignei effettua delle verifiche periodiche a campione sui materiali che le vengono consegnati per lo smaltimento.

Belron Italia ha da tempo adottato una specifica procedura interna denominata “*Istruzione operativa ambiente*”, avente ad oggetto la raccolta differenziata dei rifiuti presso i Centri e la Sede di Origgio, la stessa procedura trova applicazione anche presso la Sede di Milano, seppure questa sia destinata esclusivamente ad uffici, e vi siano quindi prodotte le sole categorie di rifiuti connesse ad un'attività di tipo amministrativo e quindi con ben differente impatto ambientale. La procedura, in particolare, è finalizzata a definire la corretta raccolta dei rifiuti e la gestione della relativa documentazione, e indica pertanto tutte le informazioni operative necessarie ai fini della loro classificazione, della compilazione dei formulari per la loro corretta identificazione, della loro registrazione e conservazione, del controllo sulla restituzione dei moduli compilati da parte dei trasportatori, nonché della vidimazione e gestione dei registri relativi. Senza dimenticare che, prima di iniziare la collaborazione con qualsiasi soggetto o ente deputato allo smaltimento, la Società verifica attentamente che questi siano muniti delle necessarie autorizzazioni al trasporto e allo smaltimento. In occasione di ogni ritiro di rifiuti, i Centri verificano che il mezzo sia effettivamente autorizzato al trasporto, sulla base di un file accessibile a tutti i Centri dove sono indicate tutte le targhe dei trasportatori autorizzati.

Il tutto in conformità con la normativa del Codice dell'Ambiente, e con i successivi interventi normativi e modifiche, che ha introdotto il sistema di tracciabilità dei rifiuti, rimasto immutato nonostante la definitiva abrogazione del SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti) a partire dal 10 gennaio 2019, e dalla futura implementazione di un nuovo sistema telematico per la tracciabilità.

La procedura in esame prevede quindi attività di smaltimento dei rifiuti e di registrazione degli stessi elettronica e centralizzata per i Centri, cartacea per tutti gli altri siti (Sede, Hub, *training center*). La Società provvede ad organizzare specifici corsi di formazione in materia di normativa ambientale, adempimenti e procedure relativi destinati a tutto il personale dipendente dei Centri. Identica formazione è poi prevista anche in sede di formazione dei neo-assunti.

La Società ha inoltre predisposto una specifica procedura (PR 24-21 – Gestione Emergenze Ambientali) per la gestione delle eventuali emergenze ambientali che potrebbero ipoteticamente interessarla, che indica e descrive le modalità di contenimento e quelle di intervento da adottare nell'immediato, individuando anche i soggetti responsabili di ciascuna azione. La medesima procedura dettaglia anche tutte le misure preventive che la Società adotta per ridurre al minimo il

rischio di emergenze tra cui svolge un ruolo prioritario la formazione specifica dei soggetti di queste responsabilità.

Belron Italia inoltre rispetta la normativa in materia di scarichi di acque reflue industriali e le direttive impartite dalle autorità competenti per i controlli in merito. Belron Italia cura inoltre l'adeguamento costante tanto delle Sedi quanto dei singoli Centri e degli Hub Diretti agli adempimenti prescritti dalle norme e dalle autorizzazioni amministrative in materia. L'esatto adempimento delle disposizioni di legge e delle procedure aziendali viene infatti incluso negli *audit* condotti dai *Cluster Manager*, che comprendono espressamente anche la verifica e il rispetto della procedura di smaltimento dei rifiuti. La verifica circa il rispetto delle necessarie autorizzazioni e dichiarazioni annuali in tema di immissione degli scarichi in atmosfera è invece affidato all'Ufficio *Property Management*.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Belron Italia si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- verificare costantemente la conformità alle prescrizioni normative in materia ambientale dell'attività aziendale, nonché degli ambienti, degli strumenti e dei macchinari utilizzati per il suo esercizio;
- adeguare l'attività aziendale, gli ambienti, gli strumenti e i macchinari utilizzati per il suo esercizio alle prescrizioni normative ogni qual volta si renda necessario, e di ogni caso curare il costante adeguamento degli ambienti, degli strumenti e dei macchinari utilizzati alle migliori tecniche disponibili;
- attenersi alle disposizioni contenute nelle autorizzazioni previste dalle norme di legge ed emanate dalle competenti autorità e uffici pubblici;
- rispettare le prescrizioni di legge in ogni caso di richiesta di una nuova autorizzazione da parte delle competenti autorità e/o di modifica o rinnovo di autorizzazioni preesistenti. Prevedere in tutti i casi di richieste di nuove autorizzazioni e/o di rinnovo o modifica di quelle preesistenti il coinvolgimento di almeno due soggetti e la tracciabilità dell'intero processo;
- rispettare le procedure aziendali previste in materia ambientale tra cui, in particolare, la "*Istruzione Operativa ambiente*" destinata ai Centri, alle Sedi e agli Hub Diretti, relative alla raccolta differenziata dei rifiuti, al loro smaltimento, e alla gestione documentale della relativa documentazione, nonché ai successivi adeguamenti delle stesse procedure resi necessari dalle modifiche legislative intervenute;
- verificare l'adeguatezza e la regolare e corretta attuazione dei programmi di manutenzione di impianti e macchinari;
- monitorare costantemente eventuali incidenti e situazioni di emergenza, e predisporre adeguate attività di prevenzione e di gestione di eventuali situazioni di emergenza che dovessero presentarsi, individuando per tali ipotesi i soggetti responsabili e curando la loro specifica formazione (anche in materia di

sversamento, per i siti ove sussiste tale rischio) ed il suo periodico aggiornamento;

- monitorare costantemente gli esiti delle verifiche ambientali effettuate dagli uffici competenti (ASL, ARPA, ecc.) nonché attraverso specifici audit che hanno ad oggetto anche gli aspetti ambientali, ovvero anche inferiore nel caso in cui dagli esiti degli audit emerga la necessità di provvedere ad interventi mirati. Delle verifiche ispettive, degli *audit*, dei relativi esiti e, ove necessario, dei relativi adempimenti si deve dare tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza;
- verificare periodicamente la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in capo ai soggetti incaricati del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non. In caso di conferimento del medesimo incarico a nuovi soggetti, verificare in via preventiva la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Resta salvo comunque l'obbligo, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, di segnalare immediatamente e senza indugio all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto che costituisca violazione – o qualsiasi condotta anomala che possa costituire violazione – delle regole di condotta e delle procedure previste dalla presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE L

Delitti contro la personalità individuale

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 *QUINQUIES* DEL DECRETO)

La legge 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito nel Decreto l'articolo 25 quinquies, che ha previsto la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|----------|---------------------------------------|----------------------|---|
| 600 c.p. | Riduzione o mantenimento in schiavitù | da 400 a 1.000 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

| | | | |
|----------|-------------------|----------------------|--|
| 601 c.p. | Tratta di persone | da 400 a 1.000 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
|----------|-------------------|----------------------|--|

| | | | |
|--------------|--|----------------------|--|
| 602 c.p. | Acquisto e alienazione di schiavi | da 400 a 1.000 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| 603 bis c.p. | Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro | da 400 a 1.000 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|---|
| | | | agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi, |
| 600 <i>bis</i> c.p. comma 1 | Sfruttamento della prostituzione minorile | da 300 a 800 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 600 <i>ter</i> c.p. comma 1 e 2 | Pornografia minorile | da 300 a 800 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | <p>interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p> |
| 600 <i>quater</i> 1 c.p. | Pornografia virtuale | da 300 a 800 quote | <p>si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di</p> |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| | | | pubblicizzare beni o servizi. |
| 600 <i>quinquies</i> c.p. | Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile | da 300 a 800 quote | si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|----|
| 600 <i>bis</i> c.p. comma 2 | Prostituzione minorile | da 200 a 700 quote | No |
| 600 <i>ter</i> c.p. comma 3 e 4 | Commercio e divulgazione di materiale pedopornografico | da 200 a 700 quote | No |
| 600 <i>quater</i> c.p. | Pornografia virtuale | da 200 a 700 quote | No |
| 609 <i>undecies</i> c.p. | Adescamento di minorenni | da 200 a 700 quote | No |

L'art. 25 *quinquies* del Decreto prevede inoltre che nel caso in cui l'ente venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati qui in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa, seguendo un ordine basato sul bene protetto da ciascuna categoria di reati.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La norma punisce la condotta di chi eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Le condotte punite dalla norma in esame sono quelle di chi:

- (i) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- (ii) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito anche chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi (comma 2).

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

È punito chi:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

È inoltre punito anche chi, al di fuori delle ipotesi sopra descritte, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, il materiale pedopornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, o ancora offre o cede a terzi, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter sopra descritte, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La condotta sanzionata in questo è quella di chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (e quindi siano stati ridotti o mantenuti in schiavitù), ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Sono punite anche le condotte sopra descritte, compiute nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La condotta punita è quella di chi, al di fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p. (i.e. Tratta di persone), acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (Riduzione e mantenimento in schiavitù).

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Le condotte punite dalla norma sono quelle di chi:

- (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- (ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- (iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, allo scopo di commettere uno dei reati sopra descritti, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

2. AREE A RISCHIO

L'Attività di Belron Italia non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte speciale. La Società, in particolare, non ricorre a lavoratori distaccati né somministrati mediante il ricorso ad agenzie interinali e/o di somministrazione del lavoro.

Tuttavia, la circostanza che la Società abbia stipulato – per la propria Sede di Origgio - contratti di appalto di servizi con una società cooperativa e con altri fornitori che impiegano o potrebbero impiegare tra i propri soci lavoratori e dipendenti anche provenienti da paesi extra – comunitari ed in particolare da Paesi del Terzo Mondo, comporta il rischio, quanto meno indiretto, che possa configurarsi una responsabilità amministrativa a carico della Società per il caso in cui le società cui Belron Italia appalta alcuni dei servizi commettano uno dei reati in esame, ed in particolare quelli di “*Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*” (art. 600 c.p.), e di “*Tratta di persone*” (art. 601 c.p.), o ancora di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” (art. 603 bis c.p.).

È quindi per prevenire il rischio di commissione di tali reati, che Belron Italia ha ritenuto opportuno predisporre la presente Parte speciale.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Belron Italia ha sempre fatto del rispetto della normativa in materia di lavoro e sindacale, con riguardo in particolare al lavoro minorile ed alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i principi ispiratori della propria attività d'impresa.

Allo stesso modo, il rispetto della libertà e della dignità della persona sono principi che regolano non soltanto l'Attività della Società, ma anche quella di tutto il Gruppo, e sono ribaditi dal Codice Etico adottato dalla Società e su cui viene fatta specifica formazione nei confronti di tutti i dipendenti.

Belron Italia promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e *partner* commerciali.

Anche la violazione di tali principi da parte di uno dei soggetti terzi con cui Belron Italia sottoscrive contratti o accordi commerciali costituisce violazione delle regole di condotta stabilite dal presente Modello e, pertanto, causa di risoluzione automatica del contratto in essere.

Belron Italia verifica inoltre espressamente, in sede di assunzione del proprio personale, che non sussistano condizioni tali per cui il soggetto da assumere si trovi in una delle situazioni qui in esame. A tal fine, costituiscono elementi che dovranno indurre ad una particolare attenzione in sede di assunzione la nazionalità della persona, la sua età ed il costo della manodopera offerta.

Per tutti questi motivi, come sopra illustrato, Belron Italia non ritiene che sussista un rischio concreto

e diretto della commissione di alcuno dei reati oggetto di esame nella presente Parte speciale.

Tale rischio potrebbe al più astrattamente configurarsi, in via indiretta, in relazione a talune condotte che potrebbero adottare le società cui Belron Italia appalta la fornitura di alcuni servizi da svolgersi all'interno delle proprie Sedi, dei Centri e degli Hub Diretti, quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti nel contratto di appalto per l'HUB di Origgio, le pulizie delle Sedi/Centri/Hub Diretti, e le manutenzioni in genere.

Al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di commissione dei reati in esame, i contratti stipulati tra Belron Italia e tali società prevedono espressamente l'impegno di queste ultime al rispetto della normativa esistente, per quel che qui interessa, in materia di immigrazione, di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

I contratti di appalto e i relativi DUVRI prevedono infatti l'obbligo, a carico delle società appaltatrici, di utilizzare esclusivamente soci lavoratori impiegati nel rispetto della normativa vigente e di adempiere i relativi obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale, nel rispetto di ogni disposizione di legge e del vigente CCNL.

I contratti con le società appaltatrici di servizi che comportino un rischio di interferenze prevedono inoltre la consegna dei modelli DURC attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali e di assicurazione obbligatoria, oltre alla verifica periodica del possesso di DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) e della regolarità delle autocertificazioni degli appaltatori, elenco nominativo dei lavoratori addetti con i modelli UNILAV attestanti la regolarità delle assunzioni e ove necessari i permessi di soggiorno. Al fine di consentire più agevolmente la consultazione di tale documentazione da parte di Belron Italia, è in corso di implementazione una modifica al sistema gestionale che consentirà, anche per le imprese appaltatrici, di caricare tale documentazione sul portale fornitori e di tenerla aggiornata, in modo che Belron Italia possa costantemente averne evidenza e verificarla.

La Società prevede inoltre, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, l'obbligo specifico di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza e, comunque, tramite il canale di segnalazione Whistleblowing presente sul sito istituzionale della Società, qualsiasi situazione che comporti, anche solo astrattamente, il rischio di commissione di uno dei reati qui oggetto di esame.

In ogni caso di conclusione di appalti per la fornitura di servizi da parte di società terze, Belron Italia si impegna comunque a:

- verificare le caratteristiche tecniche e professionali della controparte contrattuale in relazione all'operazione contrattuale, e la sua solidità economico finanziaria;
- verificare i presidi adottati dalle società terze in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e le condizioni di lavoro a cui vengono sottoposti i dipendenti;
- richiedere contrattualmente il rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro in materia di retribuzione e a verificarlo in base alla documentazione consegnata contestualmente e/o richiesta successivamente;
- valutare l'offerta economica sulla base delle prassi di mercato, dei costi del lavoro e della sicurezza;
- inserire nel contratto clausole contrattuali che impongano il rispetto della normativa vigente in riferimento a condizioni di lavoro, retribuzione, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa.
- richiedere in ogni caso la consegna del DURC per verificare la regolarità contributiva della controparte.

PARTE SPECIALE M

Impiego di immigrati irregolari

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 DUODECIIES)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma ha inoltre introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 *duodecies*, intitolato “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, che ha esteso la responsabilità dell’ente anche al delitto previsto dall’art. 22 comma 12 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Con un ulteriore intervento del 2017 (in particolare, la l. 17 ottobre 2017 n. 16), la responsabilità dell’ente è stata estesa anche ai reati previsti dall’art. 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, c.d. *Testo Unico sull’Immigrazione*.

Si tratta quindi, e in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito e tutte previste, come anticipato, dal Testo Unico sull’Immigrazione.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|------------------------|---|--|--|
| 22 comma 12 <i>bis</i> | Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | da 100 a 200 quote, entro il limite comunque di Euro 150.000 | No |
| 12 comma 3 | Trasporto di stranieri nello Stato per il loro ingresso illecito | da 400 a 1.000 quote | si, per una durata non inferiore a un anno: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|---|
| | | | pubblicizzare beni o servizi |
| 12 comma 3 <i>bis</i> | Trasporto di stranieri nello Stato per il loro ingresso illecito (ipotesi aggravata) | da 400 a 1.000 quote | si, per una durata non inferiore a un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---|
| 12 comma 3 <i>ter</i> | Trasporto di stranieri nello Stato per il loro ingresso illecito ai fini dello sfruttamento della prostituzione | da 400 a 1.000 quote | si, per una durata non inferiore a un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
|-----------------------|---|----------------------|---|

| | | | |
|------------|---|--------------------|--|
| 12 comma 5 | Favoreggiamento della illecita presenza nello Stato di stranieri irregolari | da 100 a 200 quote | si, per una durata non inferiore a un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|------------|---|--------------------|--|

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti oggetto della presente Parte speciale.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis Testo Unico sull'Immigrazione)

La norma in esame, a sua volta modificata dal d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero, ancora, il cui rinnovo del permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

La norma punisce il datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi il cui soggiorno nel territorio italiano è irregolare per uno dei motivi sopra descritti, quando i lavoratori irregolari impiegati sono (i) in numero superiore a tre, (ii) sono minori in età lavorativa, (iii) sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603 bis comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Trasporto di stranieri nello Stato per il loro ingresso illecito (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico sull'Immigrazione)

Si tratta di nuove fattispecie di recente introduzione tra i Reati Presupposto.

La condotta punita dal comma 3 è quella di chi, violando le disposizioni del Testo Unico

sull'Immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o di un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La rilevanza penale del comportamento è peraltro subordinata alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materiali esplosivi.

Comma 3-bis

La norma prevede una fattispecie aggravata per il caso in cui il reato previsto dal comma 3 del medesimo articolo venga commesso in presenza di più di una delle condizioni richieste per la configurazione dello stesso.

Comma 3-ter

Un'ulteriore ipotesi aggravata è prevista per il caso in cui le condotte sopra descritte:

- sono commesse allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commesse al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Comma 5

La norma punisce infine chi, fuori dai casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, favorisca la permanenza di un soggetto straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un profitto ingiusto dalla condizione di illegalità di quest'ultimo o nell'ambito delle attività unite a norma dello stesso articolo.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Belron accerta in via preventiva la regolarità di eventuali cittadini stranieri che possano essere assunti. Il rischio di commissione del reato di cui alla presente Parte speciale è quindi pressoché inesistente.

In considerazione di questo, Belron Italia ha deciso di dedicare al reato di impiego di personale irregolare una specifica Parte speciale del Modello per dettare alcune norme generali di comportamento, cui i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi, per sottolineare ulteriormente il rispetto della persona, che costituisce uno dei principi cardine del Codice Etico adottato dalla Società e dal Gruppo.

L'area eventualmente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa all'assunzione di nuovo personale, affidata alla funzione HR o quella dell'utilizzo di fornitori ai quali vengono appaltati

attività quali, a titolo esemplificativo, servizi di manutenzione e *handling*. Non sussistono invece rischi, all'esito dell'analisi condotta dalla Società, in merito alla commissione dei reati previsti dall'art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 Testo Unico sull'Immigrazione. Anche in relazione a tali condotte, per le quali non si ritiene sussista alcun pericolo di commissione da parte della Società, valgono comunque i principi generali dettati dal Codice Etico in merito al rispetto della persona e della sua dignità.

Quanto invece all'impiego di immigrati irregolari, per il quale è stato ravvisato un rischio, seppure ipotetico e marginale, Belron Italia ha adottato una specifica procedura (PR 04-21 – Reclutamento, selezione ed assunzione del personale), condivisa sul portale aziendale, con cui ha dato precise informazioni ai propri dipendenti in merito alle verifiche da effettuare su tutti i lavoratori in appalto o subappalto prima dell'inizio dell'attività lavorativa richiesta.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Belron Italia si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;

astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;

verificare in sede di assunzione di lavoratori stranieri il rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;

in caso di assunzione di lavoratori stranieri, verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, verificando altresì che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza;

è fatto divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro;

verificare, in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, il rispetto della normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, attraverso l'obbligo a carico di tali Agenzie, e pena la risoluzione del rapporto con la Società, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali.

PARTE SPECIALE N

Delitti di criminalità organizzata

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 *QUATER* DEL DECRETO)

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel Decreto l'articolo 24 *quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche ai reati c.d. di criminalità organizzata.

Si tratta quindi, e in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| 416 c.p. comma 6 | Associazioni per delinquere | da 400 a 1.000 quote | si, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|--|
| 416 <i>bis</i> c.p. | Associazioni di tipo mafioso anche straniere | da 400 a 1.000 quote | i, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|---------------------|--|----------------------|--|

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|---|
| 416 <i>ter</i> c.p. | Scambio elettorale politico – mafioso | da 400 a 1.000 quote | si, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 630 c.p. | Sequestro di persona a scopo di estorsione | da 400 a 1.000 quote | i, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, |

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope | da 400 a 1.000 quote | si, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

| | | | | | |
|--|----|----------------------------|-----|--------------------|--|
| 416 c.p. (escluso il comma 6) | il | Associazione delinquere | per | da 300 a 800 quote | si, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
|--|----|----------------------------|-----|--------------------|--|

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 407 comma 2 lett. a) numero 5 c.p.p. | Delitti in materia di armi | da 300 a 800 quote | si, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|

Per tutti i reati previsti dall'art. 24 *ter*, è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati descritti.

Si noti inoltre che la l. 146/2006 ha esteso la responsabilità degli enti anche ad alcune fattispecie di reati transnazionali, che si caratterizzano per il fatto di essere stati: (i) commessi in più di uno Stato, (ii) commessi in uno Stato ma abbiano effetti sostanziali in un altro Stato; (iii) commessi in uno Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo siano avvenuti in un altro Stato; e (iv) commessi in un solo Stato, ma sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato. Ai sensi dell'art. 10 della norma in esame, è prevista la responsabilità dell'ente per le seguenti fattispecie di reato che siano da qualificarsi come "transnazionali" secondo uno dei parametri sopra riportati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), e

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309). Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. È punita in particolare non solo la promozione, la costruzione o l'organizzazione dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Pene più severe sono previste per il caso in cui gli associati ricorrano all'uso di armi, e nell'ipotesi in cui gli associati siano dieci o più.

Costituiscono condotte aggravanti quelle descritte dal comma 6 della norma, per le quali l'art. 24 bis comma 1 del Decreto prevede una sanzione pecuniaria più grave; si tratta dei casi in cui l'associazione sia diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*), 601 (*Tratta di persone*) e 602 c.p. (*Acquisto e alienazione di schiavi*), nonché all'art. 12, comma 3 bis, del Testo Unico sull'Immigrazione.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

La condotta punita è la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

La norma punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La condotta punita è quella di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Pene più severe sono previste nel caso in cui dal sequestro derivi la morte della persona sequestrata.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (ossia, Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Le condotte sanzionate sono non solo la promozione, la costituzione, la direzione, l'organizzazione e il finanziamento dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Delitti in materia di armi (art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.)

La norma punisca la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

2. AREA A RISCHIO

L'Attività di Belron Italia non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte speciale.

Per molti di essi (quelli legati agli stupefacenti, alla tratta di persone, allo scambio elettorale politico-mafioso e di sequestri di persona) il rischio è addirittura pressoché solo teorico.

Da un diverso punto di vista, però, deve essere chiaro che il reato di associazione a delinquere per così dire comune (art. 416 c.p.) rappresenta una fattispecie amplissima e frequentissimamente ricorrente.

Sarebbe, infatti, un errore pensare che si abbia violazione di questa norma solo nei casi di bande armate o simili: in realtà, la fattispecie è, come detto, integrata ogni volta che tre persone diano vita ad un gruppo che si propone di commettere una serie non precisata di illeciti.

Ciò sta a dire che se più dipendenti cooperassero per commettere una serie di illeciti a vantaggio della società, ben potrebbe esservi la contestazione, oltre a quella dei reati materialmente realizzati (cd. reati fine dell'associazione) anche del reato di associazione per delinquere. Analogamente, se l'associazione riguardasse esponenti della Società e del Gruppo internazionale cui appartiene, il rischio potrebbe estendersi fino a ricomprendere anche il reato di associazione di tipo "transnazionale".

Ciò equivarrebbe in ogni caso ad un sensibile aggravio della responsabilità amministrativa della società, che dovrebbe rispondere anche della violazione dell'art. 416 c.p. (anche eventualmente sotto il profilo, come detto, transnazionale).

Addirittura, potrebbe persino accadere che la commissione, da parte di tre o più soggetti, di delitti non ricompresi tra quelli sanzionati dal Decreto (e che quindi in sé non produrrebbero conseguenze per la Società) potrebbe comunque portare alla responsabilità dell'ente proprio per effetto della violazione dell'art. 416 c.p.

Non vi devono peraltro essere equivoci sotto un diverso profilo: perché si integri il reato non è certo necessario che i membri dell'associazione siano tutti dipendenti o comunque soggetti ricollegabili alla società. Ben può accadere che il reato sia contestato, quindi, anche nel caso in cui il dipendente di una società commetta alcuni illeciti a vantaggio della stessa, avvalendosi o cooperando con due o più soggetti esterni all'ente: ciò rende certamente rilevanti tutti i rapporti con collaboratori e professionisti esterni, *partner* commerciali, dirigenti e dipendenti di altre società che, in ipotesi, si trovino a cooperare con Belron Italia.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Belron Italia si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti anche tra i dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.

Belron Italia inoltre ha sempre fatto del rispetto della normativa in materia di lavoro e sindacale, con riguardo in particolare, per quel che in questa sede interessa, al diritto di associazione, i principi ispiratori della propria attività d'impresa.

Belron Italia promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e partner commerciali.

Se quindi, da un lato, la Società promuove e garantisce il diritto di tutti i propri dipendenti di associarsi liberamente, dall'altro, l'associazione e la cooperazione tra i dipendenti (che sono parte essenziale e strutturale dell'organizzazione di impresa) devono comunque essere oggetto di cautela ed attenzione.

È espressamente vietata pertanto all'interno della Società qualsiasi forma di collaborazione, associazione e cooperazione tra dipendenti che si fondi su modalità operative e procedurali difformi

da quelle dettate dal Modello, dalle Parti Speciali e da ogni altro atto regolamentare aziendale. Analoga regola deve valere per ogni forma di cooperazione tra dipendenti o soggetti appartenenti alla società e soggetti esterni alla stessa.

Più in generale, è fatto espresso divieto ad ogni dipendente della Società, nell'esercizio dell'attività aziendale, di avvalersi, in ogni forma, del contributo o della collaborazione di soggetti esterni che non siano collegati (o non appartengano a soggetti collegati) alla società da un formale rapporto contrattuale.

Sotto questi profili, si rende sempre necessaria la attiva e concreta partecipazione di tutti i Destinatari del Modello affinché lo stesso possa avere efficace attuazione all'interno della Società.

La Società prevede quindi, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, l'obbligo specifico di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tramite il canale di Whistleblowing presente sul sito istituzionale della Società qualsiasi situazione che comporti, anche solo astrattamente, il rischio di commissione di uno dei reati qui oggetto di esame.

PARTE SPECIALE O

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 TER, COMMA 1, LETT. S-BIS)

La l. 6 novembre 2012 n. 190, oltre ad apportare significative modifiche nel nostro ordinamento in merito ad alcuni dei reati di tipo corruttivo, con l'obiettivo di implementare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha anche introdotto, con l'art. 2635 c.c., il nuovo reato denominato "*Corruzione tra privati*".

Si tratta, in particolare, dei reati schematicamente indicati qui di seguito, e che verranno poi descritti più in dettaglio.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 2635 c.c. comma 3 | Corruzione tra privati | da 400 a 600 quote | si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| 2625 bis c.c. comma 1 | Istigazione alla corruzione | da 200 a 400 quote | si, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|--|--|--|--|

La norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che, a seguito della dazione o anche solo della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società. La responsabilità è estesa anche alle medesime condotte quando siano compiute anche da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti sopra indicati. Si tratta, in quest'ultimo caso, dei soggetti che esercitano le funzioni tipiche degli amministratori dei direttori generali, ecc. pur senza una formale investitura.

Una delle principali novità introdotte dall'art. 2635 c.c. consiste nel fatto che la stessa pena è prevista non solo per il soggetto "corrotto", ma anche per il c.d. corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altre utilità.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, la l. 190/2012 ha aggiunto la lettera *s bis*) all'art. 25 *ter* del Decreto, che a sua volta richiama il comma 3 dell'art. 2365 c.c. Entrambe le disposizioni – quindi sia l'art. 2365 c.c. che la lettera *s bis*) dell'art. 25 *bis* del Decreto sono poi state ulteriormente modificate, l'art. 2365 c.c. in modo significativo, dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

Si deve però notare che la disposizione espressamente richiamata dal Decreto fa riferimento alla sanzione prevista per il solo corruttore. Il richiamo alla sola figura del corruttore implica pertanto che la responsabilità amministrativa degli Enti sia prevista solo a carico, e nella sola ipotesi, della società corruttrice. L'ente sarà quindi responsabile, ai sensi del Decreto, nella sola ipotesi in cui i suoi amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, pongano in essere atti corruttivi.

Con l'intervento del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, la responsabilità dell'Ente è stata estesa anche condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

2. AREE A RISCHIO

Al fine della valutazione delle possibili aree di rischio per la commissione del reato in esame, si deve anzitutto tenere presente che l'art. 2635 c.c., nonostante sia intitolato "Corruzione tra privati", trova applicazione solamente nei rapporti tra società. La norma infatti punisce le condotte corruttive

che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

Il richiamo poi espresso al solo comma 3 dell'art. 2635 c.c., ossia a quello che si riferisce alla condotta di chi "dà o promette denaro o altre utilità", implica che la responsabilità amministrativa sussista solamente a carico della società i cui esponenti diano o promettano denaro o altre utilità ad esponenti di un'altra società al fine di ottenerne un vantaggio a fronte del nocumento al patrimonio della società di cui fanno parte gli esponenti aziendali corrotti. Per semplificare la ricostruzione della fattispecie, è, quindi, la sola condotta attiva dell'impresa corruttrice che viene punita con le sanzioni previste dal Decreto, e non anche quella, passiva, della società corrotta.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio, quindi, per la commissione dei reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra Belron Italia e le società terze con cui questa entra in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale, quali - a titolo esemplificativo - i fornitori, i clienti, le imprese assicuratrici, i consulenti, gli Hub Indiretti ecc. Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe infatti astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti di Belron Italia, la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

Si tratta, com'è di tutta evidenza, di un rischio immanente nell'attività qualsiasi tipo di società.

In via di principio, sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

3. I DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

L'ambito dei potenziali soggetti attivi del reato, ai sensi degli artt. 2635 e 2365 *bis* c.c. è esteso non soltanto agli amministratori, ai direttori generali, e, più in generale, a coloro che sono già stati individuati come i c.d. apicali all'interno della società, ma anche a coloro svolgono identiche funzioni, pur se in assenza di un'investitura formale, nonché ai soggetti sottoposti alla loro direzione e alla vigilanza.

Va da sé, pertanto, che la presente Parte speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti della Società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscano nell'interesse e a vantaggio di Belron Italia.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il Gruppo Belron non tollera al proprio interno il ricorso alla tangente o alla corruzione, in qualsiasi forma essa sia attuata, come modalità di svolgimento delle attività aziendali, e ha pertanto già da tempo codificato nel proprio Codice Etico, una serie di principi e di regole generali di comportamento cui i dipendenti delle società del Gruppo devono rigorosamente attenersi. La Società, in particolare, è tra le firmatarie del *Global Compact* delle Nazioni Unite, documento che

riassume in 10 punti l'impegno assunto dalle aziende nei confronti di tematiche fondamentali nell'esercizio dell'attività di impresa. Tra gli impegni che in tal modo la Società ha assunto risulta in particolare la lotta alla corruzione in tutte le sue forme, incluse l'estorsione e la corruzione.

La regola generale che guida quindi il comportamento di tutti i Destinatari della presente Parte speciale, così come sopra individuati, è la seguente

nessuno dei dipendenti o di quanti agiscono in nome e per conto di Belron Italia può offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come non può richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno

In aggiunta, un piano anticorruptivo interno alla Società per dirsi efficace deve necessariamente passare attraverso i seguenti passaggi/strumenti di verifica:

- Adeguata tenuta dei libri contabili

la prevenzione del rischio di corruzione non può prescindere da un'adeguata ed appropriata conservazione, gestione e registrazione dei libri sociali, conformemente a quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo Belron e dalle procedure interne adottate dalla Società in ambito contabile e finanziario. È quindi fondamentale che i libri sociali riflettano fedelmente tutte le transazioni poste in essere dalla Società;

- Effettivo controllo interno e monitoraggio

Belron Italia ha già da tempo formalizzato un sistema di controllo interno che prevede che i pagamenti vengano effettuati sempre con il coinvolgimento di almeno due soggetti; che l'accesso ai conti della Società, sia consentito solo ai soggetti muniti di espresa, e che periodicamente vengano effettuate verifiche e controlli sui movimenti contabili e sulle movimentazioni delle merci a magazzino;

- Diffusione e formazione

Belron Italia cura anche la formazione specifica in materia di anticorruzione ai propri dipendenti, a tutti i livelli. Tali incontri formativi devono essere periodicamente ripetuti nel tempo, non solo per ottemperare alla formazione in caso di nuove assunzioni, ma anche per rinfrescare quella dei dipendenti, in modo che siano sempre presenti ed attuali le necessarie ed adeguate condotte preventive da seguire all'interno della Società.

Belron Italia ha inoltre ritenuto opportuno prevedere specifiche regole di comportamento in relazione ad alcune fattispecie in cui più facilmente potrebbero essere poste in essere degli atti corruttivi, cui i Destinatari della presente Parte speciale devono strettamente attenersi.

(i) Fornitori

I fornitori hanno l'obbligo di rispettare i principi etici e le regole di comportamento adottati da Belron Italia e sintetizzati nella presente Parte Speciale.

I processi di selezione dei fornitori e le regole per l'approvvigionamento delle merci sono fissate da Belron Italia con un'apposita procedura che prevede espressamente la ripartizione dei ruoli nella scelta dei fornitori, nel monitoraggio sul rispetto, da parte di questi, degli *standard* fissati dalla Società, nella formulazione degli ordinativi di merci e nella verifica sulle consegne e i pagamenti. Sono quindi analiticamente regolati i processi di gestione dei fornitori, il controllo degli approvvigionamenti la gestione e verifica del magazzino.

(ii) Consulenti

La Società si avvale prevalentemente delle prestazioni di consulenti con cui sussiste un rapporto di lungo corso.

Belron Italia provvede in ogni caso a verifiche preventive anche sulla correttezza e professionalità dei consulenti in caso di incarichi con consulenti “nuovi” con cui Belron Italia non abbia in precedenza intrattenuto alcun rapporto.

(iii) Organizzazione di eventi di intrattenimento e di *marketing*

È consentita l'organizzazione di eventi di intrattenimento a condizione che siano connessi con la presentazione o con la promozione di un prodotto o servizio.

Allo stesso modo, è consentita la distribuzione di prodotti promozionali o di *marketing* ai clienti della Società, a condizione che i prodotti promozionali consegnati siano di quantità e importo ragionevoli e comunque sempre connessi al business aziendale. È altresì consentita l'organizzazione di eventi promozionali, a condizione che gli stessi siano indirizzati e coinvolgano la totalità dei possibili destinatari e non invece singoli e specifici soggetti selezionati.

(iv) Omaggi

Come già evidenziato in un'altra Parte Speciale del Modello, è vietata qualsiasi forma di regalo a controparti commerciali o a loro familiari o a persone che intrattengono con questi stretti rapporti personali, se non si caratterizzano per l'esiguità del valore o non sono volti a promuovere iniziative di carattere culturale o artistico, o ancora se non sono tesi a promuovere l'attività aziendale.

In ogni caso, i regali e gli omaggi sono sempre preventivamente approvati da Belron Italia. I regali offerti - con la sola eccezione di quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato da consentire le prescritte e necessarie verifiche.

5. SEGNALAZIONI

In aggiunta alle segnalazioni di ogni violazione, accertata o di cui si abbia anche solo il sospetto, che

- conformemente a quanto disposto nella Parte Generale del presente Modello, ogni condotta che non sia conforme alle procedure anticorruzione descritte nella presente Parte speciale deve essere segnalata tramite tutti i canali disposti dalla Società e richiamati nella Parte Generale;
- la Società inoltre raccomanda a tutti i propri dipendenti di rivolgersi all'Organismo di Vigilanza, ai propri superiori, o comunque alla linea *Speak up Line* in ogni caso di dubbio o di incertezza sulla condotta corretta da adottare.

PARTE SPECIALE P

Reati tributari

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 *QUINQUIESDECIES* DEL DECRETO)

La l 19 dicembre 2019 n. 157 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *quiquiesdecies*, che ha esteso la responsabilità degli enti ad alcuni reati tributari. Un ulteriore e successivo intervento normativo, con il d.gs. del 14 luglio 2020 n. 75, di “Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea” (cd. Direttiva PIF) ha ulteriormente esteso l'ambito dei Reati Presupposto, inserendo tra l'altro anche tre nuove fattispecie di reato tra quelle previste dall'art. 25 *quiquiesdecies*.

Si tratta quindi, e in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|-------------------------------|--|---------------------|---|
| art. 2 comma 1 d.lgs. 74/2000 | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | fino a 500 quote | si, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi |

| | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| <p>art. 2 comma 2 <i>bis</i> d.lgs. 74/2000</p> | <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro 100.000)</p> | <p>fino a 400 quote</p> | <p>si, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> |
| <p>art. 3 d.lgs. 74/2000</p> | <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> | <p>fino a 500 quote</p> | <p>si, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> |
| <p>art. 8 comma 1 d.lgs. 74/2000</p> | <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> | <p>fino a 500 quote</p> | <p>si, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> |

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| <p>art. 8 comma 2 <i>bis</i> d.lgs. 74/2000</p> | <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro 100.000)</p> | <p>fino a 400 quote</p> | <p>si, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> |
| <p>art. 10 d.lgs. 74/2000</p> | <p>Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> | <p>fino a 400 quote</p> | <p>si, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> |
| <p>art. 11 d.lgs. 74/2000</p> | <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> | <p>fino a 400 quote</p> | <p>si, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| <p>art. 4 d. lgs. 74/2000</p> | <p>Dichiarazione infedele (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro)</p> | <p>fino a 300 quote</p> | <p>si, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> |
| <p>art. 5 d.lgs. 74/2000</p> | <p>Omessa dichiarazione (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro)</p> | <p>fino a 400 quote</p> | <p>si, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> |
| <p>art. 10 <i>quater</i> D.Lgs. 74/2000)</p> | <p>Indebita compensazione</p> | <p>fino a 400 quote</p> | <p>si, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> |

Per tutti i reati previsti dall'art. 25 *quiquiesdecies* è previsto l'aumento di pena di un terzo se, in seguito alla loro commissione, la società ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, attraverso il ricorso a fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni [annuali] relative a tali imposte.

La condotta è realizzata quando le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, oppure sono comunque detenuti per costituire prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena è ridotta a carico dell'ente (300 quote, comma 2 *bis*) quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro 100.000.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)

La condotta punita è quella di chi, sempre al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate sotto il profilo oggettivo o soggettivo, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta stessa o comunque a Euro 30.000.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 74/2000)

Il reato è integrato dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La pena per l'ente è ridotta (comma 2 *bis*) se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per il medesimo periodo d'imposta, è inferiore a Euro 100.000.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)

In questo caso il reato consiste nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari e con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000)

Il reato si perfeziona quando, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore

aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000, si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Per i tre ultimi reati, descritti qui di seguito, l'art. 25 quinquiesdecies prevede espressamente la responsabilità dell'ente nei soli casi in cui siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a Euro 10 milioni.

Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)

La condotta punita è quella di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure indica elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 100.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a Euro 2 milioni.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, se complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 % da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) sopra indicate.

Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a tali imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 50.000.

È punita anche la condotta di chi non presenta, pur essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro 50.000.

Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000)

Il reato si integra quando si omette il versamento delle somme dovute utilizzando in compensazione, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a Euro 50.000.

Altra condotta punita è quella di chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore a Euro 50.000.

2. AREE A RISCHIO

È evidente, alla luce della descrizione dei reati tributari cui è stata estesa la responsabilità ai sensi del Decreto sopra riportata, che il rischio della loro commissione sussiste a carico di qualsiasi ente, trattandosi di condotte riconducibili alle attività fiscali, finanziarie e contabili cui è tenuta qualsiasi attività di impresa. Non esiste quindi ente che possa dirsi esente dal rischio di commissione dei reati cui è dedicata la presente parte speciale.

Le attività e le aree aziendali maggiormente interessate, sotto il profilo del rischio di commissione di taluno dei reati qui in esame, sono quindi:

- contabilità e bilancio;

- gestione degli adempimenti fiscali;
- gestione della tesoreria;
- approvvigionamento di beni e servizi e gestione dei fornitori;
- gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- gestione delle operazioni straordinarie, di quelle con parti correlate, comprese anche operazioni *intercompany* con società del Gruppo oppure controllate dalla Società;
- gestione delle risorse umane (sia sotto il profilo della selezione e assunzione del personale dipendente, anche solo per *stages* e/o prestazioni occasionali, sia sotto il profilo della gestione di *bonus* e premi aziendali, e di viaggi, trasferte, rimborsi spese ed anticipi);
- gestione delle verifiche, ispezioni, controlli, adempimenti e comunicazioni verso la PA, e in particolare rapporti con l'Amministrazione finanziaria;
- gestione degli appalti.

Destinatari di questa parte speciale e dei principi e delle regole di condotta qui descritte sono quindi non solo tutti i dipendenti della Società (in senso lato), ma anche i consulenti, e coloro che – esterni all'organizzazione aziendale – intrattengono con la Società rapporti di qualsiasi tipo (fornitori, partner commerciali, clienti).

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *quinqüiesdecies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento.

I medesimi Destinatari sono inoltre tenuti a:

- rispettare la normativa fiscale e tributaria;
- attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole di condotta descritte nel Modello, nel Codice Etico, e in tutte le procedure, istruzioni operative e/o prassi aziendali;
- assicurare e monitorare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la correttezza dei documenti contabili e la loro esatta corrispondenza ai relativi flussi finanziari, nonché la veridicità dei dati ivi riportati;
- garantire la correttezza e la tracciabilità della gestione delle operazioni straordinarie, di quelle con parti correlate e con il Gruppo e/o con società controllate da Belron Italia;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di selezione dei fornitori e prevedere verifiche periodiche sul mantenimento delle caratteristiche necessarie per la prosecuzione del rapporto da parte dei fornitori abituali di beni e servizi;
- garantire la corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali.

4. REGOLE DI CONDOTTA

L'esame delle procedure predisposte da Belron Italia insieme a quello delle prassi consolidate all'interno dell'azienda consente di ritenere che il rischio di commissione dei Reati Presupposto qui in esame sia circoscritto.

Di seguito verranno quindi illustrati – secondo una suddivisione per le aree di rischio - i presidi già in uso nella Società, così le ulteriori regole di condotta che la stessa ha deciso di introdurre o comunque di formalizzare in questa sede, come misure di prevenzione aggiuntive ed ulteriori in relazione alla commissione dei reati tributari per i quali è stata introdotta la responsabilità degli enti.

Contabilità e bilancio

La prassi consolidata in uso da parte di Belron Italia ha individuato tutte le funzioni che a vario titolo sono coinvolte nella redazione del bilancio e definisce le informazioni che andranno a confluire nel bilancio e che queste devono trasmettere alla struttura preposta alla elaborazione del bilancio, secondo modalità che assicurano la tracciabilità delle informazioni trasmesse, e con tempistiche prestabilite (la prassi è descritta in dettaglio nella Parte speciale B del Modello),

La Società, inoltre, sulla base delle indicazioni del Gruppo, provvede a redigere mensilmente un bilancio ad uso interno nel rispetto delle regole per la redazione del bilancio d'esercizio, che viene condiviso anche con la capo Gruppo, e verificato dalla sede italiana della società di revisione nonché da quella inglese.

La Società è poi soggetta al sistema di controllo e verifica interna di Gruppo ad opera della Direzione *Risk and Internal Audit*.

Infine, ma non ultimo, Belron Italia ha adottato una specifica procedura, sintetizzata nel *Manuale di conservazione dei documenti informatici*, che disciplina in dettaglio la conservazione dei documenti che entrano a far parte del sistema gestionale in uso, tra cui rientrano fatture e note di credito, il libro inventario, il libro giornale, i registri IVA vendite e acquisti e le note spese. Il sistema gestionale in uso dalla Società assicura in ogni caso il costante *back up* dei documenti contabili in esso inseriti. Il Manuale individua altresì il responsabile della conservazione dei documenti, e i suoi delegati, definendone ruoli e responsabilità.

Come regola generale, la Società vieta comunque di predisporre o utilizzare documenti palesemente falsi. In aggiunta ai presidi descritti, già di per sé sufficienti a tutelare la Società dal rischio della commissione dei Reati Presupposto qui in esame, la Società si impegna altresì a adottare le seguenti regole di condotta:

- rispettare compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;
- rispettare le tempistiche di trasmissione delle informazioni tra le diverse funzioni aziendali;
- assicurare la tracciabilità di tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari avendo cura di conservare i relativi documenti giustificativi;
- trasmettere tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la bozza di bilancio, avendo cura di documentare tale trasmissione;
- fornire adeguata giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili, documentando in maniera adeguata le circostanze oggettive che hanno determinato tale variazione.

Gestione degli adempimenti fiscali

La Società effettua una preventiva analisi finalizzata ad individuare adempimenti fiscali e relative scadenze per tutto l'anno solare di riferimento. All'esito di tale analisi viene predisposto un fondo

imposte per provvedere tempestivamente ai relativi versamenti. Il fondo imposte viene condiviso con il consulente fiscale di Belron Italia e verificato dalla società di revisione.

Viene in tal modo predisposta un'agenda degli adempimenti fiscali e tributari, condivisi all'interno della Società, sulla base della quale la *tax specialist* predispone la documentazione relativa agli adempimenti fiscali, alle scadenze fissate per i pagamenti, e la trasmette poi alla tesoreria perché provveda ai relativi pagamenti. La procedura in uso assicura quindi il monitoraggio delle scadenze fiscali e il rispetto degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale.

Il consulente fiscale della Società assicura inoltre il costante aggiornamento alla novità che riguardino la normativa in ambito fiscale.

In aggiunta a quanto sopra, la Società si impegna altresì al rigoroso rispetto delle seguenti regole di condotta:

- assicurare adeguata tracciabilità delle comunicazioni inviate alle Autorità amministrative (es. Agenzia delle Entrate);
- rispettare il sistema delle procure e i relativi poteri di firma per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi pagamenti;
- curare il costante aggiornamento alla normativa di settore;
- assicurare la tracciabilità dei flussi informativi tra la Società e i consulenti esterni, così come degli esiti delle verifiche da questi effettuate;
- garantire la tracciabilità di tutto il processo relativo alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi pagamenti, avendo cura di conservare tutta la relativa documentazione.

Approvvigionamento di beni e servizi – Gestione della tesoreria

Le procedure aziendali adottate da Belron Italia assicurano la tracciabilità dell'intero processo relativo agli acquisti di beni e servizi, così come della fornitura dei servizi relativi all'Attività aziendale, alla loro fatturazione e ai relativi incassi.

Quanto al primo aspetto, è previsto che ogni ordine debba essere preceduto da una corrispondente richiesta di acquisto (RdA), debitamente autorizzata dal soggetto responsabile (individuato sulla base del sistema delle procure e dei poteri di spesa predefiniti dalla Società). Una volta autorizzata la RdA, viene emesso il relativo ordine di acquisto e sottoscritto (nei casi previsti) il corrispondente contratto. Nessun pagamento può essere effettuato se non a seguito della dichiarazione di resa servizio da parte dell'ufficio che aveva richiesto il bene o il servizio in questione, e della verifica della corrispondenza tra la fattura ricevuta dalla Società e il corrispondente ordine e/o contratto. Le fatture passive vengono quindi caricate a sistema e trasmesse in automatico per il pagamento tramite home banking. Anche per il pagamento è prevista comunque un'autorizzazione preventiva sulla base dei poteri predefiniti e formalizzati da parte della Società.

Quanto invece al secondo aspetto, la fatturazione attiva per la Società riguarda esclusivamente gli interventi resi da ciascun Centro e gli incassi da parte delle società di assicurazioni con cui Belron Italia ha sottoscritto apposite Convenzioni e in relazione agli interventi effettuati in favore dei loro assicurati. Anche in questo caso, è assicurato il controllo della corrispondenza tra le fatture emesse e i servizi resi, così come i prezzi applicati. Gli interventi vengono effettuati sulla base di un listino prezzi fisso (della Società, ovvero concordato in sede di Convenzione) a seconda del tipo di intervento effettuato. Ciascun Centro accede al gestionale della Società e può emettere fattura solamente attraverso il sistema centralizzato, e solo previa apertura a sistema della relativa pratica (con inserimento della documentazione a supporto). Per quanto riguarda gli interventi realizzati in esecuzione delle Convenzioni, le fatture relative a ciascun singolo intervento, insieme alla

documentazione anche fotografica che lo attesta viene trasmessa (previa verifica della documentazione) da Belron Italia alla relativa compagnia di assicurazione. Questa, verificata a sua volta la documentazione, provvede ai pagamenti in favore di Belron Italia sulla base delle cessioni di credito e/o deleghe di pagamento che l'assicurato sottoscrive al momento dell'intervento in favore della Società.

Quanto invece alle note di credito, ove sia il Centro a dover emettere una nota di credito, il sistema gestionale centralizzato di Belron Italia consente l'emissione di nota di credito (se non comunque previa emissione di fattura) solamente per gli interventi in Convenzione (e il cui pagamento, quindi, dovrà avvenire direttamente dalla compagnia di assicurazione). In caso di interventi che non siano in Convenzione, l'emissione di nota di credito da parte del Centro deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Contabilità Generale e Assistenza amministrativa, che è l'unico soggetto munito delle necessarie autorizzazioni per poter autorizzare il sistema ad emettere nota di credito.

Tutte le altre ipotesi di note di credito vengono gestite a livello centralizzato e sono comunque accompagnate dalla relativa documentazione a supporto (i.e. reso merce e ddt per le note di credito emesse dalla Sede di Origgio, ove si trova il magazzino centrale). Analogo sistema opera anche per le note di credito emesse alle società che gestiscono flotte aziendali in relazione ai c.d. *rebates* (sconti e premi concordati ad inizio di ciascun anno sulla base degli accordi contrattuali tra le parti e legati ai volumi di interventi generati dall'accordo stesso nel corso dell'anno. Vengono calcolati a fine anno, e comportano rimborsi dalla Società a quelle che gestiscono le flotte, se ne ricorrono i presupposti): in questi casi l'Ufficio Gestione Contabilità Generale richiede autorizzazione alla funzione *finance* che, previa verifica con l'Ufficio Recupero Crediti, autorizza l'emissione della nota di credito.

Tutte le note di credito emesse dalla Società sono soggette, inoltre, alle verifiche della Direzione a livello di gruppo *Risk and Internal Audit*, oltre ovviamente a confluire nei dati contabili soggetti anche al controllo della società di revisione.

Fermo restando che è fatto assoluto divieto di contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti, nella gestione della fatturazione e dei pagamenti la Società rispetta inoltre le seguenti regole di condotta:

- rispettare il sistema di deleghe e procure adottato in merito ai poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;
- verificare l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
- verificare che gli incassi siano supportati da un contratto o comunque da un ordine autorizzato;
- verificare che l'importo incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo;
- verificare che ogni pagamento venga effettuato esclusivamente in favore del soggetto indicato nell'ordine e/o nel contratto e sul conto corrente ivi indicato, per importi corrispondenti a quelli contrattualmente pattuiti;
- assicurare che nessun pagamento venga effettuato in favore di un soggetto diverso rispetto a quello indicato nell'ordine ovvero nel contratto, e che nessun pagamento venga ricevuto da soggetto differente rispetto a quello indicato nell'ordine e/o nel contratto. Eventuali eccezioni devono essere debitamente giustificate e documentate;
- prevedere adeguate verifiche in modo che non vengano effettuati pagamenti verso

o incassate somme da società con sede nei Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali senza la necessaria documentazione attestante che la prestazione o il servizio siano stati effettivamente resi e siano debitamente giustificati.

Gestione dei fornitori

I fornitori di cui si avvale Belron Italia nello svolgimento della sua Attività sono principalmente (e come descritto nella Parte Speciale E del Modello) selezionati dal Gruppo, e i rapporti sono regolati da contratti negoziati e definiti (anche per gli aspetti economici) dal Gruppo stesso.

Al di là di questi, Belron Italia ricorre, anche se in maniera residuale (quanto meno per le forniture del materiale c.d. strategico), anche a fornitori interni o locali, soprattutto nei casi in cui sia necessario reperire prodotti non disponibili a magazzino e con urgenza. La Società ha predisposto un proprio elenco fornitori qualificati, che tiene costantemente monitorato. Non solo, infatti, Belron Italia procede a verifiche annuali di performance su alcune tipologie di fornitori (in base all'importanza strategica, alla criticità del processo in cui sono coinvolti, ovvero al valore del volume di affari), ma anche, con periodicità semestrale, predispone un elenco di tutti i fornitori verso cui l'impegno di spesa complessivo sia stato superiore, nel complesso, a Euro 20.000.

Specifiche verifiche sono previste anche per i nuovi fornitori, a seconda dell'impegno di spesa che conseguirebbe dalla fornitura.

In ogni caso, e come regola generale, la Società ribadisce che è vietato autorizzare pagamenti a fornitori senza documentata evidenza dell'effettuazione del servizio reso.

Consapevole del fatto che la gestione dei fornitori costituisce un ambito che richiede particolare attenzione, sotto il profilo della prevenzione dei Reati Presupposto qui in esame, Belron Italia ha fissato in proposito le seguenti regole di condotta:

- attenersi scrupolosamente alla procedura aziendale relativa alla selezione dei nuovi fornitori e alle verifiche prescritte;
- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- curare l'aggiornamento periodico dell'anagrafica dei fornitori;
- monitorare che il fornitore mantenga nel tempo i requisiti per essere inserito nell'elenco dei fornitori qualificati;
- formalizzare per iscritto tutti i contratti e/o gli accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione, inclusa quella prescritta da norme di legge, avendo cura di conservarla.

Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali

La Società ha in essere una serie di rapporti assolutamente consolidati con consulenti con cui collabora da tempo su base continuativa. In relazioni invece a nuovi rapporti con professionisti, consulenti o collaboratori, la procedura aziendale prevede che l'incarico venga formalizzato per iscritto con doppia firma da parte dei soggetti autorizzati a seconda del valore del compenso, e che l'accordo indichi in maniera puntuale l'attività oggetto dell'incarico, il compenso pattuito e se possibile anche le tempistiche dei pagamenti. In ogni caso, prima di procedere al pagamento delle fatture emesse da consulenti e professionisti, sono previsti i medesimi controlli imposti per tutti i pagamenti effettuati dalla Società, inclusa anche la preventiva e necessaria dichiarazione di resa servizio.

La Società si impegna inoltre ad attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di condotta specifiche:

- improntare i rapporti con tutti i consulenti e collaboratori ai principi di trasparenza e correttezza e sulla base di prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato;
- prevedere verifiche periodiche e a campione (e in ogni caso in ipotesi di nuovi incarichi) finalizzate a monitorare la reputazione professionale;
- prevedere, se possibile, la raccolta di tre preventivi prima dell'assegnazione di un nuovo incarico, conservando traccia dell'attività decisionale circa il conferimento dell'incarico al consulente selezionato;
- registrare tutti i consulenti e i professionisti nell'anagrafica dei fornitori della Società.

Operazioni *intercompany* con le società del Gruppo e con parti correlate

L'appartenenza di Belron Italia al Gruppo comporta inevitabilmente l'instaurazione di rapporti tra le società estere che appartengono al medesimo Gruppo, che determinano quindi una serie di operazioni *intercompany*, con conseguenti flussi finanziari tra società del Gruppo. Si tratta di operazioni standard, che rientrano nelle dinamiche dei gruppi di impresa, in virtù delle quali alcune società del Gruppo forniscono alle altre beni e servizi su base continuativa, sulla base comunque di accordi formalizzati. In ogni caso, consapevoli della particolare attenzione che, anche a livello internazionale, viene sollecitata in merito, sia la Società che il Gruppo tengono costantemente sotto controllo tali operazioni, anche attraverso la predisposizione della documentazione relativa al *transfer pricing*, predisposta in relazione ad ogni anno di esercizio sulla base dei provvedimenti e delle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, nonché delle linee guida OCSE.

Le operazioni *intercompany* maggiormente significative sono quelle che interessano:

- il pagamento della *franchisee fee* da parte di Belron Italia come corrispettivo per il diritto esclusivo e la licenza per l'utilizzo del c.d. sistema Belron (consistente nel *know-how*, nei metodi operativi, negli standard, nelle specifiche, tecniche e procedure, nei Marchi, e nei segni distintivi grafici) da parte della società Belron International Limited;
- il finanziamento concesso da Belron Finance Limited in favore di Belron Italia;
- l'acquisto centralizzato di prodotti e fornitura di servizi ausiliari (quali gestione inventario e logistica) da parte della società Carglass NV in favore di Belron Italia.

Per tutte, la documentazione relativa al *transfer pricing*, all'esito dell'analisi condotta, ha concluso nel senso di ritenere che tutte le operazioni sono avvenute a condizioni di mercato.

Sono soggette allo stesso controllo e verifica anche le operazioni con parti correlate, ed in particolare con la società Doctor Glass Group s.r.l. di cui Belron Italia è socio unico, che in concreto si realizzano attraverso la centralizzazione delle attività relative al Supporto IT, amministrativo e fiscale, alla locazione di spazi, alla gestione delle pratiche dei dipendenti e agli adempimenti correlati, ai servizi ed alle attività di *marketing* e *sales*, nonché al distacco di parte del personale, che vengono fornite da Belron Italia in favore di Doctor Glass Group s.r.l. e riaddebitate sulla base di specifici contratti di servizi infragruppo e un contratto di distacco del personale, e che rientrano comunque nel bilancio consolidato che la Società predispone per ogni esercizio. A queste si aggiunge il *cash pooling* tra DGG e Belron Italia, che viene effettuato in esecuzione anche delle indicazioni del Gruppo.

Ad ulteriore tutela della Società, questa (insieme al Gruppo), si impegna, in relazione alle operazioni *intercompany* o con parti correlate, ad adottare le seguenti regole di condotta:

- definire i rapporti con società del Gruppo sulle base e nel rispetto delle condizioni di mercato, nel rispetto della normativa interna e delle Linee Guida OCSE;

- formalizzare per iscritto i rapporti contrattuali con società del Gruppo, curando la conservazione degli accordi sottoscritti e monitorando eventuali loro modifiche e/o integrazioni;
- rispettare gli obblighi imposti dagli artt. 2391 c.c. circa la comunicazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse e dall'art 2428 c.c. circa l'indicazione nella relazione sulla gestione dei rapporti con le imprese controllate;
- verificare che i pagamenti delle forniture di prodotti e servizi resi dal Gruppo corrispondano sempre all'effettiva prestazione;
- rispettare i ruoli, i compiti e le responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema delle procure e delle procedure aziendali, in ossequio alla segregazione dei ruoli adottata dalla Società;
- registrare tutta la documentazione relativa alle transazioni *intercompany*, in modo da garantirne sempre la tracciabilità.

Gestione delle risorse umane

Belron Italia ha adottato una procedura per la selezione del personale (PR 04-21 – Reclutamento, selezione ed assunzione del personale) che assicura che nella selezione e nell'assunzione del personale siano coinvolti più soggetti, appartenenti a funzioni diverse (quella richiedente e quella HR che si occupa propriamente della selezione), in modo da garantire che le assunzioni avvengano sulla base dell'effettiva necessità da parte dell'azienda e secondo modalità obiettive e imparziali. Le nuove assunzioni, in ogni caso, devono essere in linea con il *budget* assegnato alla funzione richiedente, mentre eventuali eccezioni devono essere debitamente giustificate e documentate.

Regole identiche presiedono anche alla definizione e alla gestione delle retribuzioni, dei premi, degli avanzamenti di carriera, che vengono decisi attraverso il coinvolgimento di differenti soggetti, e della funzione cui il dipendente appartiene o presso cui dovrà essere collocato.

Le retribuzioni vengono saldate su richiesta della funzione HR, trasmessa alla funzione *finance* che provvede al relativo pagamento nel rispetto dei poteri di firma formalizzati dalla Società.

Le buste paga di tutti i dipendenti, così come le dichiarazioni INPS e quelle del datore di lavoro come sostituto d'imposta vengono predisposte da una *software house* specializzata in elaborazione buste paga e adempimenti correlati di Belron Italia. Su tali documenti vengono effettuati controlli a campione da parte della funzione *finance* e di quella HR.

Per i rimborsi spese, la Società impone a tutti i dipendenti di formalizzare le proprie richieste di rimborso spese attraverso il sistema gestionale specifico in uso, che consente l'elaborazione della richiesta solo a condizione dell'inserimento di tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e per le quali si chiede il rimborso. A questo si procede solo la richiesta di rimborso spese è previamente autorizzata dal superiore del richiedente. È in ogni caso vietato di autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa.

Belron Italia ha inoltre fissato, come ulteriori misure preventive, le seguenti regole di condotta:

- garantire che tutte le operazioni, attività ed informazioni relative alle procedure sopra descritte siano sempre tracciabili e provvedere all'archiviazione della relativa documentazione (es. raccolta in apposito database delle candidature ricevute, della documentazione relativa alle varie fasi della selezione e della definizione delle condizioni economiche);
- assicurare che le condizioni economiche per i neo-assunti e per il personale in generale siano sempre coerenti con il ruolo ricoperto e i compiti assegnati;
- verificare, prima della sottoscrizione della lettera di assunzione, che la

documentazione attestante il corretto svolgimento della selezione e il pieno rispetto della procedura aziendale relativa sia stata correttamente predisposta e archiviata;

- assicurare che *bonus*, premi ed incentivi di qualsiasi tipo siano conformi alla normativa in vigore, nonché ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico.

Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli, adempimenti e comunicazioni verso la PA, e in particolare rapporti con l'Amministrazione finanziaria

La Società ha previsto un sistema di segregazione dei ruoli (costantemente aggiornato, monitorato e soggetto agli audit del Gruppo), che consente di individuare in maniera precisa e in qualsiasi momento il soggetto incaricato di prendere contatto con la Pubblica Amministrazione, fornire le informazioni richieste, predisporre la relativa documentazione e curarne la trasmissione e, in generale, gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione. La procedura che disciplina le comunicazioni interne alla Società (PR 25-21 – Gestione delle Comunicazioni), prevede inoltre che il responsabile provveda a dare tempestiva informazione interna dell'intero processo, fino alla sua conclusione (comprese anche eventuali azioni correttive o specifici adempimenti che siano stati imposti dall'Amministrazione).

La Società adotta inoltre le seguenti regole di condotta specifiche:

- assicurare la tracciabilità dei rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione, avendo cura di archiviare e conservare la relativa documentazione, in particolare in ogni caso di verifiche ispettive.

PARTE SPECIALE Q

Reati di contrabbando

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 SEXIESDECIES)

L'art. 25 *sexiesdecies* del Decreto ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di contrabbando previsto dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale*).

Si tratta in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|-------------------------|--|--|---|
| art. 282 D.P.R. 43/1973 | Contrabbando nel movimento di merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 Euro | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 283 D.P.R. 43/1973 | Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di | fino a 200 quote fino a 400 quote nel | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione |

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| | confine | caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 Euro | di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 284 D.P.R. 43/1973 | Contrabbando nel movimento marittimo delle merci | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 Euro | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 285 D.P.R. 43/1973 | Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 286 D.P.R. 43/1973 | Contrabbando nelle zone extra-doganali | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 287 D.P.R. 43/1973 | Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o |

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| | | confine dovuti superino i 100.000 euro | sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 288 D.P.R. 43/1973 | Contrabbando nei depositi doganali | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 289 D.P.R. 43/1973 | Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 290 D.P.R. 43/1973 | Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 291 D.P.R. 43/1973 | Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| | | 100.000 euro | |
| art. 291 <i>bis</i> D.P.R. 43/1973 | Contrabbando di tabacchi lavorati esteri | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 291 <i>ter</i> D.P.R. 43/1973 | Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 291 <i>quater</i> D.P.R. 43/1973 | Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 292 D.P.R. 43/1973 | Altri casi di contrabbando | fino a 200 quote fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro | sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| art. 295 D.P.R. | Circostanze aggravanti | fino a 200 quote | sì, divieto di contrattare con la |

| | | | |
|---------|------------------|--|---|
| 43/1973 | del contrabbando | fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro | Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
|---------|------------------|--|---|

Qualora i diritti di confine dovuti superino i centomila Euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Il contrabbando consiste nel traffico e nello scambio di merci sottoposte a diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale che ne disciplinano il transito in dogana e il pagamento dei relativi diritti.

Le norme che disciplinano le diverse ipotesi di contrabbando si occupano di sanzionare l'offesa diretta contro gli interessi finanziari dello Stato nonché – per effetto del recepimento della Direttiva Europea c.d. PIF con d.l.gs. 75/2020 – dell'Unione Europea.

Nella prassi applicativa, le condotte di contrabbando più frequenti possono consistere in:

- mancato pagamento dei diritti di confine;
- mancata presentazione delle merci, sottoposte a diritto di confine, in dogana;
- mancato passaggio delle merci in dogana (anche mediante qualsiasi condotta di aggiramento);
- detenzione in un magazzino doganale di proprietà privata, di merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;
- utilizzo di mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano;
- sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, mediante manipolazioni artificiose ovvero utilizzo altri mezzi fraudolenti;
- sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine mediante commissione di altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione.

2. LA VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'Attività non contempla la vendita di beni né tanto meno la loro esportazione all'estero. Per contro, la Società acquista i vetri e i prodotti ausiliari dai principali produttori mondiali importando tali prodotti o dal magazzino centrale europeo del Gruppo, che si approvvigiona e poi rivende direttamente alle società del Gruppo, oppure mediante acquisto diretto dai produttori sulla base di contratti negoziati e sottoscritti dal Gruppo stesso.

Sussiste pertanto un rischio per la commissione dei Reati Presupposti qui in esame in relazione all'importazione dei vetri (c.d. materiale strategico) per il cui approvvigionamento Belron Italia si rifornisce solamente all'estero. Vi è da dire che la gestione degli adempimenti e delle attività doganali, così come il pagamento delle relative imposte, è demandato da Belron Italia ad un numero

ristretto di selezionate agenzie doganali, con cui la Società collabora da anni sulla base di rapporti formalizzati. Sono quindi le agenzie ad occuparsi di tutte le attività necessarie all'importazione nel territorio italiano.

Con riferimento quindi alle condotte qui in esame, le attività astrattamente a rischio, tenuto conto dell'Attività della Società, sono in particolare le seguenti:

- gestione del processo di acquisto di beni sottoposti a diritti doganali o di confine;
- attività di logistica;
- scarico e deposito merci;
- gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane per le attività di import anche attraverso soggetti terzi;
- gestione delle attività doganali (classificazione delle merci sulla base dei codici doganali, individuazione delle tariffe vincolanti, dell'origine dei beni ad es. origine preferenziale);
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione delle ispezioni;
- gestione dei rapporti con i vettori e trasportatori;
- gestione dei rapporti con gli Spedizionieri che operano per conto della Società;
- gestione della qualifica dei fornitori e degli Spedizionieri;
- gestione dei flussi finanziari.

Si tratta di aree che, anche alla luce di quanto descritto analiticamente nelle altre Parti speciali del presente Modello, appaiono sufficientemente presidiate dalle procedure e prassi aziendali e dalle regole di condotte fissate dal Modello stesso, che prevedono tutte comunque il coinvolgimento di almeno due soggetti in qualsiasi processo (decisionale e di verifica) e la loro tracciabilità.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

A maggior tutela, la Società ribadisce che tutte le attività che sono state individuate a rischio per la commissione dei reati qui in esame devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento dettati nel presente Modello, nonché alle procedure e istruzioni operative adottate da Belron Italia.

La Società vieta inoltre espressamente di:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra le frontiere e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarla alla visita doganale;
- portare fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo Spedizioniere e all'Agenzia delle Dogane;

- riconoscere denaro o altra utilità ai funzionari dell' Agenzia delle Dogane;
- introdurre o esportare merci che violino prescrizioni divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

È pertanto necessario:

- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- procedere alla classificazione delle merci sulla base dei codici doganali;
- verificare l'esistenza delle condizioni per l'emissione ed utilizzo di fatture in regime di sospensione IVA;
- identificare l'origine dei beni nel rispetto delle norme in materia doganale;
- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni in materia doganale;
- corrispondere i diritti dovuti o garantirne i pagamenti;
- selezionare spedizionieri o trasportatori sulla base dei requisiti di professionalità e solidità aziendale e societaria;
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- consegnare documentazione veritiera e completa all' Agenzia delle Dogane;
- fornire informazioni e documentazione allo Spedizioniere che siano corrispondenti al vero;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta e richiedendo eventualmente il rispetto del Codice Etico;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo, nonché delle attività di controllo svolte,
- rilasciare mandati allo Spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere.

PARTE SPECIALE R

Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 QUATERDECIES)

Il Legislatore, con l'art. 5, comma 1 della L. 3 maggio 2019, n. 39 ha esteso il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, prevedendo l'introduzione dell'art. 25 *quaterdecies* (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

Per i reati indicati dalla norma è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria:

- fino a 500 quote, nel caso in cui il reato-presupposto commesso rientri nella categoria dei delitti (puniti per la persona fisica con la reclusione o la multa);
- fino a 260 quote, nel caso in cui il reato-presupposto commesso rientri nella categoria delle contravvenzioni (punte per la persona fisica con l'arresto o l'ammenda).

Nel caso di commissione di un reato presupposto rientrante nella categoria dei delitti, poi, alla sanzione pecuniaria si accompagnano, per una durata non inferiore a un anno, le sanzioni interdittive:

- a) dell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 25 *quaterdecies* contempla le fattispecie di reato schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|--|
| art. 1 L. 401/1989 | Frode in competizioni sportive | fino a 500 quote | sì, interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--|
| | | | una durata non inferiore a un anno. |
| art. 4, comma 1 L. 401/1989 | Esercizio abusivo dell'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario | fino a 500 quote | sì, interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a un anno. |
| art. 4, comma 1 L. 401/1989 | Organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) | fino a 500 quote | sì, interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a un anno |
| art. 4, comma 1 L. 401/1989 | Esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità | fino a 260 quote | no |
| art. 4, comma 1 L. 401/1989 | Vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei | fino a 260 quote | no |

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|--|
| | <p>monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri;</p> <p>Partecipazione alle operazioni di vendita mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite, la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione</p> | | |
| art. 4, comma 1 L. 401/1989 | <p>Organizzazione, esercizio e raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli</p> | <p>fino a 500 quote</p> | <p>sì, interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a un anno</p> |
| art. 4, comma 1 L. 401/1989 | <p>organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge</p> | <p>fino a 260 quote</p> | <p>no</p> |
| art. 4, comma 2 L. 401/1989 | <p>Pubblicizzazione di concorsi, giuochi o</p> | <p>fino a 260 quote</p> | <p>no</p> |

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| | <p>scommesse gestiti con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 L. 401/1989</p> <p>Pubblicizzazione di giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero</p> | | |
| art. 4, comma 3 L. 401/1989 | Partecipazione a concorsi, giochi e scommesse gestiti con le modalità di cui all'art. 4 comma 1 L. 401/1989 | fino a 260 quote | no |
| art. 4, comma 4 L. 401/1989 | Giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati | <p>Se la condotta realizza un delitto tra quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 4 L. 401/1989: fino a 500 quote</p> <p>Se la condotta realizza una contravvenzion e tra quelle previste dalla norma: fino a 260 quote</p> | <p>Per l'integrazione del delitto: sì, interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a un anno</p> <p>Per l'integrazione di una contravvenzione: no</p> |
| art. 4, comma 4 bis L. 401/1989 | Attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o | Se la condotta realizza un delitto tra quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 4 L. 401/1989: fino a 500 quote | Per l'integrazione del delitto: sì, interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo |

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| | telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, senza autorizzazioni, concessioni o licenze | Se la condotta realizza una contravvenzion e tra quelle previste dalla norma: fino a 260 quote | che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a un anno Per l'integrazione di una contravvenzione: no |
| art. 4, comma 4 ter L. 401/1989 | Raccolta o prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, in assenza di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione | Se la condotta realizza un delitto tra quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 4 L. 401/1989: fino a 500 quote Se la condotta realizza una contravvenzion e tra quelle previste dalla norma: fino a 260 quote | Per l'integrazione del delitto: sì, interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore a un anno Per l'integrazione di una contravvenzione: no |

La norma estende il presidio della responsabilità amministrativa da reato dell'ente agli illeciti previsti e puniti dagli artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401, recante "*interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*".

In particolare, nella prassi l'illecito di frode in competizione sportiva si sostanzia in condotte fraudolente ovvero elargizioni di denaro o altre utilità, finalizzate ad alterare il risultato di eventi sportivi organizzati da federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato o da altre associazioni ad essi aderenti.

Al contempo, costituiscono a loro volta condotte integranti un reato presupposto tutte quelle che si sostanziano nell'abusiva organizzazione e raccolta di scommesse o pronostici in relazione alle predette competizioni.

Si tratta di fattispecie che, soprattutto con riguardo al reato di frode nelle competizioni, solo a prima vista possono costituire illeciti "di nicchia", da considerarsi di rilevanza limitata alle sole società sportive: la norma in esame, al contrario, sicuramente crea un rischio di responsabilità amministrativa ben più ampio ed esteso.

Tutte le società che sulle competizioni sportive o sui personaggi dello sport effettuano investimenti pubblicitari o di altro tipo devono infatti attentamente considerare l'adozione di adeguate misure al fine di evitare un coinvolgimento, anche solo a titolo concorsuale, nell'alterazione delle competizioni in cui la sponsorizzazione si inserisce.

2. LA VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'analisi dei rischi ha consentito di identificare come area sensibile, in relazione ai reati-presupposto analizzati, quella della gestione dei contratti di sponsorizzazione in ambito sportivo.

La Società (e/o le sue controllate) stipula contratti di sponsorizzazione che vedono come soggetti coinvolti sia enti che organizzano eventi e manifestazioni sportive di carattere professionistico, sia società che partecipano a tale tipologia di eventi.

La gestione delle trattative finalizzate alla conclusione di detti accordi è affidata alla Direzione *Sales & Marketing*, il quale gestisce i rapporti con la controparte (tendenzialmente, nella persona di un referente commerciale) sino al momento che precede la formalizzazione di un accordo di sponsorizzazione.

La formalizzazione dell'accordo prevede invece che il testo del contratto venga sottoposto alla valutazione e all'approvazione di tre distinti soggetti: direttore finanziario, direttore vendite e amministratore delegato.

Per quanto riguarda le iniziative di sponsorizzazioni relative ad altri marchi affiliati (ad es. Doctor Glass), le possibili *partnership* vengono valutate da un comitato interno composto dall'amministratore delegato ed il direttore finanziario della Società, che verifica la rispondenza dell'accordo agli obiettivi perseguiti.

In ogni caso, la Società non pattuisce, nell'ambito degli accordi di sponsorizzazione, compensi legati al raggiungimento di un determinato risultato nell'ambito della competizione sportiva.

L'area di rischio risulta tuttavia circoscritta: la Società stringe accordi di questo tipo con volumi limitati e, in ogni caso, le pratiche considerate risultano correttamente presidiate dalle procedure, dalle prassi aziendali e dalle regole di condotta fissate dal Modello stesso.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

A maggior tutela, la Società ribadisce che tutte le attività che sono state individuate come attività a rischio per la commissione dei reati qui in esame devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento dettati nel presente Modello, nonché alle procedure e istruzioni operative adottate da Belron Italia.

Nella gestione delle sponsorizzazioni, inoltre, i Destinatari sono obbligati a rispettare i seguenti principi generali di comportamento:

- effettuare, nell'ambito di selezione di soggetti destinatari di sponsorizzazione, adeguata attività di verifica su eventuali precedenti in materia di irregolarità sportive;
- evitare di pattuire, nell'ambito dell'accordo di sponsorizzazione sportiva, premi o compensi vincolati al verificarsi di un determinato risultato nella competizione interessata;

- evitare di stipulare contestualmente una sponsorizzazione che coinvolga l'organizzazione di una manifestazione sportiva e di una società o atleta che vi partecipi;
- evitare, nell'ambito di competizioni sponsorizzate, di intrattenere rapporti con rappresentanti delle società che vi partecipano o degli atleti stessi in modalità tali da realizzare un possibile sospetto di condizionamento della competizione;
- evitare, in caso di sponsorizzazione di società o atleti, rapporti con rappresentanti di altre società partecipanti alla medesima competizione o di atleti per le stesse tesserati;
- tracciare ogni attività relativa alla conclusione e all'esecuzione degli accordi di sponsorizzazione (in particolare, corresponsione di premi e pagamenti, in relazione ai quali dovrà essere sempre data adeguata giustificazione).

PARTE SPECIALE S

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 OCTIES-1)

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha determinato il recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di contrasto alle frodi ed alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Scopo della riforma è quello di armonizzare la disciplina sanzionatoria relativa a fattispecie di reato aventi frequentemente carattere transnazionale.

Tra le innovazioni apportate dal provvedimento citato, l'introduzione dell'art. 25-octies 1 D. Lgs. 231/2001, che inserisce a sua volta, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, diverse fattispecie di reato aventi ad oggetto la falsificazione e l'utilizzo di mezzi di pagamento dematerializzati.

La disposizione si caratterizza per l'indubbia particolarità, rispetto alle altre norme del Decreto, di prevedere una clausola di estensione non previamente definita della responsabilità dell'ente: l'art. 25-octies.1, comma 2, stabilisce infatti che l'ente sarà altresì chiamato a rispondere, oltre che dei reati specificamente indicati al comma 1, di *“ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti”*.

L'art. 25 octies-1 contempla le fattispecie di reato schematicamente riassunte qui di seguito.

| Articolo | Fattispecie | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|------------------------------|---|---------------------|---|
| <u>493-ter c.p</u> | <u>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u> | 300 a 800 quote | Si: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| <u>493-quater c.p</u> | <u>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi</u> | fino a 500 quote | Si: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

| | <u>dai contanti</u> | | |
|--------------------------|--|------------------|--|
| <u>art. 640-ter c.p.</u> | <u>Frode informatica</u> | fino a 500 quote | Si: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| <u>art. 512 bis c.p.</u> | <u>Trasferimento fraudolento di valori</u> | 250 a 600 quote | Si: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma tutela il bene giuridico dell'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento venga usato in maniera corretta a garanzia della fede pubblica e a prevenzione del riciclaggio.

In particolare, dal punto di vista oggettivo, l'agente integra il reato *i)* quando utilizza la carta di credito indebitamente ossia, in assenza del consenso del titolare oppure, anche in presenza del consenso, in violazione delle prescrizioni e delle modalità di impiego stabilite dall'emittente; *ii)* quando falsifica, mediante la materiale creazione di una nuova carta di credito artefatta; *iii)* quando altera mediante la modificazione di alcuni dati rilevanti quali l'intestazione, la data di scadenza, il nome del titolare, la banda magnetica o dei dati in essa inseriti che permettono l'accesso ai servizi o, infine, dei codici per consentirne un uso diverso per qualità e quantità rispetto a quello previsto dall'ente emittente; *iv)* quando possiede, ossia abbia la concreta disponibilità, anche temporanea e a qualsiasi titolo, della carta, di altro documento analogo o dello strumento di pagamento diverso dai contanti, in modo tale da costituire il presupposto delle condotte di cessione e acquisizione delle carte di credito.

Le condotte di cessione (alienazione della carta) e di acquisizione (conseguimento del possesso della carta) ricomprendono tutte le possibili modalità di trasferimento a terzi delle carte, dei documenti e degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, ivi comprese quelle a titolo gratuito

o a titolo oneroso, perché l'area di operatività della norma non è limitata a quelle in cui il trasferimento avvenga contro prezzo e si inquadri, pertanto, in un negozio, pur illecito, di compravendita.

Infine, dal punto di vista soggettivo, il reato è punito a dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di utilizzare la carta di pagamento o il documento o lo strumento di pagamento diverso dai contanti (nel primo reato) e di falsificare o alterare (nel secondo) o possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento o documenti (nel terzo) al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quarter c.p.)

La norma tutela il bene giuridico dell'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento venga usato in maniera corretta a garanzia della fede pubblica e a prevenzione del riciclaggio.

La condotta consiste nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri l'oggetto materiale del reato e si caratterizza per essere finalizzata a consentire l'uso o a permettere l'utilizzo da parte di altri delle apparecchiature, dispositivi o programmi informatici predisposti o adattati proprio per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si tratta di un delitto sussidiario che ricorre solo quando la condotta non costituisce un più grave reato già penalmente sanzionato e che comporta un'anticipazione della soglia di tutela secondo lo schema dei reati di pericolo.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Con frode informatica si intende una mera attività materiale di alterazione o manipolazione di un sistema informatico o telematico posta in essere intervenendo, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

La norma punisce due condotte alternative di realizzazione del reato: *i)* l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti; *ii)* l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

Si tratta di un reato quasi interamente assimilabile a quello di truffa *ex art. 640 c.p.* che vi si distingue per il solo fatto che, in questo caso, l'attività fraudolenta dell'agente investe il sistema informatico di pertinenza della persona offesa, invece che la persona offesa direttamente.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico consistente nella coscienza e nella volontà di alterare il sistema.

Il delitto viene richiamato dall'art. 25-*octies*.1 nell'ipotesi aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Tale reato, già previsto dall'art. 12-quinques comma 1 d.l. n. 306/1992, punisce colui che attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o al fine di agevolare la commissione del delitto di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si tratta di un reato a forma libera, che può essere commesso da chiunque, e che si concretizza nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità di un bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando.

L'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha, quindi, una valenza ampia che si riferisce non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione.

Dal punto di vista soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico che consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumere l'inizio.

Ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione.

2. LA VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'analisi dei rischi ha consentito di identificare come area sensibile, in relazione ai reati-presupposto analizzati, quella dei pagamenti con strumenti di pagamento diversi dai contanti: infatti, la maggior parte delle transazioni effettuate da Belron Italia avviene tramite strumenti di pagamento dematerializzati (in via principale, tramite lo strumento del bonifico bancario).

Per quanto riguarda gli incassi, gli strumenti dematerializzati sono principalmente POS, bonifici e altri strumenti di pagamento digitale (quale, ad esempio, *ClickPay*).

Le transazioni in contanti, invece, avvengono solo con riferimento ai pagamenti degli utenti presso i centri di riparazione e costituiscono una quota minimale del fatturato.

Quanto alle procedure di pagamento, la fattura emessa dalla controparte viene contabilizzata tramite apposito sistema telematico e viene confrontata con la richiesta di acquisto o con il contratto di origine perché possa essere verificata la corrispondenza degli importi.

Il flusso approvativo prevede anzitutto la verifica sull'effettiva ricezione della prestazione e la successiva trasmissione per l'approvazione del pagamento, affidata congiuntamente al Direttore finanziario e all'*Accounting Manager*.

In seguito all'autorizzazione, viene emessa una distinta di bonifico che viene inserita nei sistemi di *homebanking*: anche in questa seconda fase, i pagamenti sono soggetti ad ulteriore autorizzazione

congiunta dei soggetti indicati in precedenza.

In generale, tutti i soggetti dotati di poteri di autorizzazione ai pagamenti non sono titolari della facoltà di procedere ad autorizzazioni disgiunte: qualunque pagamento che interessi la società viene disposto unicamente mediante conferma congiunta dei titolari interessati.

Quanto all'individuazione dei poteri di spesa, i singoli conferimenti vengono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione che viene successivamente depositata in camera di commercio.

La società è dotata di carte di credito aziendali che sono affidate in uso all'*Accounting Manager* e, in generale, ai soggetti che ricoprono la qualifica di Direttore.

Tutti gli altri dipendenti della società sono dotati di carte che, in ogni caso, vengono collegate ai conti correnti personali: le spese soggette a rimborso devono pertanto essere rendicontate.

Ad alcuni reparti (referenti Origlass, IT e *Marketing*) sono state attribuite delle carte prepagate per le spese collegate alle rispettive operazioni: esse sono custodite in una cassaforte e sono altresì connesse al sistema telematico Soldo, che consente una rendicontazione automatizzata delle spese e, più in generale, il tracciamento di tutte le transazioni.

Il saldo delle carte prepagate viene ricaricato di volta in volta su specifica richiesta, che abbia come giustificativo una richiesta di acquisto approvata.

La rendicontazione dei giustificativi per i rimborsi spese viene gestita dalla tesoreria: i rimborsi non documentati rientrano nell'ordine di poche centinaia di euro all'anno e in ogni caso, se concessi, vengono contabilizzati come costi indeducibili.

Di conseguenza, sono da considerarsi sensibili tutti i processi aziendali culminanti con transazioni in denaro quali, a titolo esemplificativo:

Utilizzo di strumenti di pagamento telematici come carte di credito o prepagate;

Acquisto ed approvvigionamento di beni, servizi e forniture;

Effettuazione di pagamenti tramite l'applicazione home banking.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In particolare, la Società si impegna a definire le seguenti metodologie utilizzate per le procedure specifiche di controllo:

- segregazione delle attività tra chi esegue i pagamenti e chi li autorizza;
- divieto, per coloro che operano per conto della Società e che sono titolari ad avere la disponibilità degli strumenti che consentano il pagamento dematerializzato o i prelievi di somme di denaro, di cedere a terzi i predetti strumenti anche in via occasionale;
- segnalazione dei comportamenti contrari ai principi di comportamento previsti per la prevenzione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, nonché predisposizione di sanzioni disciplinari dissuasive nei confronti degli autori di tali condotte;
- identificazione dei soggetti autorizzati o delegati ad eseguire i pagamenti per conto della Società, sia in contanti che mediante strumenti di pagamento diversi;
- conservazione e segretezza delle credenziali di accesso strumenti di pagamento online;
 - garanzia sulla tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate mediante sistemi informatici.

4. REGOLE DI CONDOTTA

In tema di gestione dei pagamenti con strumenti diversi dai contanti, si precisa che Belron Italia ha implementato le seguenti specifiche procedure *ad hoc*, che costituiscono parte integrante del presente Modello e a cui si fa integralmente rinvio:

- “*Modalità esecuzione pagamenti e sistemi di pagamento*” in cui sono previste le modalità operative di pagamento e di effettuazione di acquisti *online*;
- “*Gestione Cassa, Incassi e Versamenti*” in cui sono previste le modalità operative di gestione degli incassi, dei versamenti e della movimentazione della cassa del Consiglio di Amministrazione